

SOVRANITÀ E DISLIVELLI DI POTERE. PARADIGMI PER UNA RILETTURA DELLA RIFORMA ESTENSE DELLA GIUSTIZIA FEUDALE (1763)

SOVEREIGNTY AND POWER DIFFERENTIALS. PARADIGMS FOR A REREADING OF THE ESTE REFORM OF FEUDAL JUSTICE (1763)

Federico Fabi

Università degli Studi di Ferrara

Abstract English: This work investigates the innovation introduced by the Este Act of 12 September 1763 reforming, at paragraph XIII, the criminal justice administered at feudal lords' level. The specific problem that this new legislation raised and still raises lies in the marked ambivalence of its overall significance.

The motivations behind the reform, at least the official ones, were actually clear, given the problems of feudal justice that the sources envisaged. Nevertheless, while on the one side the Act brought the feudal courts strictly under the control of the highest ducal court, it did not seem, on the other side, to aim at erasing the framework of the plural entitlement of power. In this sense, even the power to pardon seemed to remain intact in the hands of the feudal lords.

Moreover, such ambiguity of significance intensifies when we consider the feudal grievances raised against the reform. The one and the others tended, in fact, to highlight certain aspects and adumbrate others in the meantime: one pressed to reinforce the unitary mark of justice, the others to assert such a separate administration of it that would have never allowed outside interference. Sovereign and feudal powers thus ended up confronting each other in a heated dispute, at the end of which the danger to the autonomy of feudal jurisdictions seemed to recede. But this by no means seems to solve the underlying issue: earlier precedents had in fact already limited, and even incisively, the exercise of feudal powers. The actual scope of the novelty introduced by the 1763 reform is, therefore, unclear.

In order to reconstruct the significance of the dispute as well as of the reform, the functioning of feudal powers and their intersections with the Este sovereignty in their Dukedom have to be scrutinised.

This means considering the new legislation in the light of its proper overall context and juridical order. Accordingly, the paper seeks to investigate the specific nature of that order, in particular what was the prevailing character (if there was any) between the plural entitlement or even «ownership» of public power and the shared exercise of that same power. In so doing the interpretation of the reform of 1763 will neither simplistically adhere to the feudal rhetoric hoping for the widest possible separation of its power from the ducal sovereignty, nor follow the idea of an overcome of legal pluralism driven by the

❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 4, pagg. 79-183

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19251. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

central power. By contrast, the paper will argue that such plural order was tenaciously vital in many ways.

The enormous variability of the feudal lords' prerogatives reflected a juridicity often constituted by an extremely heterogeneous and punctiform *ius singulare*, differing in part even from investiture to investiture. The question will nevertheless be examined whether a more secure perimeter could not be traced, which could serve as a framework for the contingent and ever-changing social balances and power relations between sovereign and feudal aristocracy.

Lastly, it will also be verified whether the allocation of power over the territory took the only form of the feudal juridical relationship. In particular, it will be explored whether in every field of power the autonomy of feudal orders and the paradigms of sovereignty always operated in the same way, or whether this entitlement of powers sometimes was differently shaped.

Keywords: Feudalism; composite State; centralization; *jurisdictio*; sovereignty

Abstract Italiano: Proposito del presente lavoro è indagare la novità introdotta dal Regolamento estense del 1763 sull'amministrazione della giustizia feudale. Si tratta di una novità di non immediata percezione, posto che la riforma segnalava una tensione duplice e ambivalente. Da un lato, sembra che essa mirasse a razionalizzare i poteri esercitati da centri politici diversi; dall'altro, invece, che non intendesse pregiudicare quel medesimo sostrato di pluralità che ne costituiva il presupposto. Con l'obiettivo di risalire all'effettiva portata della nuova e contestata normativa, il contributo cercherà di tracciare un quadro delle intersezioni tra competenze feudali e ducali. Il reale spessore della feudalità del XVIII secolo, ricostruibile grazie al recupero dei diversi paradigmi nei quali la 'sovranità' del Duca si declinava, conduce a rappresentare la stessa più come riflesso, che come causa, di un più ampio ordine giuridico.

Parole chiave: Feudalità; Stato composito; accentramento; *jurisdictio*; sovranità

Sommario: 1. Introduzione alla problematica e delimitazione dell'ambito d'indagine. – 2. Gli apparati della giustizia: l'ambiguo oggetto della riforma del 1763 e il lungo tempo delle intersezioni tra gli ordinamenti feudali e quello ducale. – 3. La novità del Regolamento del 1763 e la persistente pluralità dei centri di potere. – 4.1. Le ragioni giuridiche a sostegno delle doglianze feudali: la patrimonialità della *jurisdictio* e la necessaria eccezionalità degli interventi ducali. – 4.2. Le ragioni giuridiche a sostegno delle doglianze feudali: superiorità ducale e frazionamento del potere. – 5. Tra teoria e prassi: la natura giuridica dei sotto-ordinamenti feudali e la pressoché incolmabile distanza dal potere ducale. – 6. La generale competenza pubblicistica del feudatario e la sua limitata autonomia funzionale. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione alla problematica e delimitazione dell'ambito d'indagine

Storiografia di ormai lunga tradizione ha collocato – e colloca – nel secolo XVIII le più serie anticipazioni del centralismo ottocentesco, con la prima e possente

messa in discussione delle molte e residuali persistenze pluralistiche ereditate dall'esperienza medievale¹. Tra queste, forse per prima, va annoverata la feudalità, della quale nelle prossime pagine si cercherà di sondare la rilevanza e lo spessore verso la fine del Settecento, subito prima dell'eversione cui essa andava incontro nell'ultimo lustro di quel secolo².

Anzitutto, però, il perché della scelta di indagare un istituto che potrebbe probabilmente suonare antistorico in relazione al "secolo dei Lumi". Tale è infatti la sensazione che il ciclo di studi debitore del filone giuspositivistico ha suscitato, proponendo una lettura degli eventi 'progressistica' ed 'evoluzionistica' che i contributi poc'anzi citati in nota ben individuano. Il dato incontrovertibile della perduranza del feudalesimo indirizza, di contro, a interrogarsi sul rapporto che instauravano con esso le riforme adottate per razionalizzare le strutture di governo del territorio. Una tipologia di interventi che, nel XVIII secolo, era sicuramente tanto più ricorrente quanto più i sovrani si trovassero a dover far fronte alle esigenze di natura fiscale e finanziaria acuite dai trascorsi bellici della prima metà del secolo.

In ordine a questi temi, la realtà estense sembra significativa. Ad attendere il Duca Francesco III al suo rientro a Modena nel 1748 dopo la Pace di Aquisgrana, una situazione, precisamente, di grave dissesto economico, che imponeva di ottimizzare tutto ciò che potesse contribuire a risanare le finanze pubbliche³. Una ormai risalente storiografia osservava, in particolare, che fra le prime incombenze

¹ Sui diversi paradigmi interpretativi del processo di costruzione dello Stato Moderno, Fioravanti, 1990, pp. 708-754; per un quadro approfondito dei diversi orientamenti storiografici, Blanco, 1994, pp. 259 ss., oggi in Blanco, 2020, pp. 21 ss. Sostanzialmente sulla linea di un crescente accentramento giuridico e politico, ma con alcune note critiche verso l'indirizzo storiografico che tende ad adombrare in larga misura i profili di discontinuità tra Sette e Ottocento, già Tarello, 1976, pp. 52 ss.; di recente, per tutti, Mannoni, 2019, pp. 727 ss., contributo sintetico ma altamente esemplificativo dei due filoni storiografici entrambi, a tutt'oggi, autorevolmente sostenuti. Nella pertinente ottica, infine, di una problematizzazione della dinamica di «depoliticizzazione delle classi» quale filo rosso della progressione verso un «dualismo mai compiutamente risolto tra Stato governo e società civile», si veda Modugno, 1985, in particolare pp. 1-6.

² I feudatari avrebbero più tardi conservato soltanto i diritti patrimoniali portati dal beneficio feudale, perdendo invece le potestà coercitive che quasi sempre vi erano ricomprese. Queste, peraltro, sarebbero state ripristinate pressoché ovunque, quantomeno per alcune finestre di tempo, nell'epoca anteriore al 1848. Sul punto, ci si limita qui a rinviare a Meriggi, 2002, pp. 116 ss., segnalando altresì come gli Stati Estensi – ricostituiti nel 1814 sotto la dinastia degli Asburgo-Este – sembrassero far eccezione a quel risogere (sia pur parziale e momentaneo) dei feudi con annessa giurisdizione, come meglio si dirà *infra*, § 6.

³ In generale, sul contesto politico che precedeva gli interventi riformatori del secolo XVIII, si possono vedere, con riferimento specifico agli Stati Estensi, i saggi imprescindibili di Marini, 1979, in specie pp. 113 ss.; Santini, 1987, in particolare pp. 48 e ss. e 128 ss.; e Tavilla, 2006, pp. 77 ss.

che il Sovrano si trovava a dover assolvere vi era il consolidamento del proprio controllo sulle aree «mediate», ossia appunto feudali, dello Stato: aree che si sospettava avessero concorso in maniera rilevante a cagionare tale negativo stato di cose⁴. Retroterra di quest'intento riformatore sarebbe stato in primo luogo il lascito delle ripetute occupazioni dello Stato nel corso delle guerre di successione, vale a dire un'autorità ducale fragile e minata nel suo radicamento politico. Tale vuoto avrebbe per converso deposto a favore dei poteri locali, che si sarebbero rivelati capaci di fungere da efficaci strumenti di controllo del territorio per la Reggenza austriaca del 1742-48, e che si sarebbero di conseguenza rafforzati⁵.

Ora, si deve osservare che negli Stati Estensi vi era una lunga tradizione di investiture con cessioni amplissime di prerogative di governo. Per contro, il 12 Settembre del 1763 entrava in vigore il *Regolamento sul funzionamento e le competenze del Supremo Consiglio di Giustizia*⁶, il cui paragrafo XIII, ponendo il tribunale ducale al vertice dell'amministrazione della giustizia criminale anche nello Stato mediato, sembrava invece gettare alle ortiche quel grande favore che la dinastia estense aveva sin a quel momento riservato alla feudalità.

Posto questo improvviso mutamento nello stile di governo, almeno apparentemente radicale, cogliere la visione d'insieme sottesa alla riforma risulta ancor meno immediato per la ragione che segue. Se di per sé il contenuto del Regolamento del 1763 pareva sottrarre pianamente le maggiori prerogative

⁴ Abelson, 1971, pp. 53 ss., ne dava memoria sulla base dell'Editto di Francesco III dell'8 Gennaio 1753 (*Editto di Sua Altezza Serenissima per il buon governo, e regolamento delle comunità de' suoi Stati*, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. AA, n. 624), con il quale veniva istituito il Prefetto (poi Intendente e appunto Magistrato) del Buon Governo. In particolare, nel proclama iniziale si ritrova una critica con tutta probabilità rivolta – a parere dell'A. – all'operato degli esponenti dell'aristocrazia feudale, segnatamente perché era nei territori mediati del Ducato che si erano registrati i principali problemi d'ordine finanziario, che erano legati, a loro volta, all'autonomia fiscale e giudiziaria dei feudatari. Di seguito, per completezza, il testo di detto proclama: «L'inosservanza in cui sono decaduti i saggi provvedimenti, che i Serenissimi Nostri Antecessori sempre intenti al ben pubblico hanno dati per il buon governo delle città, e comunità dei nostri Stati, e gli abusi, che si sono introdotti, massimamente nella confusione de' tempi di guerra, per la connivenza e malizia degli amministratori del medesimo, come per l'indolenza di quelli, ch'erano in obbligo di vegliare su i loro andamenti, di riparare al disordine, d'impedire, o togliere gli abusi suddetti, ci hanno con disgustosa esperienza fatto comprendere la necessità di pensare seriamente a qualche stabilimento, per cui si rimetta nelle comunità tutte de' Nostri Stati una più regolare, retta ed agiustata economia de' loro interessi, affine di prevenire nella più efficace, e vantaggiosa maniera la gravissima, e ormai irreparabile loro ruina, e il troppo sensibile pregiudizio, che ne risulta all'interesse, e servizio nostro».

⁵ Sul 'controllo del particolarismo' mediante lo «strumento di raccordo e di disciplinamento» del 'feudo', si veda Chittolini, 1979, p. 37 e 69-71, e Chittolini, 1986, p. 12.

⁶ In ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. EE, n. 1056, edito integralmente anche in Tavilla, 2000, Appendici, pp. 489-491.

d'ordine giudiziario ai feudatari, altre fonti coeve, e le motivazioni addotte nella legge stessa, sembravano invece segnalare come l'obiettivo reale non fosse esattamente quello appena enunciato. Già in passato, come si vedrà, vi erano stati infatti interventi particolarmente poderosi volti proprio a limitare o a contenere i poteri feudali. In che misura, perciò, la normativa del 1763 si discostasse dall'azione altrimenti intrapresa dai predecessori di Francesco III resta, per molti versi, un'incognita cui la storiografia ha risposto finora solo parzialmente. Lo ha fatto ora registrando soprattutto i profili di (magari indiscutibile) novità e, sotto certi aspetti, 'modernità' dei provvedimenti adottati⁷; ora osservando che con tali riforme non si voleva ancora giungere, per il momento, a mettere in discussione le fondamenta dello Stato, cioè la partecipazione dell'aristocrazia al potere⁸.

Interrogandoci sull'opzione di fondo di queste considerazioni, ci si domanda anche, in verità, fino a che punto il binomio tra tentativi di accentramento e resistenze pluralistiche costituisca la chiave di lettura corretta della riforma del 1763. Per dirla altrimenti: quanto le varie continuità dovevano ascriversi alla incapacità del principe di attuare una ridefinizione *tout court* dei molti centri politici? Tale esito, cioè, avrebbe già potuto reputarsi in qualche modo implicito nella tensione all'accentramento che – secondo la riferita linea ricostruttiva – la nuova normativa manifestava? Occorre insomma chiedersi quanto vi fosse nella riforma di quella pretesa monopolistica e monopolizzatrice del potere che sola può assurgere ad effettiva cesura tra pre- e post-contemporaneo⁹.

Entro queste coordinate generali si inserisce il percorso che si intende seguire rispetto al § XIII del Regolamento del 1763. Delineati i contorni della problematica, sarà da appurare il grado reale di rottura con il passato di cui la normativa predetta era foriera, ossia la sua precisa portata. Questa valutazione non potrà dipendere a sua volta che da quella relativa alla natura giuridica degli ordinamenti feudali. Infatti, da essa soltanto si potrà ricavare la misura effettiva della riscrittura dei rapporti tra Stato mediato e immediato e, infine, il giudizio complessivo sulla riforma medesima. Si proverà a ricostruire, in questa prospettiva, il significato della 'mediatezza' che si realizzava fra il principe e i sudditi dei suoi vassalli; a comprendere le regole e il perimetro delle reciproche interconnessioni, ma

⁷ Così, in particolare, Santini, 1987, p. 171, il quale descriveva l'esito della riforma del 1763 come un «nuovo rapporto di dipendenza burocratica dei Giudici feudali dal Supremo Consiglio di Giustizia ... ponendosi così in essere un interessante tentativo di trasformare il rapporto feudale in un rapporto burocratico vero e proprio».

⁸ Tavilla, 2000, pp. 109-111: l'A., nel non condividere le conclusioni poc'anzi riportate, ribadiva «come tutti gli interventi riformatori di questi anni, dai più cauti ai più incisivi, non metteranno mai in discussione le basi sociali dell'assolutismo».

⁹ Su questa spaccatura o, perlomeno, sulla diversa declinazione dell'istituzione politica del cd. Stato Moderno che gli eventi di fine Settecento inauguravano (spaccatura registrabile pur cioè a voler porre l'accento sugli elementi di comunanza con le forme anteriori, ma parimenti 'moderne', di 'Stato'), si vedano, per tutti, di nuovo Fioravanti, 1990, in particolare pp. 750-754; Mannoni, 1994, pp. 252 ss.; Mannori-Sordi, 2001, pp. 182 ss.

anche i paradigmi di potere più confacenti a quella realtà. Il ruolo dei feudatari, la dimensione fattuale e dinamica degli ordinamenti feudali; lo spazio e i limiti delle loro interazioni con la sovraordinata *iurisdictio* sovrana. Non ultimo, l'esame delle manifestazioni estrinseche delle rispettive *potestates*. Mettere a fuoco tutto ciò rappresenterà il sentiero d'indagine pressoché obbligato per formulare un tentativo di risposta all'interrogativo posto: alle suggestioni suscitate dall'incontro tra due modi di governare almeno a prima vista contraddittori.

2. Gli apparati della giustizia: l'ambiguo oggetto della riforma del 1763 e il lungo tempo delle intersezioni tra gli ordinamenti feudali e quello ducale

Il Ducato estense contemplava oltre 150 circoscrizioni giurisdizionali, ciascuna delle quali era dotata di un proprio giurisdicente che assumeva, a seconda del luogo e del privilegio o dello status giuridico di esso, un diverso nominativo e un diverso titolo. Di queste giurisdizioni ben 129 erano attribuite in feudo ad un soggetto legato al Sovrano da un rapporto di investitura diretto¹⁰. Molto brevemente, il sistema di amministrazione della giustizia era di regola affidato ad un reticolo di giurisdicenze locali variamente qualificate e raccordato al centro per mezzo delle numerose appellazioni o suppliche possibili. Siffatto sistema, però, contemplava un'eccezione vistosa qualora la causa spettasse per la trattazione e la decisione a un tribunale feudale. In questo caso, la stessa possibilità per i sudditi di portare eventuali ricorsi agli organi ducali era incerta o comunque più limitata, competendo di regola al feudatario del luogo finanche il potere di graziare i condannati¹¹. Si può richiamare in proposito una fonte – ben nota alla storiografia – che risulta altamente incisiva nel tracciare un quadro generale delle prerogative dei feudatari estensi:

Ha sempre havuta per antichissima consuetudine la Serenissima Casa d'Este d'infeudare le giurisdizioni de' suoi stati con tanta ampiezza, che niun altro prencipe soprano d'Ittaglia pratica simili concessioni, posciaché, tratandosi d'infeud(azioni) libere da maggior magistrato, come sono per lo più quelle sin hora infeudate, li feudetarii hanno il mero e misto impero, la total cogniz(ione) delle cause tutte, civili e criminalli, sì nella prima istanza e seconda come nell'altra, fano sangue, possono far gride e proclamare a loro piacere, graziare e comporre li dilliti

¹⁰ Per un quadro generale su questi dati è possibile vedere Bellei, 1975, p. 38; per un'idea più precisa, L. Ricci, *Corografia dei territori di Modena, Reggio, e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este*, Modena, Soliani, 1788.

¹¹ Testimonianza anonima della seconda metà del XVII sec., in ASMo, Camera ducale, Investiture di feudi, usi e livelli, registro 146, c. 4, già comunque parzialmente edita in Marini, 1979, p. 81 e in Tavilla, 2001, p. 425, e 2006, p. 116; circa la tendenziale attribuzione ai feudatari del *merum et mixtum imperium* (il cui significato andrà più oltre investigato), cfr. Folin, 1997a, pp. 518 ss.; di nuovo Tavilla, 2001, in particolare pp. 416-418.

commessi nel territorio a loro arbitrio, et in ristretto hanno l'autorità medesima che il Serenissimo Signor Duca ha immediatamente ne' luoghi a lui soggetti; né l'Altezza Sua ammette mai li ricorsi de' sudditi se non in caso di denegata giustizia et agravio evidente, che a quelli fosse fatto da' feudetarii per l'alto dominio che sempre resta e s'intende riservato...

Come si vede, con l'investitura era di regola devoluto ai feudatari un potere amplissimo. In questo senso, è emblematico il passo riportato ove si legge, verso la fine, che essi

in ristretto hanno l'autorità medesima che il Serenissimo Signor Duca ha immediatamente ne' luoghi a lui soggetti; né l'Altezza Sua ammette mai li ricorsi de' sudditi se non in caso di denegata giustizia et agravio evidente, ... per l'alto dominio che sempre resta e s'intende riservato¹².

Prima facie, di conseguenza, sembrerebbe rappresentarsi l'attribuzione al vassallo di un potere politico di identica natura a quello del Sovrano, sia pur limitato in qualche modo e misura da esso. Una sorta di "sovranità minore", la quale poteva apparire idonea a legittimare una certa 'separatezza' degli ordinamenti feudali da quello complessivo dei domini estensi. Questa separatezza ricorreva in effetti nei testi di diverse investiture feudali, come in quello che segue:

¹² Si veda, a titolo di esempio, l'investitura della antica Casa Boschetti del feudo di San Cesario (o Cesareo) sul Panaro, territorio abitato peraltro da soli 1.300 abitanti circa (L. Ricci, *Corografia*, cit., pp. 59-60; feudo mantenuto sino al 1796), che veniva concesso «... con onnimoda, e plenaria giurisdizione, e con la liberazione da ogni, e qualunque maggior Magistrato, con tutti gli onori, privilegi ... e finalmente con i Diritti di Caccia, e Pesca ...» (ASMo, Archivio Boschetti, filza H, busta XV); oppure l'assegnazione del feudo di Montese nel Frignano al Marchese Cornelio Malaspina con atto del primo Settembre 1756, recante: «Montese fu concesso con mero e misto imperio, potestà di spada, pesca, caccia, esenzione dalla camera fiscale ...» (v. Litta Biumi, 1819, Tav. XVIII). Dello stesso tenore, salva la sola riserva ducale sul diritto di caccia, l'investitura dei Conti Borini del feudo di S. Bartolomeo di Sassoforte, in ASMo, Camera ducale, Rogiti camerale, Registro degli Istromenti, 1757-1759, busta n. 186. Cfr., inoltre, la più risalente investitura (anno 1636) del feudo di Montegibbio in favore, ancora una volta, dei Boschetti, atto presente in ASMo, Archivio notarile di Modena, Notai modenese della Camera ducale, reg. 1322, e riportato in buona parte in Tavilla, 2001, pp. 422 ss. Anche tale comunità era concessa in feudo «... cum arbitrio et balia etiam puniendi rebelles et inobedientes et condemnandi et mulctandi et prout dictis dominis feudetariis et suis ut supra videbitur et placuerit pro pacifico statu, regimine et conservatione loci praedicti ac hominum et incolarum illius», e «salvo semper quod per praesentem investitionem non inferratur nec inferri possit praeiudicium aliquod iuribus Sacri Romani Imperii nec predicti Serenissimi Domini Ducis vel alterius cuiusvis personae ius habentem, sed illud semper salvum et illesum sit et perduret. Reservato semper eidem Serenissimo Domino Duci et suis ut supra ea superioritate et imperio quod et quam habent et habere soliti sunt serenissimi antecessores suis in alios suos vassalos et loca iurisdictionalia per eos actenus in feudum concessa».

... a Civitate Reggi, et a majori Magistratu liberavit adeo quod d. Dominus Feud., et sui, ... habeant etc. *divisa separata, et sejuncta a praescripta Civitate, et Urbe Regii, et ejus jurisdictione, et potestate, et ditone, ... adeout nec etiam modo aliquo subjaceant, aut subjacere possint majori Magistratui, aut alicui provisini, seu constitutioni de eo loquenti, seu disponenti, sed ab eo, et ei omnino sint exempta, et omnino sejuncta, et separata, et etiam a quibuscumque aliis locis, et jurisdictionibus ipsius Serenissimi Domini Ducis*¹³.

Ora, con Chirografo del 21 Ottobre 1761, il Duca Francesco III istituiva un Supremo Consiglio di Giustizia e gli attribuiva la «suprema giudicatura delle cause civili, criminali e miste»¹⁴. L'aspetto di rilievo, peraltro, non risiede tanto nella creazione in sé del nuovo organo, che poneva semmai una questione di redistribuzione dei vari compiti tra le strutture centrali, e in specie tra il neoistituito Consiglio e i Segretari di Stato¹⁵. Il vero profilo d'interesse è invece la norma introdotta al § XIII del successivo Regolamento del 12 Settembre 1763, a cui si è fatto riferimento in principio. Il mentovato fine del Duca – l'aumento della produttività nei suoi domini e quindi del gettito fiscale – non poteva che portare al tentativo di uniformare anche la giustizia penale. La certezza del diritto,

¹³ Si tratta, a titolo d'esempio fra le molte, dell'investitura della giurisdizione di Giandeto (Contea) nel Ducato di Reggio, che veniva concessa ad Ercole Coccapani il 21 Aprile 1605. Di seguito la si riporta in versione parzialmente più estesa: «... atque cum mero, et mixto Imperio, plenariaque Gladii potestate, et onnimoda Jurisdictione, et Auctoritate ... et de plenitudine potestatis suae a Civitate Reggi, et a majori Magistratu liberavit adeo quod d. Dominus Feud., et sui, ut supra in praesenti Investitura comprehensi illud etc. habere, tenere etc. possint etc. ac habeant etc. *divisa separata, et sejuncta a praescripta Civitate, et Urbe Regii, et ejus jurisdictione, et potestate, et ditone, et sic separati etc. habeant., sic quod nihil unquam cum ea Civitate conferre, nec aliquid prorsus habeant agere adeout nec etiam modo aliquo subjaceant, aut subjacere possint majori Magistratui, aut alicui provisini, seu constitutioni de eo loquenti, seu disponenti, sed ab eo, et ei omnino sint exempta, et omnino sejuncta, et separata, et etiam a quibuscumque aliis locis, et jurisdictionibus ipsius Serenissimi Domini Ducis ...» (ANSLA-Mo, Archivio, Atti e sentenze, busta 7, n. 25, F. Durani, *Summarium in causa feudalis jurisdictionis pro Feudatariis Mutinensibus cum Serenissimo Ducali Fisco*, Parmae, Montiana, 1766, pp. 8-9 (i corsivi sono dell'A. della fonte). Per altre simili v. ivi; per qualche notizia biografica sul Conte Ercole Coccapani, si veda G. Galliani Coccapani, *Vita del segretario Giovanni Galliani scritta da lui medesimo*, G.C. Montanari (ed.), Modena, STEM Mucchi, 2016, p. 6, nt. 1).*

¹⁴ Lo si trova edito in appendice a Tavilla, 2000, pp. 483-485.

¹⁵ I Segretari di Stato riuniti andavano a comporre il Consiglio di Segnatura, inizialmente suddiviso al suo interno tra Segnatura di Grazia e Segnatura di Giustizia in base alle funzioni esercitate. Con l'istituzione del Supremo Consiglio di Giustizia veniva invece a residuare solo la Segnatura di Grazia (che più tardi avrebbe peraltro mutato denominazione in Tavola di Stato), ossia il consiglio di governo direttamente coadiuvante il Duca. Su queste trasformazioni istituzionali, si rinvia, per l'incisività, a Tavilla, 1998, pp. 217 ss., oltre che a Tavilla, 2000, *passim*; sulle connotazioni della 'grazia' e della 'giustizia' ducali, si veda Tavilla, 2002, pp. 45 ss.

infatti, è il presupposto fondamentale per l'«economica armonia ... de' popoli», sicché «il punto maggiore del buon Governo sta nell'ovviare che i delitti non si commettano, piucché nel gastigare i già commessi»¹⁶. Il Regolamento del 12 Settembre 1763, in effetti, parrebbe procedere nella direzione della sottrazione ai feudatari di quel 'mero e misto imperio' e di quella '*plenitudo potestatis*' che costituivano il carattere fondante e distintivo delle investiture dei medesimi, come si evince da quelle poc'anzi riportate in nota. Nello specifico, si prevedeva che i tribunali feudali,

nelle cause in cui potesse entrare pena afflittiva o pecuniaria grave, debbano far capo al suddetto Supremo Consiglio di Giustizia ... e, prima di spedire le cause, trasmettere a detto Consiglio il loro voto unito all'originale oppure alla copia del processo, per attendere dal Consiglio medesimo il sentimento risolutivo che serva di regola a' predetti giusdicenti feudali nello stendere e proferire le loro sentenze¹⁷.

La riforma andava a intrecciare l'attività di tutti indistintamente i giusdicenti locali con quella del Supremo Consiglio. Nei casi in cui i nuovi regolamenti attribuivano a quest'ultimo la competenza ad emettere il «sentimento risolutivo» (reati con pena superiore a «50 scudi», Regolamento cit., § IX), di fatto anche i tribunali dei feudatari finivano per fungere da lembo periferico dello stesso Supremo Consiglio di Giustizia¹⁸.

D'un tratto, dunque, quella separatezza dei feudi e quella loro (sorta di)

¹⁶ Così recitava un Regolamento del 1741, rubricato *Regolamento ed ordini di S. A. Serenissima da osservarsi dai consigli, magistrati e tribunali di Modena per lo governo politico, civile ed economico de' suoi domini*, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. V, n. 108, parzialmente edito in Abelson, 1969, pp. 503-507.

¹⁷ Si riporta il testo in versione pressoché integrale del § XIII: «Siccome ... la speranza in moltissimi casi dei più rilevanti ha fatto riconoscere potersi [la giustizia punitiva] tanto meno ottenere nelle curie feudali, provviste per lo più di soggetti non abbastanza idonei e capaci, e nelle quali massime le nullità insanabili sono più frequenti, perciò, a motivo eziandio di togliere l'adito ai sudditi de' feudatarii di portare i loro reclami e di domandar revisione delle sentenze criminali proferite ne' loro tribunali, cose tutte che dispendiano le parti e dilungano la spedizione della giustizia, disponiamo ed ordiniamo, anco per sicurezza e quiete degli stessi feudatarii in una materia sì gelosa ed importante, che da qui innanzi i loro giusdicenti e tribunali, nelle cause in cui potesse entrare pena afflittiva o pecuniaria grave, debbano far capo al suddetto Supremo Consiglio di Giustizia e uniformarsi, in ciò che riguarda la direzione dei processi, a quanto viene prescritto nel presente regolamento e, prima di spedire le cause, trasmettere a detto Consiglio il loro voto unito all'originale oppure alla copia del processo, per attendere dal Consiglio medesimo il sentimento risolutivo che serva di regola a' predetti giusdicenti feudali nello stendere e proferire le loro sentenze».

¹⁸ E ciò dicasi nonostante i giusdicenti feudali conservassero formalmente l'emissione a proprio titolo della sentenza, con il mantenimento in capo ad essi degli emolumenti processuali. Su quest'ultimissimo punto, cfr. Tavilla, 2000, p. 93, nt. 103.

sovranità di cui si diceva sembravano essere state cancellate a colpi di legge generale, insieme con un sistema di governo ed un ordine giuridico plurisecolari.

Peraltro, la linearità di questa primissima ricostruzione rivela non pochi spigoli non appena si dia uno sguardo alla genesi del § XIII e si approfondisca la tradizionale dialettica tra vassalli e infeudante. In prima battuta, paiono segnalare la via per conclusioni diverse quelli che sono definibili come i “lavori preparatori” della disposizione or richiamata. La verifica della formazione e delle competenze tecnico-giuridiche dei giudicanti dello Stato mediato aveva rappresentato, infatti, l’occasione per riflettere sull’opportunità di una sottoposizione delle giurisdizioni feudali al controllo del Supremo Consiglio di Giustizia. Nei dispacci del 13, del 20 e del 27 Luglio 1763, i Segretari portavano al Duca i seguenti rilievi:

[i] feudatarii ..., in virtù delle loro investiture avendo una piena indipendenza nell’amministrazione della giustizia punitiva;

parrebbe assai conveniente e proficuo ... che ... potesse S.A. Serenissima, in via d’insinuazione e senza pregiudizio dei diritti portati dalle investiture, indurre i feudatarii ... [a] comunicare al detto Consiglio il voto de’ loro giudicanti per avere in seguito un sicuro e fondato sentimento risolutivo [della causa];

fa d’uopo dunque ... il vedere se, trattandosi di un regolamento generale diretto alla migliore amministrazione della giustizia, si possano soggettarsi ad esso i feudatari, non ostanti le prerogative delle loro investiture;

si è al medesimo [Consiglio] commesso d’esaminare ... il tenore, la forza e lo spirito delle investiture, per indi proporre col suo sentimento gli espedienti che, compatibilmente co’ diritti de’ feudatarii, possino prendersi e determinarsi per la maggiore praticabile conformità¹⁹.

Come si evince, i diritti dei feudatari non erano, in quanto tali, in discussione. A riprova di ciò, si fa presente come solo pochi anni più tardi, nel 1767, il Duca si sarebbe risolto a “moderare” il proprio Regolamento con l’espungervi il § XIII, «ritrovato essendosi in qualche parte non corrispondere a que’ diritti»²⁰. Peraltro,

¹⁹ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, buste nn. 92 e 119, parti citate edite in Tavilla, 2000, pp. 102 ss.

²⁰ La vicenda veniva definita con ducale Chirografo del 26 Maggio 1767, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. GG, n. 1226, edito anche in Tavilla, 2000, pp. 491-493. Se ne riporta la disposizione d’interesse: «... ritrovato essendosi in qualche parte non corrispondere a que’ diritti che ... debbono godersi ed essere preservati alli nostri vassalli, quindi con lo stesso amore della verità e giustizia, che non permette pregiudizio agli altrui diritti, ... sentiti previamente li feudatarii ed il nostro ducal Fisco, di combinare le provvidenze che ugualmente servino alla più regolare amministrazione di giustizia nelle cause criminali de’ feudi ed alla competente conservazione delle giurisdizioni feudali, liberando però li feudi e curie feudali dalla

dal dispaccio dei Segretari di cui sopra si ricava che era legittimo per il Duca, a certe condizioni, intervenire direttamente nello Stato mediato. Il che impone di verificare quali fossero le reali prerogative dei vassalli e quali le ipotesi in cui il Principe poteva ingerirsi appunto nel governo dei feudi.

Prima di accingerci a fare ciò, e per esaminare con maggior contezza l'aspetto di novità di quel § XIII che tanto clamore destava, va aggiunta un'ulteriore premessa. In particolare, deve osservarsi – ancora in via meramente ricognitiva – che l'operato degli organi ducali e quello delle istituzioni feudali non era mai stato in verità privo di interferenze reciproche. Esso, in più circostanze, si risolveva in un'attività unitaria, o comunque largamente sovrapponibile, sotto determinati profili e in specifiche materie.

Già la magistratura dell'Uditore (poi Congregazione) Criminale, per restare alla giustizia penale amministrata a livello locale, aveva ricoperto un significativo ruolo di "supervisore" in quest'ambito²¹. Da sempre, inoltre, vi erano specie di cause che, o *ratione personae* o *ratione materiae*, erano sottratte, almeno potenzialmente, alla cognizione degli stessi vassalli²². Soprattutto, però, si

soggezione alle sopraccennate leggi, e precisamente al regolamento 12 settembre 1763, e quelle e questo, per rapporto ai feudi medesimi, dichiarando e moderando con le provvidenze che saranno qui sotto estese ed a cui diamo forza di legge perpetua e invariabile ...». Peraltro, può essere utile rilevare come già con il dispaccio del 10 Maggio 1766 (in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 94) il Duca avesse ordinato di sospendere ogni intromissione nell'amministrazione della giustizia nei feudi: «Riflettiamo però in questa materia essere notabilissimo inconveniente che alcuni de' Nostri Ministri, anche di quelli costituiti ne' primi gradi, abbiano assunte amministrazioni di Feudi, ed ingiungiamo alli Nostri Segretari di avvertire tutto il Nostro Ministero di doversi immediatamente dimettere da tali commissioni, intendendo fin d'adesso rivotato, ed abolito qualunque permesso da Noi datone in addietro implicitamente, o esplicitamente, cosicché d'ora in avanti niuno de' Nostri Ministri di qualunque grado, o condizione potrà più ingerirsi dell'amministrazione, o direzione di Feudi di chicchesia Feudatario sotto alcun colore, o pre.sto, a meno di una espressa Nostra immediata permissione, che riserveremo solo a que' pochissimi casi, che crederemo meritare di essere da Noi distinti».

²¹ Le figure dell'Uditore Criminale Generale e quella della Congregazione Criminale – entro la quale il primo confluiva – venivano istituite, rispettivamente, nel 1738 e nel 1755. Si trattava di organi del governo centrale muniti di autorità su tutti i giudici dello Stato, sia «immediato» che «mediato», con la sola, logica eccezione di quelli afferenti alle magistrature centrali. In particolare, all'Uditore e poi alla Congregazione Criminale era affidato il compito di supervisionare i processi istruiti per i reati più gravi, detta funzione concretandosi finanche nel potere di integrare le investigazioni (cfr. in merito Santini, 1987, pp. 83-85).

²² Così era, ad esempio, per le *miserabiles personae* (anziani, malati, pellegrini, forestieri, enti ecclesiastici, minori, vedove, etc.), che potevano invocare in ogni momento il privilegio del foro stabilito dalla *Lex unica* di cui in C.3.14.1 (*l. Si contra, Quando imperator*): cfr. Tavilla, 1998, p. 180, nt. 14, anche per una relativa bibliografia. Fra le

segnala la sistematicità dell'ipotesi di 'doppia conforme' (*duplex sententia*) emessa dai tribunali feudali nelle cause civilistiche. In questo caso, era agli organi di diretta emanazione ducale che i sudditi potevano ricorrere chiedendo la revisione della sentenza, benché in generale fosse il feudatario a poter emettere decisioni a proprio piacimento nel territorio di sua titolarità²³. Tale pronuncia, fra l'altro, era istanza inquadrabile nelle attribuzioni ordinarie del Consiglio di Giustizia (pur trattandosi di rimedio processuale in sé di natura straordinaria). Non faceva invece parte di quelle del Consiglio di Segnatura, che costituiva il depositario immediato della volontà sovrana. Interessante, in altri termini, che in questo settore la sovrapposizione tra gli ordinamenti feudali e quello ducale prescindesse da qualsiasi nota di eccezionalità²⁴.

Spostandoci poi nella materia fiscale, accadeva frequentemente che i giudicanti feudali fungessero da organi periferici del centro, posto peraltro che le investiture erano solitamente molto attente a precisare le *regaliae Fisci* da concedere al feudatario e, soprattutto, a quelle da riservarsi in capo al Duca²⁵.

Sempre in questa prospettiva unitaria, vi erano sempre state, poi, provvisori ducali e feudali in materia 'economica'²⁶ che potevano dirsi equivalenti e

ordinarie, plurime eccezioni alla competenza giudiziaria feudale *ratione materiae* vi erano invece le composizioni di delitti e le cause per il crimine di lesa maestà e blasfemia. Così la dottrina di diritto intermedio, tra cui, per tutti, G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus, eorum Imperio, & Iurisdictione*, Venetiis, Balleonium, 1667, Lib. IV, Cap. XVI, p. 246-249, §§ 214 ss., il quale annoverava ben quaranta categorie di cause – civili e penali – sottratte normalmente alla potestà dei feudatari. Per una sintetica panoramica sui casi di competenza diretta degli organi ducali, è utile, inoltre, il rinvio a Tavilla, 2006, pp. 53-57.

²³ Più nel dettaglio, *infra*, § 6.

²⁴ Cfr. Tavilla, 2002, pp. 62 ss. e 175 ss.

²⁵ Di seguito un esempio soltanto, la Supplica del 9 Luglio 1792 diretta per il tramite di Tommaso Ferdinando Bavelli – Governatore e Vice-Marchese del feudo di Vignola (di titolarità della famiglia Boncompagni Ludovisi, Antonio II ultimo Marchese) – al Duca Ercole III, mediante il canale del Supremo Consiglio di Economia. Da tale istanza, si evince bene quanto si andava illustrando, ossia che il Governatore di Vignola, nominato e dipendente dal feudatario, nonché suo vicario, fungeva nel settore in esame da pseudo-funzionario (anche se il termine è in sé forse riduttivo) dello Stato centrale e, cioè, di un diverso centro politico. In ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Controllo sulle Comunità, busta n. 141: «La dettagliata relazione avanzatami dal Podestà di Savignano, e l'unitivo pubblico Partito, assicurano della verità, e giustizia dell'esposto, e supplicato rispettivamente da quella Comunità nel congiunto suo Memoriale, in cui s'implora il Sovrano permesso d'imporre un Taglione sopra i singoli Boccatizzati, onde rimborsarsi della spesa che, con il bilancio della cassa comunitativa, annualmente le occorrono nell'attuale sistema del prezzo del sale, per le condotte, distribuzioni e calo del medesimo. A miglior Lume de' fatti rassegno tutto rispettosamente al Supremo Magistrato delle SS.rie VV.e III.me, e mi pregio d'inchinarmi con infinita venerazione delle SS.rie VV.e III.me».

²⁶ In senso etimologico, il termine aveva un'accezione molto ampia e variegata e non indicava soltanto la materia finanziaria. Sul punto, si dirà qualcosa di più *infra*, § 6.

sovrapponibili. Si veda, del resto, che cosa ancora segnatamente ribadiva il Codice Estense nel 1771:

per il migliore Governo, e Reggenza dei loro sudditi, e delle predette giurisdizioni [i feudatari] potranno fare quegli ordini, Rescritti, e Determinazioni, che troveranno a proposito, eseguirle, e farle eseguire, e per la loro piena osservanza imporre contro i trasgressori quelle pene, e multe che riputeranno adeguate, e convenienti²⁷.

Proprio sulla base di una siffatta, generale competenza, è possibile citare ad esempio uno tra i molti provvedimenti relativi all'annona emesso nel Marchesato di Vignola nel 1590; provvedimento avente pari tenore a quello del Duca Francesco III di oltre centocinquant'anni successivo (per maggiore scorrevolezza di lettura li si riporta entrambi in nota)²⁸.

²⁷ *Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima* (di seguito *Codice*), Modena, Società tipografica, 1771, Lib. III, Tit. II, § X.

²⁸ *Grida sopra le biade* emanata dal Governatore Generale del Marchesato di Vignola nel 1590, ove si affermava: «Volendo provveder l'illustre et molto Eccellente Giuseppe Torre Nobile Lucchese generale Governatore del Marchesato di Vignola, che in quest'anno non si facciano granari delle robbe da vivere, che nascono nel Marchesato con molto danno delli poveri, ... et per soccorrere al bisogno delli poveri più che sarà possibile, inherendo alla commissione sopra ciò havuta da S.E. Ill.ma [il Marchese Giacomo Boncompagni]; pertanto con la presente sua pubblica Grida, et bando, qual vuole inviolabilmente osservata da ogni sorte di persona, così terriera, come foestiera, privilegiata o no, essente o no, che habiti o no in detto Marchesato, prohibisce comprare qualsivoglia sorte di grani, o che altra biada si sia, per rivendere, o far granaro, et questo sotto la pena di Et perché meglio si possa provvedere a quanto sarà necessario a beneficio delli poveri, ordina et comanda esso Illustre Signore Governatore ad ogni sorte di persone, etiam che privilegiata, o essente ..., che ... debba haver dato in nota al suo Cancelliere ogni quantità, et qualità di grano, biada, legumi, o che altra cosa si sia necessaria al vivere humano ...» (Società vignolese di Storia Patria ed Arti Belle (ed.), *Statuti e Leggi per il Marchesato di Vignola*, Vignola, Monti, 1877 (rist. dell'originale del 1616), pp. 106 ss.). Si connota per l'analoga struttura il provvedimento ducale, la *Grida generale sopra le biade. Con alcune nuove Provvvisioni su tale materia*, Modena 23 Luglio 1751, in ASMò, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. AA, n. 566, che pare utile riportare almeno in parte di seguito: «Volendo il Serenissimo Sig. Duca Padrone togliere la confusione che deriva dalla multiplicità, e diversità delle Gride pubblicate in varj tempi sopra le Biade, ha risoluto d'unire tutte nella presente, le Provvvisioni vigenti in tale materia. Comanda pertanto S.A.S., che ciascheduno di qualsivoglia grado, sesso, età, e condizione niuno eccettuato debba ogn'anno per tutto il Mese d'Agosto aver data in iscritto nota distinta, e sincera di tutti li Grani, e Biade, che si trova ad avere Le denunzie dovranno dentro il termine suddetto esser date in iscritto come sopra, rispetto alla Città di Modena, Reggio, Mirandola, Carpi, e Correggio, e loro Distretti alli Cancellieri delle Città suddette E rispetto agli altri Luoghi dello Stato, tanto mediato, che immediato, dovranno darsi dette Denunzie a' Cancellieri, e Notari de' Governatori, e Giudicanti delle Città, Terre, e Castelli rispettivamente terminate le denunzie dovranno gli Ufficiali de' Luoghi tanto mediati, quanto immediati mandar subito alla Congregazione dell'Abbondanza

Nell'ambito, allora, dei diversi tipi di atti passati in rapida rassegna, i feudatari (e per estensione le strutture di governo da essi predisposte) finivano per fungere da appendici delle istituzioni centrali, ponendosi non in termini di alternatività con queste ultime, ma di unitarietà. Essi conservavano purtuttavia intatta, per diritto d'investitura, la loro qualità di referenti diretti e immediati del Sovrano nelle circoscrizioni d'afferenza. In questo senso, è del tutto significativo che le fonti non rechino traccia di distaccamenti periferici di quegli organi centrali di governo cui i feudatari, nei settori indicati, avrebbero altrimenti dovuto fare riferimento per l'espletamento delle funzioni in questione. Questo, d'altra parte, è ciò che ci testimonia una preziosa fonte del Marchesato di Vignola, spiegando come, nei casi in cui al Principe era consentito l'intervento nelle giurisdizioni feudali, i titolari di queste conservassero il ruolo di meri «consultores», subordinati alle istituzioni ducali.

Plenam itaque D. Marchio noster tam in civilibus quam in criminalibus hic per Gubernatorem suum, aliosque justitiae ministros exercet jurisdictionem, exceptis dumtaxat causis ad Cameram Ser. Mutinae spectantibus pro commissis circa datia et vectigalia, in quibus lusedicentes DD. Feudatariorum possunt procedere tamquam consultores Camerae praedictae usque ad sententiam seu decretum definitivum exclusive, quod antequam proferant tenentur eorum votum cum relatione causae ad Ducalem Cameram transmittere et eorum expectare sanctionem, et secundum eam judicare²⁹.

Ma – si noti – «sunt etiam aliqui casus in quibus Princeps ob neglectam a Feudatariis justitiae administrationem avocat, ne delicta maneant impunita;

della Città di Modena in compendio la nota delle Bocche delle Biade, e delle Castagne, che saranno state denunziate, la qual Congregazione avrà il carico di umiliarne simile generale ristretto a S.A.S. Dichiarò S.A.S. che niuno, quantunque privilegiato di qualsiasi esenzione ... s'intenda eccettuato dall'osservanza della presente Grida, poiché *per motivo della pubblica causa, ed utilità dello Stato*, toglie, e leva a quest'effetto qualsiasi privilegio, ed esenzione, volendo che tutti indifferentemente ubbidiscano Li giudici di queste contravvenzioni saranno li Signori Fattori Generali nella Città, e Distretto di Modena, e nelle altre Città, e Terre i Giudicenti de' Luoghi *come Delegati del medesimo Tribunale Camerale*. ... Vuole per ultimo S.A.S. che la presente Grida *come ordinata al bene universale di tutti*, obblighi ognuno tanto dello Stato immediato, quanto mediato, e gli Uffiziali e Feudatarj medesimi ...» (i corsivi sono aggiunti). Si noti, peraltro, che la tradizione delle Congregazioni dell'Abbondanza è del tutto risalente: cfr. ad esempio, per lo Stato della Chiesa, le bolle *Immensa Aeterni Dei* e *Abundantes divinae* di Papa Sisto V (22 Gennaio 1588 e 16 Marzo 1588, per cui è possibile rinviare a Moroni Romano, 1840, vol. 1, *Annona, ad vocem*; per la lunga storia estense, cfr. invece Cazzola, 1971, pp. 548-549, e Rombaldi, 1995, pp. 72 ss.

²⁹ D. de Bellois, *De Vineolae moderniori Statu chronica enarratio*, 1704, in A. Plessi (ed.), *De Vineolae moderniori statu chronica enarratio Doct. Clerici Dominici De Bellois (Anno MDCCIV) notis ac documentis illustrata et aucta Municipii Vineolensis cura et espensis edita*, Bononiae, Zanichelli, 1872, p. 31.

super quibus adest quaedam vulgata Ducalis Constitutio nuncupata Borsiana»³⁰. La fonte ricordava cioè che, nelle ipotesi in cui era necessario per rimediare ad una scorretta amministrazione della giustizia, il Duca aveva la possibilità di incidere sulle prerogative giurisdizionali del feudatario non solo in via di eccezione³¹, ma anche *stabilmente*. Si colleghi ora questo dato a quanto è precedentemente parso di poter rilevare, vale a dire al fatto che le attribuzioni dei vassalli non sembravano rappresentare di per sé l'oggetto del Regolamento del 1763 (o perlomeno non l'oggetto immediato). Se dunque esistevano da lungo tempo nessi stabili tra l'ordinamento ducale e quelli feudali, bisogna indagare più a fondo per accertare lo iato tra la casistica appena delineata e gli effetti della novella legislativa del 1763. Novella che, invece, tanta sollevazione provocava e che – come sopra anticipato – tanto di inedito faceva vedere alla storiografia.

3. La novità del Regolamento del 1763 e la persistente pluralità dei centri di potere

Nello studio delle peculiarità del Regolamento del 1763 si possono prendere le mosse da un più tardo dispaccio del 1779 diretto al Duca. In esso il Segretario di Stato Francesco Fabrizi commentava una doglianza dei feudatari per molti aspetti analoga a quella che gli stessi avevano presentato nel 1766 e della quale si parlerà a breve. Nel Codice Estense, infatti, si era concepita in maniera fortemente estensiva la competenza del Supremo Consiglio di Giustizia in ambito penale nel caso in cui i delinquenti nello Stato mediato si fossero poi rifugiati nei territori immediati³². In proposito, il Fabrizi osservava segnatamente che non era sufficiente assicurare ai feudatari la titolarità dello *ius puniendi* quando poi, di fatto, se ne precludeva loro l'esercizio.

... la integrità e la continenza del territorio infeudato non essendo di grande estensione ..., ne succede per lo più che i rei, dopo di avere commesso un delitto nel feudo, assai facilmente si sotragono con una fuga immediata dalla giurisdizione feudale col rifugiarsi nel dominio immediato. E di qui ne nasce che quallora venissero escluse le istanze del feudatario che ne reclama la remissione e consegna, sarebbe lo stesso che spogliarlo indirettamente della giurisdizione punitiva ad esso lui accordata dallo spirito e dalla lettera della sua investitura, in forza della quale si trova egli insignito del mero e misto impero e della facoltà di

³⁰ Ivi, p. 32.

³¹ Come invece a fronte di «denegata giustizia et agravio evidente».

³² La doglianza era riferita alla disposizione di cui al *Codice*, Lib. IV, Tit. III, § IX: «Così pure allor quando alcuno delinquesse nelle Terre, e Luoghi de' predetti Feudatarj, e Vassalli, e quindi si rifugiasse in alcuna Città, Terra, o Luogo del Nostro Stato Immediato, né più né meno la cognizione, e punizione di tal delinquente ove trattisi di pena afflittiva, o pecuniaria come sopra, spetterà privatamente al detto Consiglio Supremo di Giustizia, né sarà luogo a veruna remissione ad istanza de' suddetti Feudatarj, o de' loro Giudici, siano del Luogo del commesso delitto, o siano dell'Origine, o del Domicilio».

punire tutti i facinorosi ...³³.

A dispetto, in verità, delle parole del Fabrizio, dalle quali potrebbe immaginarsi che tale articolo del Codice Estense recasse una disciplina particolarmente innovativa, la normativa sui fuggiaschi era in realtà tutt'altro che di nuovo conio. Già il Duca Borso, nella antica *Constitutio* del 1457, che abbiamo visto richiamata dalla fonte vignolese di inizio Settecento, si era espresso in termini identici a quelli poi tradotti in volgare e impiegati al citato § IX del Codice.

Et idem fieri, & observari providemus per eosdem Potestates Nostros praemissarum Civitatum [Mutinae et Regii] ut praemittitur contra, & adversus delinquentes in Terris, & locis praefactorum nobilium castellanorum nostrorum, & confugientes ex ipsis locis & terris ad jam dictas Civitates [Mutinae et Regii], Terras, & loca eisdem obedientia ut praefertur, ut talium delinquentium, & sic confugientium cognitio, & punitio ad ipsos Nostros Potestates spectet, & pertineat, nec hoc casu alicui remissioni locus sit instantibus dictis Nobilibus ad loca delicti perpetrati vel originis, vel domicilii eisdem nobilibus quovis modo subjecta³⁴.

³³ Promemoria di Francesco Fabrizio del 31 Maggio 1779, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 126. Testo edito per esteso anche in Tavilla, 2000, p. 368, nt. 149.

³⁴ La Costituzione Borsiana del 1457 era fatta ripubblicare da Francesco III già con Decreto del 4 Marzo 1754 (in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, n. 679). Fra l'altro, con quel provvedimento ne estendeva l'efficacia a tutti i compositi 'Stati' estensi, immediati come mediati, mentre prima essa era limitata invece ai Ducati di Modena e Reggio ed ai feudi ivi ubicati (ne era escluso, quindi, il Ducato di Ferrara dove la corte estense all'epoca risiedeva). La legge data da Borso confluiva quindi nel *Codice*, Lib. IV, Tit. III, §§ VII ss., nel quale si trova trascritta in volgare praticamente parola per parola. Di seguito si riportano più in ampio i passi della Costituzione corrispondenti al § IX del Codice, unitamente ad alcuni preliminari considerando che ritroviamo al § VII della raccolta codicistica e, altresì, alla previsione di cui al § VIII sempre del Codice: «Animadvertentes quantum nos deceat justitiam colere, ... & providere ne delicta quae saepius committuntur in Ducatu Nostri Mutinensi, & Regino etiam in Terris, & locis quae nostri Nobiles, & Castellani inibi a Nobis qualitercumque tenent, & recognoscunt remaneant impunita; Quod frequenter accidisse didicimus ex confugio ipsorum delinquentium de loco perpetrati criminis ad alia Loca Nostra, & nobilium nostrorum praemissorum ex distinctione jurisdictionis eorundem locorum tutelam, & franchisiam praetendentium, Cupientes modum ponere, quo hujusmodi facinora Attendentes quoque quod pro jure, & superioritas Nostrae, quam in Universo Ducatu, dictorumque nobilium nostrorum Terris ... nos habere dignoscimus, regularitas eorum omnium pro communi bono, & juris observantia ad nos pertinet, hac lege in perpetuum valitura statuimus, & ordinamus [cfr. § VII cit.], quod si quis delictum aliquod commiserit in Civitatibus Nostris Mutinae, & Regii, eorumque Territoriis, Terris, & locis ipsis obedientibus, & inde fugiens se transtulerit ad Terras, & loca Nobilium praefactorum in Ducatu praemisso non sint de caetero tuti nec securi inibi; Quin immo ad omnem requisitionem Potestatum nostrarum dictarum Civitatum, Terrarum, & Locorum ut supra praesentium, & qui pro tempore praefuerint, quae de ipsis delinquentibus dandis seu

La Costituzione Borsiana è ricca allora d'interesse per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, l'epoca "non sospetta" di essa ci segnala che restrizioni *stabili* all'autonomia dei feudatari, anche tutt'altro che indifferenti, non erano di per sé cosa nuova e legata ad un processo di inedito accentramento politico del XVIII secolo. Inoltre – ed è invero questo l'aspetto che ci preme adesso sottolineare –, le limitazioni alle prerogative feudali erano messe in atto senza pregiudicare la titolarità delle stesse in capo ai vassalli, ma regolamentandone le concrete possibilità d'esercizio.

Tenendo ferme queste due linee d'indagine, appare ora possibile accostarsi più da vicino al testo del Promemoria di doglianza dell'Aprile 1766, con il quale i feudatari contestavano ufficialmente il § XIII del Regolamento del 1763. Nell'occasione, in particolare, facevano presente al Duca che essi,

per la natura delle loro investiture ..., godono l'insigne prerogativa di non dipendere in tutto ciò che o per la giustizia o per la generale economia dello Stato o per qualunque altro titolo può spettare le loro giurisdizioni, se non se dal loro Sovrano, dal cui immediato oracolo o per il canale della Segreteria di Stato ricevevano gli ordini e le leggi, restandone poi ai feudatari unicamente addossato l'adempimento³⁵.

remittendis ad se fiat vel per eorum litteras vel per nuntium indilate dentur, & remittantur ad eos nostros Potestates, ut reperti culpabiles convenientibus poenis plectantur [cfr. § VIII cit.]. Et idem fieri, & observari providemus per eosdem Potestates Nostros praemissarum Civitatum [Mutinae et Regii] ut praemittitur contra, & adversus delinquentes in Terris, & locis praefaatorum nobilium castellanorum nostrorum, & confugientes ex ipsis locis & terris ad jam dictas Civitates [Mutinae et Regii], Terras, & loca eisdem obedientia ut praefertur, ut talium delinquentium, & sic confugientium cognitio, & punitio ad ipsos Nostros Potestates spectet, & pertineat, nec hoc casu alicui remissioni locus sit instantibus dictis Nobilibus ad loca delicti perpetrati vel originis, vel domicilii eisdem nobilibus quovis modo subjecta [cfr. § IX cit.].» (*Constitutio*, pp. 3-5 Decreto 4 Marzo 1754 cit.).

³⁵ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 94; già edito in Tavilla, 2000, p. 137, nt. 225, il quale ne reputa datazione molto probabile appunto l'anno 1766. Giova peraltro trascrivere integralmente il testo del citato Promemoria diretto ai Segretari di Stato: «Illustrissimi Signori, i feudatari di S.A. Serenissima hanno l'onore di rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime che, tanto per la natura delle loro investiture e l'origine dei loro feudi che per la costante susseguita osservanza di più secoli, godono l'insigne prerogativa di non dipendere in tutto ciò che o per la giustizia o per la generale economia dello Stato o per qualunque altro titolo può spettare le loro giurisdizioni, se non se dal loro Sovrano, dal cui immediato oracolo o per il canale della Segreteria di Stato ricevevano gli ordini e le leggi, restandone poi ai feudatari unicamente addossato l'adempimento. Rappresentano inoltre che, diriggendosi al presente quasi tutti i detti ordini e provvidenze a dirittura ai giurisdicenti dei feudi, con preferire affatto in simile guisa i feudatari, come se tali non fossero, non solo vien loro tolta una così antica e pregevole distinzione, ma sono di più resi di condizione assai peggiore a quella dei governatori stessi dello Stato, assai di rado declinati per la esecuzione degli ordini che sono da effettuarsi nei rispettivi loro governi,

Per comprendere appieno la novità portata dalla riforma in esame si deve fare riferimento a due libelli nei quali venivano compendiate le ragioni giuridiche a sostegno delle querele feudali. Si tratta degli opuscoli a stampa intitolati, il primo, *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, in volgare e dall'autore anonimo; il secondo, in lingua latina, *Mutinensis jurisdictionis pro Feudatariis mutinensibus cum Serenissimo Ducali Fisco*, redatto dall'Avvocato romano Filippo Durani (di cui in precedenza s'è già citato il *Summarium* allegato a tale memoria)³⁶.

Ciò che in essi si evidenziava era la «materialis novissimae hujus Legis conceptio»³⁷, che veniva identificata a partire dalla tradizionale ampiezza delle formule d'investitura con le quali i feudi estensi erano tendenzialmente concessi. Ampiezza che l'impostazione di fondo della nuova normativa veniva a mettere, appunto, in discussione. Fra i vassalli del Duca di Modena, il Marchese di Vignola era forse il più potente e influente, e la di lui famiglia – il casato dei Boncompagni – aveva acquistato la giurisdizione in parola ancora nel 1577³⁸, con le prerogative che conviene almeno in parte riportare.

Cum onnimoda Jurisdictione cognoscendi & deffiniendi, ac Judices etiam cum clausulis summarie [*sic*], simpliciter, & de plano, omni Appellatione remota, aliisque sibi benevisis ad cognoscendum, & definiendum, deputandum omnes & singulas Civiles, & Criminales, mixtas, & cujusvis generis Causas in primis, & ulterioribus quibusvis Instaantiis usque ad totalem ipsarum Causarum expeditionem, ac absolutum, & ultimum dictarum Casusarum finem, & amplissima facultate, & balia quaecumque dicto Illustriss., & Excellentiss. Domino Emptori, & Feudatario, ac suis Descendentibus videbuntur pro expeditione, & cognitione dictarum

quando per le ragioni addotte i feudatari sono forniti di facultà e di diritti tanto più ampi e riguardevoli di quelli. A scampo dunque di svantaggi così rilevanti e di altri che ne potessero mai ridondare in appresso, giacché persino i corpi più infimi ed i ministri più inferiori dei dicasteri vanno avanzando i loro ordini ai mentovati giurisdicenti, pregassi istantemente dai detti feudatari le Signorie Vostre Illustrissime acciocché venga ripristinata con la primiera invariabilità l'antecedente costante pratica di loro diriggere immediatamente qualunque siasi ordine sovrano e qualunque siasi altra provvigione che esigessero le incombenze degli altri magistrati e ministri subalterni, debbano comunicare alle Signorie Illustrissime tutte le loro occorrenze e che dal Supremo Consiglio di Signatura debbano partire tutti i rispettivi ordini, per così darne ai medesimi gli eccitamenti necessari, ed il tutto per il mezzo delle Signorie Vostre Illustrissime, secondo la passata pratica, secondo che di sopra si è esposto, che non mancheranno essi feudatari di porre in opera ogni loro attenzione e studio, affinché vengano puntualmente eseguiti».

³⁶ ASCVignola, Archivio marchionale – Cause civili e criminali, busta n. 36, *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, Bologna, Istituto delle Scienze, 1765 (ma ve n'è una copia anche in ANSLA-Mo, Archivio, Atti e sentenze, busta 7, n. 24); ANSLA-Mo, Archivio, Atti e sentenze, busta 7, n. 25, F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis pro Feudatariis mutinensibus cum Serenissimo Ducali Fisco*, Parmae, Montiana, 1766. Si accenna a tali documenti in Tavilla, 2000, p. 126, nt. 202.

³⁷ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 8.

³⁸ Cfr. Tavilla, 2000, p. 127.

Causarum, & pro regimine dictorum Subditorum, rescribendi ordinandi, statuendi & exequendi, & plenissima potestate tam mulctas & poenas ipsas etiam Capitales cujusvis generis, etiam in atrocissimis, sive ante, sive post condemnationem, remittendi, & quasvis gratias faciendi ...;

Ita ut Marchionatus, & loca ipsa sint Territorium de per se exemptum, & liberum a Jurisdictione quorumvis Magistratum ipsius Serenissimi Domini Ducis; & cum Bonorum Confiscatione, omnibusque, & singulis, & cujuscunque generis Regalibus, Juribus &c.;

Cum omnibus & quibuscunque Insignibus, Privilegiis &c. quibus Marchiones Nobiles & antiquissimi Cum juribus, quibus alii Marchiones praedicti Serenissimi Domini Ducis, nec non Sacri Rom. Imperii, & cujuscunque insignioris, & clariori gradus &c.³⁹.

Si tratta, come si comprende, di quella medesima latitudine di attribuzioni che già si è rinvenuta in altri, ed anche successivi, patti d'investitura. Nelle *Ragioni per il Marchesato*, poi, si sottolineava segnatamente – citando Johannes Voet⁴⁰ – che quella capacità «cognoscendi & deffiniendi ... omnes & singulas Civiles, & Criminales, mixtas, & cujusvis generis Causas» era il portato primo del *merum imperium*⁴¹. Tale categoria dogmatica, infatti, «non ... in solo consistit naturali facto animadversionis, sicut omnis deesset Jurisdictio, sed magis in animadvertendi potestate, cui conjuncta est potestas examinandi, condemnandi, vel absolvendi, causa cognita, reos criminum, sicut praecedens Causae cognitio, & examen indissolubili nexu huic cohaeret Imperio»⁴². Pertanto, «la cognizione anzi delle

³⁹ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 4.

⁴⁰ J. Voet, *Commentarius ad Pandectas in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, Jus etiam odiernum, & praecipuae Foris quaestiones excutiuntur*, Coloniae Allobrogorum, Fratres de Tournes, 1778, Tomus Primus, Lib. II, Tit. I, *De Jurisdictione*, § 40.

⁴¹ La locuzione, che non compare nei passi citati del rogito d'investitura del feudatario di Vignola e tratti dal libello *Ragioni per il Marchesato*, era incontrovertibilmente sottointesa, stante e la rilevanza di quel feudo, e l'attribuzione di tale modulo di potere pubblico a feudi di dimensioni, importanza e antichità affatto minori. Questi rilievi rendono, quindi, oltremodo superfluo recuperare direttamente l'atto di investitura *de quo*.

⁴² *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 6. Cfr. la lunga tradizione della glossa, ripresa poi da Bartolo da Sassoferrato, *Super prima ff. veteris. Expolita commentaria domini Bartoli de Saxo ferrato ... in primam partem digesti veteris [etc.]*, ad I. *Imperium*, ff. *De jurisdictione omnium iudicum*, Venetijs, Baptistam de Tortis, 1526, c. 48v, § 3: «iurisdictio est potestas de iure publico introducta cum necessitate ius dicendi et aequitatis statuendae Seq[ui]tur ... iudicandi». In tema, non può non rinviarsi a Costa, 2002, pp. 121-122 e 160; sulla accezione (richiamata nel libello del 1765) di *merum imperium* inerente all'ambito dell'amministrazione della giustizia penale, C. Loyseau, *Traite des Seigneuries*, Paris, Abel l'Angelier, 1610, Cap. X, *Des petites seigneuries ou*

Cause è il principale, e più nobile soggetto della Giurisdizione, e la facoltà di comandare, di costringere, o di mandare ad esecuzione le Sentenze è un puro attributo». La «definizione della Giurisdizione» era, del resto, quella di «potestas publica judicandi, seu exequendi Causas sive Civiles, sive Criminales»⁴³. Immediato riusciva quindi il confronto tra le prerogative feudali risultanti da una simile investitura e quelle residue a seguito dell'intervento riformatore del 1763:

Se adunque, giusta la disposizione della nuova Legge, i Giudicenti del Feudo di Vignola fossero obbligati ad attendere nelle Cause Criminali il Voto risolutivo d'un Consiglio di Giustizia, verrebbe la cognizione delle Cause a dipendere dal Consiglio medesimo, e non resterebbe più libera al Feudatario, secondo che portano le suddette Convenzioni ..., o per lo meno diverrebbe cumulativa, anzi soggetta al Consiglio.

... Il Feudo di Vignola, colla dipendenza dal suddetto Consiglio, non sarebbe più separato dagli altri Stati di Sua Altezza Serenissima, e indipendente da qualunque Magistrato, come lo vogliono le già riferite espressioni = *Ita ut Marchionatus ...* =. E cesserebbe inoltre d'essere insignito delle sublimi qualità de' più nobili, ed antichi Feudi del Sacro Romano Impero⁴⁴.

simples iustices, § 7, il quale distingueva tra bassa (*iurisdictionis*), media (*mistum imperium*) e alta (*merum imperium*) giustizia. In questo senso, si veda, per una sintesi, C.D. Du Cange, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quaestore, Parisiis, Oliva Caroli Osmont, 1733, Tomus Tertius, ad vocem Imperium, Merum et Mixtum Imperium*, pp. 1338-1339: «Saepissime in veteribus Instrumentis occurrit ad significandam onnimodam Justitiam, altam uti vocant, & bassam ...». Cfr. il percorso di ricostruzione dottrinale di cui in Mannori, 1990, *Parte prima*, ma in particolare pp. 371-372 e 401-404, ove si chiarisce l'ipponimia dell'*imperium* magistratuale (anche *merum*) rispetto al genere più ampio della *iurisdictionis*, ossia all'*ordo iuris*. Alla definizione di *merum imperium* come, al contrario, potere riservato al Principe si farà invece qualche cenno *infra*, § 5.

⁴³ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 5.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 4-5; in senso del tutto analogo, F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 14, che fra l'altro vi si richiama: «Satis igitur erit comparare novissimum Edictum, ut omnia uno ictu abolita comperiantur: Statim ac enim adire ex eo necesse est Supremum Consilium – nelle Cause, in cui potesse entrare pena afflittiva, ò pecuniaria grave –, & ita insuper illud adire, ut Feudatarius debeat unusquisque percipit actum de Criminalibus Causis usque ad ultimam animadversionem judicandis, & actum de Gratiis antea, & post ipso delatae querelae vestibulo Judices Feudales – debbano far capo al Supremo Consiglio – completisque ex ejus ordine probationibus – debbano trasmettere al detto Consiglio il loro Voto unito al Processo –, & tandem coacti sunt pro norma inalterabili futurae pronunciationis – attendere dal Consiglio medesimo il sentimento risolutivo –, idque summatim idem est, ac materialiter pandere id, quod Ducali Consilio decernere lubeat, & non Jurisdictionem Feudalem, sed ne ejus quidem Jurisdictionis larvam retinere, ut optime probant Scripta pro Feudatariis doctissimè jam elaborata [Vide Ragioni per il Marchesato di Vignola] ...».

Il § XIII del Regolamento del 1763 aveva, dunque, come conseguenza precipua non tanto quella di istituire alcune eccezioni – che potremmo definire “esterne” – all’esercizio di una funzione pubblica obbiettiva che, comunque, rimaneva stabile appannaggio dei vassalli. Quanto, soprattutto, quella di scavalcare gli stessi in un ambito che restava solo nominalmente, a quel punto, di loro esclusiva competenza, ma che gli veniva poi precluso, di fatto, di gestire in autonomia. Nel senso or precisato, si può concordare con i feudatari nell’asserire che il § XIII andava a intaccare la prerogativa rivendicata dai medesimi di costituire gli unici referenti ed esecutori della volontà ducale all’interno dei loro confini territoriali. Un simile privilegio dei vassalli trovava inoltre conferma anche in importante dottrina feudista, che confermava come «*alias eorum iurisdictioni praeiudicaretur*»⁴⁵. D’altro canto, se tutti gli effetti del § XIII si fossero ridotti ad una questione di cognizione su certe categorie di cause giudiziarie – ovverosia di astratte attribuzioni –, ciò non avrebbe costituito una vera novità e nemmeno un qualche cosa di anomalo rispetto alla tradizionale dialettica con l’ordinamento ducale. Ma v’era in questa novella del 1763 un qualcosa che la distanziava, almeno in parte, anche dalla antica Costituzione di Borso. Pure essa aveva fortemente limitato il potere feudale, ma lo aveva fatto incidendo *ab externo*, non sulla titolarità di quel potere, bensì sulle sue stabili possibilità di esercizio. Il nuovo Regolamento, in verità, svuotava proprio quelle prerogative che il Duca – almeno stando ai sopra citati lavori preparatori – aveva cercato di preservare. E ciò perché non solo il § XIII influiva sull’esercizio delle potestà baronali in via sistematica (come anche già la normativa borsiana), ma intaccava il nucleo stesso del *merum et mixtum imperium*, come puntualmente segnalavano i libelli di doglianza. In termini ancora diversi, la generale e indeterminata capacità di conoscere e definire le cause giudiziarie – contenuto fondamentale di quei moduli di potere concessi ai vassalli – ammetteva eccezioni; a patto, però, che esse non ne pregiudicassero la sostanza trasformando in eccezione la stessa capacità feudale di cognizione.

Non si reputa tuttavia sufficiente arrestarsi alla presa d’atto di una riforma particolarmente innovativa o eccentrica persino rispetto alla lunga tradizione di diretti interventi ducali nei feudi. Non si crede, in altre parole, di poter estendere, come invece era suggerito da autorevole storiografia, quello ‘svuotamento’ delle prerogative feudali di cui nel caso di specie all’istituzione feudale in sé

⁴⁵ Cfr., e.g., G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 246, §§ 208-212: «*non possunt Comites, & Barones in delictis arduis contra delinquentes ad torturam procedere, ... nisi forte super hoc obtinuerint dispensationem a Principe Et quando ex aliqua iusta causa in huiusmodi delictis necessarium esset procedere ad compilationem processus, id fieri permittuntur praecedente voto iudicum, audito fisco. Hae tamen literae potestatis diriguntur ipsis Baronibus, & non alteri, alias eorum iurisdictioni praeiudicaretur, ut notat Anton[ius] de Ball[is] ...*»; infatti, il Barone era considerato egli stesso ufficiale regio nel suo feudo (ivi, Lib. IV, Cap. XVII).

considerata⁴⁶. In questo senso, sembra significativo che i giurisdicenti feudali non fossero stati privati dal Regolamento del 1763 della capacità di emettere formalmente in loro nome la sentenza, benché il merito della quale fosse ormai – certo – opera del Supremo Consiglio di Giustizia. Per tale ragione, non può infatti dirsi che essi fossero divenuti meri ‘consultori’ dell’organo sovrano in ordine all’amministrazione della giustizia penale, come invece in settori diversi del governo del territorio⁴⁷. Ciò non è invero elemento di poco conto, giacché consentiva logicamente di riservare in capo al feudatario (oltre agli emolumenti giudiziari) l’ulteriore pronuncia sul caso in via ‘graziosa’. Sì che, in effetti, pareva davvero raggiungersi quell’uniformazione della giustizia in tutto il Ducato «senza pregiudizio dei diritti portati dalle investiture», secondo l’auspicio presente in uno dei sopraccitati dispacci preparatori dei Segretari di Stato⁴⁸.

Seppure abbiamo verificato come un siffatto pregiudizio nella realtà ricorresse, ciò non vuol dire che l’intento ducale dovesse necessariamente rappresentare una sorta di prova di ‘centralismo’, un tentativo di cancellare centri di potere politico che, tuttavia, ancora non si riuscivano a soggiogare. Posto, cioè, che rimaneva ferma la possibilità per i feudatari di emettere a loro nome le sentenze⁴⁹, e altresì la facoltà di emanare decisioni in via graziosa, la *ratio* del § XIII sembrava essere piuttosto quella di razionalizzare un esercizio del potere reputato ‘dannoso’, ma nell’invarianza della sua plurale titolarità. Che poi l’idea si fosse tradotta in una lesione, e di spessore, dei diritti feudali non sembra essere in verità il dato assorbente per la comprensione della complessiva controversia del 1763-67, nonché della portata effettiva della riforma da cui essa era provocata. A ben vedere, dall’angolo visuale della titolarità del potere, la tanto contestata norma non procurava niente di più che la sottrazione di una nuova materia alla

⁴⁶ È di quel parere Tavilla, 2000, p. 152, con riferimento alla situazione successiva al Chirografo del Maggio 1767 che poneva termine alla controversia feudale: «La riaffermata salvaguardia “dei diritti che competono ai feudatarii in forza delle rispettive loro investiture ...” non può pertanto essere letta come un formale riconoscimento di poteri che si cercava comunque di svuotare sostanzialmente, ma come una consapevole scelta compromissoria in un delicatissimo frangente politico in cui le legittime istanze sovrane di efficienza dell’apparato giudiziario penale rischiavano di mettere in discussione assestati equilibri basati proprio sullo sviluppo vitale della dialettica sovranità-feudalità-burocrazia ducale».

⁴⁷ Secondo quel che, come già indicato, testimoniava Domenico Belloi a proposito, ad esempio, della materia fiscale.

⁴⁸ *Supra*, § 2.

⁴⁹ All’esatto opposto di quanto il Regolamento del 1763, §§ I-II e IX, prevedeva per tutti i giudici ordinari dello Stato immediato, almeno alcuni dei quali avevano, prima di quel momento, la cognizione e la potestà decisoria anche sui reati compresi nell’‘alta giustizia’. Testimoniano ciò, ad esempio, le ricerche di Campori, 1886, p. 23. Più in generale, sulle attribuzioni tradizionali dei governatori, si vedano Bedoni, 1993, pp. 160 ss., e Folin, 1997b; cfr. inoltre, sul punto, Tavilla, 2014, pp. 303-312.

cognizione dei feudatari: i crimini comportanti pene oltre una certa qual soglia. Non si trattava, dunque, *sic et simpliciter* di una perdita di potere in capo agli stessi. Il fatto che tale sottrazione di potere, benché limitata ad una categoria di crimini, costituisse un pregiudizio ai diritti dei vassalli, era legato soprattutto al contenuto di quella *'iurisdictio'* e di quel *'merum et mixtum imperium'*. Non dipendeva direttamente, cioè, dalla preclusione a conoscere di certe controversie, dal momento che già altre tipologie di queste erano riservate al Duca.

Era il medesimo § XIII, anzi, a riconoscere come la giurisdizione criminale costituisse materia «gelosa ed importante». Ciò posto, il motivo del parziale recesso ducale dal patto d'investitura non avrebbe effettivamente potuto essere che quello di una «migliore amministrazione della giustizia», secondo quanto congetturato dal Segretario Felice Antonio Bianchi nella fase di preparazione della disposizione in esame⁵⁰. S'intende: quella medesima «migliore amministrazione della giustizia» oltre tre secoli prima aveva portato a vietare le remissioni ai tribunali baronali dei delinquenti nello Stato mediato che avessero poi riparato nelle geograficamente più estese aree immediate. Una di quelle ipotesi, appunto, «in quibus Princeps ob neglectam a Feudatariis iustitiae administrationem advocat, ne delicta maneant impunita»⁵¹.

Insomma, la *ratio* ufficiale del § XIII non risultava né così nuova né, comunque, così irragionevole. Lo si evince specie ove si consideri quel che sempre il contemporaneo Domenico (de) Belloi aggiungeva con malcelata mestizia: «... sed de raro hujusmodi casus accidunt, quia temporibus istis facilius est feudatarios facere de non delicto processus, quam de delicto procedendi per eos omitti rigorem»⁵².

Tra la Costituzione Borsiana e il nostro § XIII v'è allora una incontrovertibile continuità legata all'approccio di fondo che in entrambe si adottava. Una continuità dettata da un'esigenza comune anche se in certo senso invertitasi nel mutare del ruolo della feudalità. Forse non più tanto strumento di controllo del territorio, metodo di integrazione efficace e rispettoso di locali nuclei di potere⁵³, essa, però, non aveva affatto perduto successivamente la propria vitalità, traendo linfa dallo specifico ordine giuridico di quel tempo⁵⁴. Naturale, dunque,

⁵⁰ La citazione, già sopra più genericamente riportata, è tratta in particolare dal Dispaccio del 20 Luglio 1763 del Segretario Abate Felice Antonio Bianchi (ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 119; reperibile anche in Tavilla, 2000, p. 105, nt. 143).

⁵¹ Il riferimento del passo di D. de Bellois, *De Vineolae moderniori Statu*, cit., p. 32, è – lo si ricorda – alla «*Ducalis Constitutio nuncupata Borsiana*».

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Cfr. Del Gratta, 1994, pp. 162 ss.; Folin, 1999, pp. 108 ss.

⁵⁴ Segnatamente, Fioravanti, 1990, pp. 750-751: «una straordinaria pluralità d'interessi organizzati, di poteri più o meno antichi, più o meno nuovi, in termini di corporazioni, di clientele, di comunità, di patronati, di famiglie, [...] riconoscono, non perdendo la loro distinta individualità, la necessità e l'opportunità di comuni pratiche normative impersonate anche

che il problema di base fosse, nel secolo XV ma non solo⁵⁵, quello soprattutto di consolidare il potere ducale contenendo l'attitudine centrifuga di famiglie potenti e dei loro protetti: intento che precisamente richiedeva di assicurare l'attuazione del disciplinamento penale. Risulta, specularmente, comprensibile come invece nel '700, trasformatosi almeno in parte il sostrato sociale, economico e politico, potesse essere più pressante la necessità di rimediare a quegli arbitri che urtavano con la «economica armonia» cara alle finanze⁵⁶.

Nel sottolineare questa persistente titolarità plurale del potere, il discorso che si cercherà di sviluppare non vuole certamente negare le molte espressioni di tensione unitaria. Di esse il Regolamento era esempio forse eccentrico ma, almeno in questo senso, inequivoco, così come del resto già lo era stata la *Constitutio* borsiana. Si tratta ora, quindi, di verificare la persistenza di un siffatto ordine giuridico e della sua cifra specifica: la sola in grado di restituire il reale significato alla per sé ambigua riforma del 1763. Ciò che appunto si cercherà di

dalle stesse riforme del Principe. Alla base di tutto ciò [...] c'è la crescente interdipendenza dalle altre forze in campo, la necessità di comuni punti di riferimento, [...] funzionali a rinsaldare nel presente i rispettivi ambiti di dominio, a trasformarli secondo esigenze e bisogni nuovi. La storia dello Stato moderno è allora la storia di questo faticoso, ed instabile, assestarsi degli interessi in gioco su un certo territorio; è inscindibilmente storia politica e sociale»; Mannori, 2014, p. 72: «Si può allora ipotizzare che lo spazio per una affermazione di 'autonomia' nel linguaggio politico-amministrativo cominci a dischiudersi proprio quando questa immagine naturalmente plurale della convivenza inizia a cedere di fronte ad un'altra che, antepoendo il tutto alle parti, crea una cornice presuntivamente sfavorevole alle società intermedie e genera così, per riflesso, l'esigenza di rafforzare il polo del 'locale' contro l'incombenza dei livelli superiori».

⁵⁵ Rilevava segnatamente la Comunità di Reggio ancora nel 1647 che i feudatari «ad altro non tendevano che di girare il ferro della giustizia col braccio imperiale» (passo tratto da un'informazione di detta Comunità a Francesco I d'Este, riportata in Balletti, 1930, p. 402). Cfr. Tavilla, 2001, p. 426, per l'epoca Martinozzi (seconda metà XVII sec.) e per la letteratura ivi cit.

⁵⁶ La preoccupazione di Francesco III per il problema che aveva pensato di risolvere con il § XIII risultava quasi ossessiva, tant'è che già nel 1755 ritroviamo l'espedito poi riproposto nel Chirografo del 26 Maggio 1767, all'esito della controversia feudale: «Dovendo però S.A.S. invigilare che per amministrare la giustizia anche nello Stato mediato, venghino prescielti [*sic*] soggetti capaci, intende che i feudatari scielgano persone d'abilità e di probità, e poiché in molti luoghi la tenuità de' proventi non basta per mantenere un giusdicente di residenza, piacerà a S.A.S. che i feudatari si vagliano del più vicino giusdicente della Rota ducale, che avrà ordine di servirli con totale indipendenza dal governo supremo, fuorché in quei casi ne' quali dovrebbe dipendere anche il giusdicente particolare del feudo» (*Ordini da osservarsi dai giudici e notari dello Stato immediato di S.A.S. e con la dovuta proporzione anche da quelli dello Stato mediato*, 2 Maggio 1755, § 2, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, n. 730; citazione reperibile anche in Tavilla, 2000, p. 146, nt. 244; cfr. inoltre ivi, pp. 142-144).

fare mediante il prisma, teorico ed effettivo, della feudalità; segno rivelatore, e forse non fonte, di quell'ordine.

4.1. Le ragioni giuridiche a sostegno delle doglianze feudali: la patrimonialità della iurisdictio e la necessaria eccezionalità degli interventi ducali

Punto di partenza della presente indagine è stato il rilevare come tratto caratterizzante dell'ordine giuridico pre-rivoluzionario fosse la persistenza di un tessuto sociale compartecipe di più o meno vaste prerogative di governo⁵⁷. Nel chiedersi quale fosse l'ipoteca effettiva posta su tale stato di cose dal Regolamento del 1763, si sono rinvenuti elementi per credere che essa non fosse, dopotutto, troppo importante. Ora, la storiografia che si è occupata del Ducato di Modena tende per converso a leggere nel § XIII di questa legge una svolta pubblicitica di grande modernità, che finalmente avrebbe potuto riscrivere la mappa di quei centri di potere. Ad ostacolare tale processo vi sarebbe stata ancora, nondimeno, una certa capacità di pressione della classe feudale sul Duca, forte com'era di un solido radicamento geografico e sociale e di legami ultra-statali⁵⁸. Per esprimere un giudizio sull'intervento normativo in esame, si preferisce invero attendere di inquadrare più puntualmente la natura della carica dei feudatari estensi; di dare, in altre parole, significato a quella 'mediatezza' cui l'investitura dava origine tra Duca-infeudante e sudditi. Ancora senza risposta sono gli interrogativi scaturiti dall'aver prima notato come, al di fuori dell'amministrazione della giustizia penale, vi fossero ipotesi di intervento ducale nei feudi che non si circoscrivevano a quelle, eccezionali, di denegata giustizia o di aggravio ai sudditi. Fino ad ora, dunque, ci si è limitati a far emergere i profili di novità che la riforma che ci impegna presentava, unitamente al non univoco significato di quel cambiamento. Poco o nulla, tuttavia, si è detto ancora circa il 'tessuto' in cui gli ordinamenti feudali erano inseriti; circa quel rapporto di vassallaggio da cui non può, del pari, che dipendere la valutazione del grado di rottura con il passato implicito nel Regolamento.

Allo scopo proprio di ricostruire questo passato, conviene iniziare dall'esame

⁵⁷ Ciò che avrebbe segnato uno dei più grandi divari tra l'epoca della Restaurazione e gli ordinamenti d'Antico Regime. Sul punto, per tutti, Meriggi, 2002, pp. 127-129: «Obbligate a confrontarsi intensamente con il problema nobiliare – visto che il tradizionale edificio concettuale dell'istituto monarchico presupponeva la presenza di una aristocrazia di sangue in teoria compartecipe con il sovrano della funzione pubblica, e per questo contraddistinta da capacità giurisdizionali e prerogative legali che ne differenziavano i membri dai comuni sudditi – le case regnanti della restaurazione si orientarono verso una soluzione anfibia. Esse ripristinarono sì, infatti, nel godimento dei titoli le famiglie della nobiltà prerivoluzionaria», ma «la nobiltà si risolveva ora in una mera dimensione onorifica».

⁵⁸ In questo senso, Rombaldi, 1995, p. 35; Severi, 1986, p. 343; Santini, 1987, pp. 171-173; Tavilla, 2000, pp. 153 e 370 e *passim*.

delle ragioni giuridiche addotte dai feudatari a supporto delle doglianze che, quanto ad oggetto, già ci sono note. Il primo obiettivo è adesso, cioè, quello di risalire alla tesi di fondo difesa nei precitati opuscoli a stampa del 1765 e '66⁵⁹.

In entrambi tali scritti, due sono in particolare le argomentazioni che ricorrono. In primo luogo, veniva richiamata l'estrema ampiezza delle formule d'investitura impiegate dalla Serenissima Casa d'Este, la quale non avrebbe potuto dar adito a dubbi circa la generale preclusione per l'infeudante a intromettersi in qualunque modo nell'amministrazione dei feudi. Ciò, specialmente, ove si fossero registrate diciture come «ita ut dominari possint, quemadmodum Nos proprii dominari consuevimus» (od altre analoghe).

Perlustratis quippe Concessionibus, & Investituris, adsunt illae à quatuor jam Saeculis scriptae, ubi Princeps phrasi usus est, qua nulla inter formulas ejus aevi amplior agnoscebatur, nempe – *dimittentes integrum Dominium Castri, & Villarum omnium, & singulorum in eis habitantium, ita ut dominari possint, quemadmodum Nos proprii dominari consuevimus* –

La separazione dei feudi dallo Stato immediato che le investiture realizzavano era infatti legata a una elevata specificità delle formule in esse contenute. E qui giocava un ruolo importante, senza dubbio, l'abilità persuasiva dell'Avvocato Durani. Questi, in particolare, sottolineava che quelle formule,

quae in aliis Feudis, ad omnimodam, atque independentem judicariae potestatis translationem exuberat, in Mutinensibus Investituris minima quoad Jurisdictionis effectum reputari potest, quum in eis literalis addita fuerit explicatio⁶⁰.

⁵⁹ Non è stato invece possibile reperire l'avversa *Allegazione* dell'Avvocato Fiscale Gaetano Tonani, più volte richiamata – come si dirà – nell'opuscolo dell'Avv. Durani (*Mutinensis jurisdictionis...*). Essa non risulta presente né nel fondo Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, buste nn. 93-95 (anni 1764-1767), dell'Archivio di Stato di Modena, né nel fondo Archivi per materie – legali, buste nn. 14 (relativa al Tonani), 16 (.a e .b) e 17 (.a e .b) (questioni legali teoriche), e nemmeno nei fondi ulteriori a tale specifico scopo scandagliati. Ad ogni modo, il senso della stessa allegazione sembra ricostruibile con grado di sufficiente esaustività sulla base delle numerose ed estese citazioni testuali inserite dal Durani nel proprio scritto.

⁶⁰ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., pp. 4-5: «... & in reliquis Feudis identidem concessis sub eadem qualificazione, Investiturae constituuntur pro pluribus, atque nobilioribus Familiis, in quibus minima fortasse formula ea est, quae in reliquis Italiae Feudis maxima reputantur, nempe – cum mero, & mixto Imperio, & onnimoda Jurisdictione, gladii potestate, hac habendi omniaque alia, & singula Regalia – Formula, inquam, haec, quae in aliis Feudis, ad omnimodam, atque independentem judicariae potestatis translationem exuberat, in Mutinensibus Investituris minima quoad Jurisdictionis effectum reputari potest, quum in eis literalis addita fuerit explicatio ... – con onnimoda Giurisdizione di conoscere, e definire, di deputar Giudici, e Notarj, conoscere, e definire qualsivoglia Causa Civile, Criminale, e mista, e di qualunque sorte, si sia nelle prime, ed ultime Istanze, e fino alla totale spedizione delle suddette Cause, ed ultimo loro

Naturale, peraltro, che da tali formule i feudatari tentassero di arguire la più ampia loro separatezza possibile dal resto dei Domini estensi; che premessero, cioè, per un assetto di potere politico sbilanciato a loro favore. In realtà, la specificità del testo delle investiture ben poteva militare anche a favore dell'avversario, individuando con relativa certezza i diritti di ambo le parti e, con questi, i limiti delle competenze feudali. Così, ad esempio, nei feudi estensi non poteva sorgere la questione, altrove invece frequente, della legittimità delle decisioni baronali non rientranti nella definizione delle cause. Allo stesso tempo, però, tali diversi atti avrebbero dovuto appunto limitarsi a quelli espressamente contemplati dall'investitura. Vale a dire, alla facoltà «*facinorosos, & Rebelles puniendi, mulctasque, & poenas quascumque etiam Capitales cujusvis generis imponendi, easque sive ante, sive post condemnationem remittendi, & quascumque alias Gratias faciendi*»⁶¹. Anche dunque in questo caso, come prima si evidenziava a proposito della *ratio* della riforma del 1763, non chiaro appariva il dato prevalente nei rapporti tra Duca e feudatari. Sicuramente esso non consisteva in una netta supremazia del potere centrale su quelli territoriali, ma non sembra nemmeno scontato che ad essere davvero preponderante fosse l'elemento della separatezza di quei distinti centri.

Senza ritornare all'oggetto delle contestazioni cui i menzionati rilievi davano origine⁶², ma limitandoci all'analisi delle relative motivazioni, dobbiamo allora riprendere il discorso intorno ai margini di ambiguità della riforma del 1763. Tra gli ordinamenti feudali e quello ducale vi erano sempre state, in questo senso, sovrapposizioni stabili. In tale ottica, è possibile approfondire la tematica a partire dal secondo e centrale nucleo argomentativo contenuto negli opuscoli in commento, che verte appunto sull'aspetto della sovraordinazione del potere del Duca-infeudante. La tesi, sottile, che i vassalli avanzavano si articolava a sua volta in un doppio ragionamento, tanto deferente in prima battuta verso la superiorità della *potestas* principesca, quanto netto, proprio sulla base della peculiarità della prerogativa sovrana, nell'affermare l'autonomia da essa del potere dei feudatari.

«Quumque», infatti, «in abstracta propositione negandum à nemine agnoverit» che «Supremum Principem publicae utilitatis, vel necessitatis causa omnia jubere posse utcumque ea in Subditorum pernicem, & in proprii etiam Contractus laesionem vergant»⁶³, tale possibilità, secondo i baroni estensi, incontrava

fine – & nè quaestio in hisce Feudis oriri posset, quae in aliis non infrequenter occurrit, num scilicet Baro quidquam, edita Sententia, valeat contra illam decernere, concessum expresse legitur, ut Ipsi potiantur – *amplissima facultate, & balia &c. Facinorosos, & Rebelles puniendi, mulctasque, & poenas quascumque etiam Capitales cujusvis generis imponendi, easque sive ante, sive post condemnationem remittendi, & quascumque alias Gratias faciendi* –».

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Supra*, § 3.

⁶³ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 9.

un indubitabile limite di principio. Precisamente, non poteva essere accettata la tesi che fungeva da «unicum fundamentum» dell'allegazione dell'Avvocato Fiscale Gaetano Tonani: quella per cui «“ristringendo, ò moderando il Sovrano la Giurisdizione Baronale per via di Legge, ò Editto universale, non sia tenuto allegare [*sic*] il perché l'abbia fatto, né provarlo se lo avesse espresso”»⁶⁴.

Si enim Serenissimus, et justissimus Dux Mutinae, dum Legem novissimam scripsit, noluit – *esser tenuto allegare il perché* –; Si dum juridica Legis ratio à nullo dependet Judicio – *fuorché da quello dello stesso Sovrano* – ... jam inutiles ex hoc solùm factae sunt Supplicationes praenobilium Feudatariorum, magis etiam inutile Judicium à probatissimis Tribunalibus exquistum ...⁶⁵.

L'argomento avversario, insomma, era superato dal fatto che il Principe stesso – il quale aveva emanato il Regolamento, in pratica, “circuito nelle sue buone intenzioni da infidi consiglieri” – avesse poi delegato al Supremo Consiglio di Giustizia il vaglio delle ragioni giuridiche dei vassalli⁶⁶.

Ciò posto, si sarebbe dovuto stabilire un duplice punto: «num Edictum contra seriem Investiturarum resistat, et num ad eas laedendas justae concurrant Causae, quales in re tanti momenti omnino desiderantur»⁶⁷.

⁶⁴ La citazione del Durani e il passaggio dell'*Allegatio fiscalis* di Gaetano Tonani sono tratti *ibidem*.

⁶⁵ Ivi, p. 10. Del resto, non era pacifico in dottrina che il Principe potesse non motivare o provare la deroga alla giurisdizione feudale allorché questa fosse disposta con atto generale. Cfr. G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XV, pp. 246-247, §§ 240-246, il quale, discorrendo appunto delle ipotesi in cui il Principe, in virtù del proprio alto dominio, avrebbe potuto derogare o moderare la giurisdizione dei vassalli nonostante il loro mero e misto imperio, scriveva: «Decimus quintus casus est (& non sine aliqua controversia) quando Princeps aliquid mandat per legem generalem; quo in casu potest se intromittere in iurisdictione Baronis ... eo quod omnis legum potestas est in pectore Principis, ut inquit Bal. Contrariam tamen opinionem tenuit idem [Aegidius] Boss[i] ... dicens quod investituram feudalem Princeps laedere non potest etiam legem condendo, vel jurisdictionem exercendo, suadente maxime publica utilitate, alias enim per indirectum aperta esset via Principi contractum suum enervare ad libitum Eo magis quando ius est quaesitum de iure naturali, vel gentium». In letteratura, cfr. Gorla, 1982, p. 645, nt. 16. In verità, per un inquadramento puntuale delle specifiche problematiche teoriche relative alla *potestas absoluta* del Principe che si affronteranno nel prosieguo (ai suoi limiti e alle giuste cause in presenza delle quali detti limiti venivano meno), è fondamentale l'intero saggio di questo Autore, pp. 630-684. Sempre su tali tematiche, si vedano altresì Cortese, 1966, cap. IV e in particolare pp. 137 ss.; Quaglioni, 1992, pp. 43 ss., e Id., 2015, pp. 15 ss. e 34 ss... Il punto sarà ripreso *infra*, § 4.2.

⁶⁶ Tale è la retorica di F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 11: «Princeps ... permittit Jura allegari aversus propria Rescripta, ... facultatem factam esse Judicibus, ut Ipsi ... decernant, num eadem Principis Rescripta recte lata fuerint, num falsis suppositionibus extorta, num causis minus veris subrepta».

⁶⁷ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 12. Si trattava della '*quaestio potestatis*', sulla

Non ergo scitum fuit, Justitiam hanc punitivam à praenobilibus, rectissimisque Feudatariis in vera proprietate possideri quaesito Jure indicendi poenas, easque ad libitum remittendi. Protestatur demum Legem dicere, ut tolleretur – *l'adito ai Sudditi dei Feudatarj di portare i loro Reclami, e di dimandar Revisioni delle Sentenze* –: compertum identidem non fuit id genus Revisiones vel non observari in Praxi, vel non esse conciliabiles cum solemnibus ipso Investiturarum pacto, quo Feudatariis datum est animadvertere – *nelle prime, ed ultime Istanze sino alla totale Spedizione delle Cause, ed ultimo loro fine* –⁶⁸.

L'esercizio della giurisdizione penale aveva natura di *ius quaesitum*, ovvero sia di diritto certo, di '*ius in re*', incondizionato, tanto più che molte investiture feudali erano a titolo corrispettivo e non meramente grazioso⁶⁹. Ne discendeva così che,

sebbene nell'Alienazione de' Feudi resti sempre al Principe concedente l'eminente Dominio, questo però non giunge a poter togliere i diritti, che un terzo abbia acquistati o da lui, o da' di lui Antecessori, massimamente se per mezzo di un Contratto oneroso, se non a certe condizioni, ed in certi determinati Casi; e neppure con particolare Rescritto; come lasciarono scritto gl'Imperatori nella *L. fin. C. si contr. Jus L. 16. C. de Transac. = Nec Imperiali Rescripto jus quaesitum cuiquam subverti posse* = Altrimenti opera contro il sacro Diritto delle Genti, e contra i Precetti di tant'altre Leggi Civili⁷⁰.

Ciò detto, è fondamentale focalizzare l'attenzione sulla tesi per cui ogni ingerenza del Sovrano nell'amministrazione del territorio infeudato avrebbe dovuto essere supportata da una *iusta causa* di pubblica necessità o utilità, come concordemente reclamavano i due libelli *pro Feudatariis*.

L'Esame di questa Massima si vede largamente proposto da Grozio *de jur. bel. ac pac. ... = Ex vi supereminetis Domini primum requiritur utilitas publica, deinde ut fieri potest, compensatio fiat ei qui suum amisit.* = ... e tutti gli altri Pubblicisti richiedono per prima condizione l'utilità pubblica, la quale sia manifesta, perché deve operare contro al diritto delle Genti, che esige la manutenzione de' Contratti, la vogliono insomma talmente urgente, che non si possa evitare un pregiudizio gravissimo, senza impugnare il Contratto. Scrive Pufendorfio ... *De potestate summi Imperii ... = Id quoque contingere potest, ut Subdito Jus quaesitum ex Contractu auferatur in poenam vel ex vi Domini eminentis, ut tamen hic necessitas Reipublicae antecedit, & revisio de publico fieri debeat* = E lo stesso si verifica

quale deve rinviarsi a Gorla, 1982, pp. 644-655.

⁶⁸ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 17.

⁶⁹ In questo senso, precisamente, Gorla, 1982, p. 640, nt. 13b. Sulla differenza tra '*ius quaesitum*' (o '*in re*') e '*ius quaerendum*' (o '*in spe*'), ci si limita a rinviare, per la incisività, ad un volume della prima metà del XIX sec., F. Dodaro, *Per D. Antonia Fazzari e gli altri di Casa Staibani, eredi per giudicato. Contro Principio Staibani*, Napoli, 1838, p. 30.

⁷⁰ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 7; per conforme dottrina, si rinvia al lavoro di Caravale, 1977, pp. 151 ss.

di una ragione anche semplicemente acquistata col beneficio delle Leggi Civili, che non si può torre al terzo con una nuova Legge, come al citato passo di Grozio insegna Enrico Coccejo = *Sane Subditus, qui auctoritate legis nixus quaedam gessit, comparavit, vendidit &c., fide publica deciperetur, si actus illi juxta leges civiles gesti, noviori lege nulli declarari possent*⁷¹;

Hoc autem admissio, aliud maxime retinendum est ... Causam nempe publicae utilitatis, aut necessitatis non praesumendam, sed probandam esse⁷².

Erano tutte tesi, queste, più che consolidate in dottrina⁷³. Entrambi gli opuscoli precisavano poi, su queste basi, che le uniche due cause addotte dall'Editto a motivo del recesso dalle investiture erano inidonee a giustificare un rimedio tanto radicale come quello di cui al § XIII del Regolamento del 1763, che privava la giurisdizione feudale finanche della sua autonomia. Qualora, infatti, si fosse reso necessario rimediare all'imperizia di alcuni giurisdicenti nominati dai Feudatari, il Principe, risolvendosi il problema in un mero caso di aggravio e non trasmodando

⁷¹ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., pp. 7-8.

⁷² F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 19.

⁷³ Sulla qualificazione degli atti emanati per far fronte alla pubblica utilità o necessità come atti procedenti dall'alto dominio o diritto di sovranità, G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare ovvero Il Compendio di Tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673, Lib. II, *De' Regali*, pp. 241-242: «Tuttavia li medesimi Principi, e li loro consiglieri non devono valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de confini del giusto, e dell'onesto, mà restringerla dentro i termini della necessità, ò dell'utilità, pubblica, secondo la restrizione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza, si dà più comunemente da Teologi morali, & anco da alcuni Canonisti». Cfr. anche B. Abruzzo, *Lectura practicabilis ad tit. Inst. quib. alien. licet vel non, & ad l. i. ff. de offic. eius cui mand. &c.*, Panormi, Angeli Orlandi, 1644, p. 380: «*Princeps non potest disponere contra ius gentium sine causa rationabili, cum causa rationabili, & nego. Hinc ex eadem causa potest tollere iura privatorum*». Si rinvia comunque, per una trattazione esauriente su un tema strettamente connesso a questo, ossia l'espropriazione per pubblica utilità, a Nicolini, 1952², pp. 189 ss., ove, in sintesi, si afferma che, «poiché la proprietà è un istituto per natura illimitato e basato sul *ius gentium* – cioè un ordinamento giuridico superiore alla volontà dell'uomo, sia questo pure il Sovrano – l'espropriazione non si potrà operare se non entro certi confini, cioè per causa di pubblica utilità e dietro indennizzo del proprietario» (pp. 198-199). Sulla figura di De Luca e per un inquadramento del suo contributo scientifico, si veda Mazzacane, 1990, *ad vocem*; Biorochi-Fabbricatore, 2013, *ad vocem*, pp. 685-689; Dani, 2011, pp. 125-148. Vale la pena di precisare che riguardo al De Luca si farà di seguito riferimento, tendenzialmente, a *Il Dottor Volgare...*, dettagliato compendio del suo *Theatrum Veritatis, et Justitiae* (1669-1673). Ai fini del presente lavoro, infatti, il primo scritto risulta più che sufficiente ed è, altresì, di più agevole consultazione (per indicazioni bibliografiche più puntuali sulla seconda opera, si veda comunque la richiamata voce del *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (Mazzacane, 1990), oltre che *infra*).

in una vera e propria causa di pubblica utilità o necessità, avrebbe potuto, al più, avocare a sé le singole cause per la decisione, quale soluzione più proporzionata e adeguata.

In duabus tamen hisce rationibus potuerunt quidem ex inopportuno forte zelo Aliqui eas Serenissimo Duci exaggerare Valeat ... Princeps Causas avocare, vel adjunctum designare propter ineptitudinem Praetoris Feudalis. Non tamen nec laudatus Doctor [Advocatus Fiscalis], nec alter quispiam hucusque cogitavit, imperitiam unius, vel alterius Judicis ad Causam publicae utilitatis, ac necessitates adeo enormiter detorquere, ut in universo satis amplo dominio omnes Feudatarii jurisdictionem sibi lugeant adeptam, ex quo unus, vel alter ex eis Praetorem minus idoneum constituerit⁷⁴.

A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocato Durani e l'anonimo autore dell'altro libello richiamavano inoltre l'Editto del 25 Marzo 1754 sulle prerogative del Magistrato del Buon Governo, il cui modo di procedere era diversificato a seconda che le Comunità fossero immediate o mediate. In questo secondo caso, il Magistrato avrebbe dovuto riferire al Duca i ricorsi delle Comunità a lui riservati «nella Provvisione dell'Anno 1671, ... allorché» – si legge – «gravate, o mal amministrate dai rispettivi loro Feudatarj, ed Ufficiali». Per converso, «non essendo ... li Ricorsi diretti contro de' Feudatarj, ma per altri motivi fuori del caso de' Gravami, e mala amministrazione commessa, il Magistrato medesimo ... rimetterà al Feudatario, o al suo Ufficiale per la Giustizia, o riparazione di quell'inconveniente, che fosse rappresentato»⁷⁵. Il punto, in sostanza, sarebbe il seguente: in quell'occasione, il Duca saggiamente

«pensò a lasciare i Feudatarj liberi dalla dipendenza da quel Magistrato, non accordando a questo altra facoltà che quella di ricevere i Ricorsi diretti contro de' Feudatarj nel caso di Riclami, o di mala amministrazione ..., ed indi passarli a lui stesso per provvedervi coll'eminenza del supremo Dominio, e permettere il pieno esercizio della Giurisdizione di quelli, che l'hanno in proprietà»⁷⁶.

⁷⁴ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., pp. 19-20.

⁷⁵ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, n. 685; l'editto è reperibile integralmente anche in F. Durani, *Summarium*, cit., Num. III, pp. 20-21. Sulla Provvisione del 1671 si rinvia, invece, al successivo § 5.

⁷⁶ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 11; cfr. anche *l'Editto di Sua Altezza Serenissima per il buon Governo, e Regolamento delle Comunità de' suoi Stati* del 6 Giugno 1755, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, n. 735, che riprende in pieno la normativa pregressa. L'Editto appena richiamato, in effetti, non si estendeva *sic et simpliciter* alle Comunità dello Stato mediato, incaricando piuttosto i feudatari di provvedere ad emanare una normativa dai contenuti analoghi: «Non essendo poi inferiore la premura, che dobbiamo avere, ed abbiamo, perché con ugual rettitudine sieno amministrate le Comunità dello Stato Nostro mediato, intendiamo, che i Feudatarj Nostri su la traccia del presente Nostro Regolamento usino, e facciano usare dai loro Ufficiali ogni maggior vigilanza per la retta amministrazione delle

In simili ipotesi, non si intaccavano le prerogative feudali poiché, per l'esattezza, non si versava più in esse, essendo il feudatario andato oltre le proprie competenze; oppure – ma il concetto di fondo non cambia – perché egli aveva leso diritti che non dovevano essere lesi.

Il Magistrato del Buon Governo, dunque, qualora si fosse trattato di ricorsi avverso le decisioni dei feudatari, avrebbe abbandonato le vesti del 'magistrato' – a cui negli altri casi le Comunità «dovranno rimetterne le suppliche ... perché provveda con l'autorità da Noi conferitagli»⁷⁷ – e avrebbe assunto quelle del 'segretario', figura tendenzialmente priva, come tale, di autorità propria⁷⁸. Nei casi di ricorsi di sudditi mediati per aggravio, cioè, il Magistrato avrebbe operato da ente di raccordo con il Duca, nel senso che avrebbe svolto quella funzione di "filtro" di ammissibilità delle suppliche che più in generale era assolta dai Segretari di Stato nel Consiglio di Segnatura.

A ben vedere, la possibilità di adire gli organi ducali contro le decisioni dei feudatari nel modo descritto (e rivendicato dagli stessi vassalli anche al di fuori del settore del buon governo) non era in effetti lesiva delle prerogative di questi ultimi. Infatti, il ricorso, privo di ogni automatismo devolutivo del merito della causa ai tribunali sovrani, avrebbe consentito semplicemente di valutare se essi si fossero mantenuti nell'ambito delle loro competenze per il tramite di una verifica negativa o comunque estrinseca di eventuali eccessi⁷⁹.

Comunità medesime, per non dar luogo a ricorsi delle Comunità contro di loro, e de' Particolari contro le stesse Comunità».

⁷⁷ La citazione è tratta sempre dai due Editti in discorso.

⁷⁸ Così l'Editto del 25 Marzo 1754: «Per le altre [Comunità] degli Feudi, il Magistrato, in qualità di Delegato da Noi specialmente a sentire, e riferirci li ricorsi a Noi riservati nella Provvisione dell'Anno 1671. repetita, e confermata in detto Nostro Editto, allorché gravate, o male amministrate da i rispettivi loro Feudatarj, ed Uffiziali, vogliamo, che sempre quando accadranno tali ricorsi, senta sopra di essi li Feudatarj, o Uffiziali medesimi, e chiamati in Nome Nostro li Conti, e Stati delle Comunità ricorrenti, trovando fondate le loro doglianze, e petizioni, ce ne faccia il rapporto, affinché possino da Noi darsi le giuste, ed adeguate provvidenze».

⁷⁹ «Non essendo poi li ricorsi diretti contro de' Feudatarj – proseguiva l'Editto del 1754 –, ma per altri, che abbiano correlazione agl'Interessi Comunitativi, fuori del caso de' gravami, e mala amministrazione commessa, il Magistrato medesimo sempre in Nome Nostro li rimetterà al Feudatario, o al suo Uffiziale, con lettera eccitativa per la giustizia, o riparo di quell'inconveniente, che fosse rappresentato, ingiungendogli di darcene conto in appresso». Sembra quindi chiaro che, in caso di mancata riparazione dell'inconveniente si sarebbe evidentemente versati, a quel punto, nell'ipotesi di denegata giustizia, parimenti legittimante l'intervento ducale diretto. Si confronti, per un esempio, il dispaccio del Marchese Ercole Bernardi, feudatario di Piolo, diretto al Supremo Consiglio di Giustizia, cui il Duca, evidentemente non ritenendo viziata da manifesta infondatezza la supplica di un abitante di detto feudo, aveva commissionato la cognizione del fatto di aggravio ivi esposto. Il Marchese, in particolare, chiedeva al Consiglio di non procedere prima che egli avesse potuto appurare i fatti denunciati dal suo suddito al fine di porvi riparo procedendo

Un'ulteriore occasione nella quale veniva in rilievo l'elemento della giusta causa era poi la vicenda delle «spatriazioni» dal Ducato. La *Provvisone* del 28 Aprile 1755, in particolare, canonizzava come delitto tale condotta⁸⁰ e come pena

o contro il suo giudicante, ovvero contro il supplicante in caso di accertata calunniosità della doglianza. Il dispaccio è conservato in ASMo, Archivi giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia, Affari in via economica o delegati – Memoriali ed ordini diversi (1761-1800), busta n. 127 (1761-1776), e, pur non recando data precisa, risale con tutta probabilità al 1766 a giudicare dai documenti vicini. Se ne riporta di seguito il testo completo: «Ill. mi SS.ri // Avendo presentito il Marchese Ercole Bernardi che da un di lui suddito di Piolo sia stato fatto ricorso all'A. S. Ser.ma, ò à nome proprio, ò di quell Pubblico contro quel Giusdicente, per pretesi aggravj, e che in seguito sia stato abbassato qualch'Ordine à questo Ill.mo Tribunale, relativamente à tale ricorso: E siccome lo stesso Marchese, sussistendo qualche mancanza, ò delitto dello stesso Giusdicente, intende di farlo punire, ed a tale effetto di deputare un qualche Giudice, che proceda in forma contro di quello; così essendo necessario avere notizia di tali pretesi aggravj, supplica le SS.rie VV. Ill.me a degnarsi prima di procedere a cosa veruna, di obbligare detto ricorrente a specialmente individuare le asserite mancanze, al detto effetto, ed affine, nel caso si scoprissero, come hà fondamento di credere, mere Calunnie, e dirette à divertire le diligenze da farsi, in seguito degl'Ordini dello stesso Marchese dal rinomato Podestà, per rimediare al mal uso delle rendite pubbliche, quale le è supposto, che accada, di far procedure similmente a norma del giusto contro un tale Calluniatore». Giova segnalare, da ultimo, che gli eccessi (o aggravj che dir si voglia) che giustificavano il ricorso al Duca erano integrati non soltanto da abusi *stricto sensu* perpetrati ai danni dei sudditi. Erano tali anche i casi – potenzialmente più frequenti – di mancato rispetto da parte dei feudatari dell'ordine giuridico, qualora cioè essi avessero assunto decisioni che si legittimavano piuttosto sulla loro stessa autorità che su ragioni obbiettive di fatto e di diritto. Le quali sempre, tendenzialmente, dovevano prima legittimare decisioni che, certo, pure erano unilaterali ossia di potere (sul punto, v. meglio *infra*, § 5). In questo senso, pare chiara la testimonianza di alcuni facoltosi possidenti di Novi, feudo nel Ducato di Modena, i quali nel Luglio 1796 ricorrevano al Duca denunciando una colletta levata per far fronte alle spese di manutenzione di un ponte senza che – a loro avviso – «vi fosse una sufficiente ragione d'imporla», conformemente peraltro ad una pratica di «eccessi di spese che ordinariamente accadono nei Lavori pubblici» (ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Controllo sulle comunità, busta n. 22). La vicenda dava scaturigine, com'è intuibile, ad una causa giudiziaria davanti al Supremo Consiglio di Economia. L'esito, di cui non v'è traccia nell'unità archivistica appena indicata, è d'altronde di limitata importanza per quanto ora d'interesse: rileva piuttosto che venisse supplicato il Duca di sospendere l'ordine feudale di pagamento della tassa «sintantocché ne fosse riconosciuta la di lei ragionevolezza».

⁸⁰ *Provvisone sopra l'Alienazione de' Beni ne' Forestieri, Forensità da un Luogo all'altro dello Stato levata, e Proibizione a Sudditi di Spatriare*, in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, n. 729: «§ X. A motivo per ultimo di tenere popolato il Paese, vieta S.A. Serenissima a qualunque de suoi Sudditi sì mediati, come immediati ... lo spatriare sotto pena della confiscazione di tutti li suoi Beni Stabili, e Mobili, ragioni, ed azioni di qualsisia sorta, e della perpetua inabilità a poter succedere ab intestato, o per Testamento, o per Donazione, o per altra disposizione, o Contratto in Beni

giungeva a «togliere a Signori Feudetarj perfino il diritto di far le cause qualunque volta non abbiano prevenuto»⁸¹. L'Avvocato Fiscale Gaetano Tonani aveva allora indirizzato direttamente ai giudicenti feudali le determinazioni che di volta in volta gli erano parse opportune per ovviare all'elevato numero di contravvenzioni alla normativa in parola. E di tale pratica egli si trovava poi a doversi giustificare nel 1766, in seguito alla doglianza contro il § XIII del Regolamento del 1763, quando aveva modo di ribadire la necessità di simili interventi.

Né mi reputai altrimenti obbligato quanto allo Stato Mediato d'indirizzarmi piuttosto ai Signori Feudetarj, che ai loro Giusdicenti non per mancanza di riflessione, ma perché relativamente alla disposizione, e Stato dell'anzidetta Legge io non dovevo, ne si può a ragione fare distinzione dallo Stato Mediato all'Immediato, perché e nell'uno, e nell'altro hà il Ducal Fisco un eguale interesse massime quando (siccome è in quasi tutti li Feudi accaduto) il Giusdicente del Feudetario non abbia prevenuto, sicché ... io ... hò creduto, e credo di poter fare lo stesso nel proposito delle Spatriazioni, che più d'ogni altra Cosa interessano la provvidissima Vigilanza dal Clementissimo nostro Sovrano, ed il Ducale Suo Fisco delle di cui parti sono io investito.

... quanto al fare che nel Criminale sia rettamente amministrata la Giustizia ... il Fisco Ducale ... è ben conscio, e può con pienissima verità assicurare le SS.rie LL. III. me, che fuori delle Cause di Spatriazione, e delle altre per contrabandi a dazi che rimangono di privativa ragione di S.A. Serenissima sfrosati [*sic*] ne' Feudi non si è indiritto a loro Giusdicenti. Lo stesso Fisco per lo contrario hà bene tutta la ragione di lagnarsi de' Giusdicenti medesimi per la sopraccennata loro indolenza nello trascurare di procedere contro li Spatriati in positiva disubbidienza degl'Ordini Sovrani, ed in massimo pregiudicio dello Stato, della Ducal Camera, e de' Signori Feudetarj medesimi⁸².

alcuni posti nello Stato di S.A.S. § XIII. In tutti i Casi di Confisco contenuti nella presente Provvisione s'applicheranno i Beni alla Sereniss. Camera; Quando però il caso avvenisse nello Stato mediato, ed il Feudatario prevenisse, o facesse la causa, la metà del Confisco di tutti i Beni situati nel suo Feudo spetterà alla Camera Feudale, e tutti gli altri saranno della Serenissima Camera».

⁸¹ Relazione dell'Avvocato Fiscale Gaetano Tonani al Supremo Consiglio di Giustizia, richiesta dai Segretari di Stato in seguito al promemoria di doglianza dei Feudatari del 1766 e conservata oggi in ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 94 (1766).

⁸² Di seguito, la trascrizione integrale della relazione dell'Avvocato Fiscale Gaetano Tonani al Supremo Consiglio di Giustizia, richiesta dai Segretari di Stato in seguito al promemoria di doglianza dei Feudatari del 1766: «Ill.mi Signori // La Legge che canonizza la spatriazione de' Sudditi sia dallo Stato Immediato sia dal Mediato per delitto e che lo gastiga con pene proporzionate è Legge del Sovrano, la quale applica quella del Confisco universale de' Beni al Suo Ducal Fisco col togliere a Signori Feudetarj perfino il diritto di far le Cause qualunque volta non abbiano prevenuto, premiando nel contrario caso della prevenzione la loro attenzione con lasciargli una Parte del Confisco. Altrettanto leggesi

al Paragrafo medesimo del Bando Generale vigente in materia promulgato sino dall'Anno 1710.; ripubblicato nel 1755.; ed inserito dell'Anno stesso nel Codice delle Provvisioni Gride etc. da osservarsi ne' Stati suddetti ivi = *In tutti i Casi di Confisco contenuti nella presente Provvisione s'applicheranno i Beni alla Sereniss. Camera; Quando però il caso avvenisse nello Stato mediato, ed il Feudatario prevenisse, o facesse la causa, la metà del Confisco di tutti i Beni situati nel suo Feudo spetterà alla Camera Feudale, e tutti gli altri saranno della Serenissima Camera* =. Inteso io pertanto di una tal Legge, ed instrutto dall'altro canto delle più vive Sovrane premure perché con rigore, ed incessantemente si procedesse contro li Spatriati non esitai sin dal principio del mio Fiscalato un momento ad eseguire questa trà le principali incombenze del mio Istituto col dare tutti que' passi, che pensai più del caso, e più acconci all'ubbidienza, ed esecuzione della Legge, e degli autorevolissimi Comandi emanati dal vivo Oracolo di S.A. Serenissima il Sig.re Duca P.rone. // Comeché però non ostanti le più precise mie attenzioni e quelle ulteriori, che andando meco di concerto avea praticate il Sig.re Sindaco Fiscale Radighieri si scorgessero signatamente per rapporto allo Stato Mediato trascurate le nostre premure sino al segno, che essendosi dal passato Marzo dal Giusdicente di Castelnovo di Sotto Feudo del Sig.re Marchese Gherardini trasmessa al Governo una Nota di un numero considerabile di Spatriati in diversi tempi da quella Giurisdizione senzacche [*sic*] sino di quel tempo si fosse dall'accennato Giusdicente fatto passo alcuno a Processarli, ed essendo stata essa Nota rimessa dal Governo medesimo al Veneratissimo Tribunale delle SS.rie LL. Ill.me con ordine di *Eccitare seriamente l'Avvocato, e Sindaco Fiscali a quelle incombenze, che sono del rispettivo loro Istituto, e di avvertirli che S.A. Serenissima vorrà ben esiggere rigoroso conto di qualunque ommissione dopo gli ordini, e dichiarazioni replicatamente spiegate, ed inculcate, che si proceda con rigore, e con tutta l'esattezza in somiglianti Cause*, a sottraermi dalla minacciata reconvenzione mi determinai, come feci, di scrivere la Circolare minuta della quale accludo alle SS.rie LL. Ill.me, a tutti li Giusdicenti dello Stato compresi anche quelli del Mediato, tanto più che in questi vedevasi a non dire una totale trascuratezza una somma indolenza almeno sul conto delle Cause di Spatriazione, eccitando e gli uni, e gli altri nel modo il più conveniente al proprio dovere in questo proposito; Né mi reputai altrimenti obbligato quanto allo Stato Mediato d'indirizzarmi piuttosto ai Signori Feudetarj, che ai loro Giusdicenti non per mancanza di riflessione, ma perché relativamente alla disposizione, e Stato dell'anzidetta Legge io non dovevo, ne si può a ragione fare distinzione dallo Stato Mediato all'Immediato, perché e nell'uno, e nell'altro hà il Ducal Fisco un eguale interesse massime quando (siccome è in quasi tutti li Feudi accaduto) il Giusdicente del Feudatario non abbia prevenuto, sicché per la ragione stessa, in forza della quale e il Tribunale della Serenissima Camera, e li di lei Ministri per ciò che riguarda le Cause de' dazi risservati nelle Investiture fraudati ne' Feudi s'indirizzano direttamente a que' Giusdicenti, io che a mia gran sorte hò l'onore di essere trà li medesimi annoverato hò creduto, e credo di poter fare lo stesso nel proposito delle Spatriazioni, che più d'ogni altra Cosa interessano la provvidissima Vigilanza dal Clementissimo nostro Sovrano, ed il Ducale Suo Fisco delle di cui parti sono io investito. Aggiungesi a difesa sempre maggiore dell'innapuntabile mio contegno, che essendo io quanto al fare che nel Criminale sia rettamente amministrata la Giustizia pure a mio Sommo onore uno del rispettabilissimo Corpo delle SS.rie LL. Ill.me (tanto comprovando ad onta di quanto segnano li Signori Feudetarj nel loro Promemoria, che taccia il Fisco di Corpo, e

Si trattava, comunque, di uno di quei casi maggiormente pacifici in cui, secondo la teorica feudale, era lecito al Sovrano intervenire nelle giurisdizioni infeudate, in deroga ad ogni ordinaria attribuzione di potere e diritto (persino quesito)⁸³. Anche in quell'ipotesi, cionondimeno, la circostanza per cui l'Avvocato Fiscale si trovasse a dover giustificare il proprio operato indicava che la separatezza feudale vi era ed era importante. Non per questo si deve rinnegare una superiorità del Duca potenzialmente penetrante e tutt'altro che ideale; una superiorità che – come la vicenda delle «spatriazioni» dimostrava – era al contrario sempre incombente.

di Ministro infimo, le Autorità estese nell'annesso Foglio et individualmente al § *Est quasi Socius, et Frater etc.*) siccome a questo Corpo ossequiatissimo particolarmente dopo l'Editto, che gli concede la direzione delle Cause Criminali Feudali, ed il diritto di regolare le loro determinazioni, così come non deve, né può assolutamente impugnarsi l'indirizzo immediato ai Giusdicenti de' Feudi, che non è stato disapprovato nel semplice Segretario del Corpo medesimo sebbene non avesse nello stesso nemmeno la voce consultiva. Ed ecco come restano sventate le querele de' Signori Feudetarj contro il Fisco Ducale, il quale è ben conscio, e può con pienissima verità assicurare le SS.rie LL. Ill.me, che fuori delle Cause di Spatriazione, e delle altre per contrabandi a dazi che rimangono di privativa ragione di S.A. Serenissima sfrosati [*sic*] ne' Feudi non si è indiritto a loro Giusdicenti. Lo stesso Fisco per lo contrario hà bene tutta la ragione di lagnarsi de' Giusdicenti medesimi per la sopraccennata loro indolenza nello trascurare di procedere contro li Spatriati in positiva disubbidienza degl'Ordini Sovrani, ed in massimo pregiudicio dello Stato, della Ducal Camera, e de' Signori Feudetarj medesimi; E quindi ritrovasi nell'obbligo preciso a disimpegno del proprio Ufficio di fare, siccome fà la più viva, e riverente istanza, perché o dal Supremo loro Tribunale o dal Governo sia deputato un Giudice, o Ministro in questa Città Capitale di tutto lo Stato con gli ordini opportuni, e facultà necessarie a procedere immediatamente per la solita via criminale contro que' Spatriati de' Feudi contro di cui sin qui non si fosse incominciato da' loro Giusdicenti ad inquirire con Commissione pure d'inibirli ne' modi consueti per essere decaduti alla forma della prelodata Provvisione dal diritto di farne le Cause avendo mancato di prevenire, e seguentemente fatti decadere li Signori Feudetarj loro Padroni da quello di partecipare della metà del Confisco de' Beni de' Spatriati esistenti nelle loro Giurisdizioni. // Questo è che io debbo rappresentare alle SS. LL. Ill.me dietro l'ordine in ieri abbassatomi di dover render conto del mio contegno nel particolare suddetto, e di che detto rispettivamente con tutto il rispetto supplicarle: Con che, e col ritornarle annessa la Polizza di Governo, alla quale è accluso il rinnomato Promemoria hò il Bene pregievolissimo di rassegnarmi col maggior ossequio. // Delle SS.rie LL. Ill.me. // Modena di Casa 25 Aprile 1766» (corsivi originali). Il Foglio di cui viene citato dal Tonani il «§ *Est quasi Socius, et Frater etc.*» è, con tutta probabilità, una delle Allegazioni di protesta fatte stendere dai Feudatari, specificamente non reperita. A questa relazione dell'Avvocato Fiscale seguiva quella, d'eguale tenore, del Supremo Consiglio di Giustizia del 29 Aprile 1766, che trovasi integralmente trascritta in Tavilla, 2000, pp. 537 ss.

⁸³ Cfr. G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., p. 246, § 225, il quale, con abbondanti richiami dottrinali, affermava: «Septimus est casus ubi Baro, vel eius officialis esset negligens in puniendo subditum suum delinquentem, quia tunc Princeps potest manum imponere, & criminisum punire ...».

Per la comprensione della reale portata della Riforma del 1763, fondamentale risulta quindi l'accento posto dai libelli di doglianza sulle competenze dei feudatari, nel senso letterale del termine: 'ciò che loro spettava'. Che detti scritti vi si soffermassero così lungamente può infatti essere letto come segno della profonda alterità che connotava il potere feudale rispetto a quello ducale. Tale alterità era allora autonomia, separazione, ma era anche disparità. Superiorità del Principe e autonomia dei feudatari non erano cioè necessariamente in contrasto; a patto, ovviamente, che entrambi si mantenessero all'interno di quelli che, emblematicamente, Maurizio Fioravanti definiva come i rispettivi «ambiti di dominio»⁸⁴.

4.2. Le ragioni giuridiche a sostegno delle doglianze feudali: superiorità ducale e frazionamento del potere

Il potere feudale possedeva caratteri significativamente distinti rispetto a quello ducale, ed è questo un tema che si collegava inscindibilmente con la necessità – appena spiegata – di giuste cause per recedere dai patti d'investitura. Erano gli stessi vassalli a ribadire siffatta e sostanziale diversità del loro potere, benché ovviamente allo scopo di togliere definitivamente l'adito a qualunque questione sulla autonomia tra i due ordinamenti. Così, dopo copiosi rinvii dottrinali volti tutti a mettere in chiaro che «*non posse apponi conditionem, quod Baro decadat Causam cum Voto DD. Regii Consilii*»⁸⁵, si riconosceva che «*id ... unum Supremo Principi in judicaria Feudorum potestate reservatum est, ut quum Ipse ad rectam Justitiae administrationem ex economico inseparabili Jure invigilet*»⁸⁶.

Di rilievo, in particolare, è il richiamo alla dissertazione del giureconsulto piacentino Francesco Maria Nicòli⁸⁷. Nell'opera, l'Autore si soffermava infatti sulla reciproca alterità dei concetti di «Sommo Impero o Somma Podestà», (sola) «Sovranità» o «Superiorità Territoriale» (quest'ultima essendo l'attributo anche del Duca di Modena⁸⁸) e «giurisdizione civile e criminale». Nello specifico, si deve prestare attenzione al criterio distintivo tra queste due diverse potestà pubbliche,

⁸⁴ V. *supra*, § 3.

⁸⁵ F. Durani, *Mutinensis jurisdictionis*, cit., p. 15.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., pp. 8-9. Per alcune notizie biografiche sul giureconsulto, si veda Mensi, 1899, *ad vocem*, pp. 301-302.

⁸⁸ F.M. Nicoli, *Confutazione della dissertazione del signor Michele Anastasio circa il sommo Impero, e libertà di S. Remo, fatta dal signor avvocato Nicoli di Piacenza in difesa della di lui scrittura intitolata Ragioni della M. Università di S. Remo*, Piacenza, Giacopazzi, 1733, p. 111; i lemmi «Sommo Impero o Somma Podestà», «Sovranità» o «Superiorità Territoriale» e «giurisdizione civile e criminale» si rinvencono ivi, *passim*. Ai nostri fini d'illustrazione l'uso di uno o dell'altro è assolutamente fungibile, dovendo concentrarci sui rapporti con la *iurisdictionis* e il *merum et mixtum imperium* di cui nelle investiture feudali. Per il tipo di potestà del Duca di Modena, cfr. meglio *infra*, § 5.

che viene rammentato nella trattazione citata.

I Regali, infin' a che riseggono nella Persona del Principe, si confondono con la Somma di lui Podestà, di cui sono, per dirlo con termine scolastico, predicato essenziale e trascendentale ... Quando poi per concessione del Principe sono trasferiti nei Privati con titolo di Vassallaggio, vestono diversa natura, ritenendo intrinseca dipendenza dal Concedente⁸⁹;

Altra cosa è l'idea, ed il concetto del sommo Impero, ed altra cosa è l'aggregato dei Regali. Il sommo Impero non è composto di parti, perché egli è secondo il Puffend[orfio] ... *unum quiddam, & indivisum*, ... e quando noi diciamo, ed assegniamo le parti potenziali del sommo Impero, altra cosa non intendiamo di dire se non che *per diversos se se actus exerit, prout occupatur circa diversa media, ad servandum Civitatem necessaria*⁹⁰.

L'autonomia tra i menzionati concetti faceva sì che essi non potessero mai sovrapporsi. Tale, invero, avrebbe potuto essere l'impressione legata al loro eventuale trovarsi contemporaneamente «nella Persona del Principe»; ma si sarebbe trattato per l'appunto di una mera parvenza, dal momento che altrimenti vi sarebbe stata contraddizione con la loro diversità di contenuto.

La non coincidenza di quelle diverse nozioni comportava, così, che uno stesso potere – vale a dire la possibilità di ottenere obbedienza in un ambito o rapporto ben determinati⁹¹ – avrebbe potuto esercitarsi a titoli diversi, a seconda

⁸⁹ Ivi, p. 115.

⁹⁰ Ivi, p. 133. In generale, sulla *potestas Imperatori reservata*, si richiama R. Gothofredus Knichen, *Opus Politicum in Tribus Libris Omnes ad Doctrinam Politicam tam quo ad Pacis quam Belli administrationem, & tranquillum ac turbulentum Rerumpublicarum Statum nec non Jus Publicum Sacri Romani Imperii nostri spectantes materias exactissimè exhibens*, Francofurti ad Moenum, Zunneri, 1682, Lib. II, *De administratione et conservatione Reipublicae*, Parte III, Sezione I, Cap. IV, pp. 151 ss.

⁹¹ S. Thomas Aquinatis, *Summa theologiae*, I-II, q. 90, art. 4, *Respondeo*: «... potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata». Per una lettura in chiave di teoria generale della *Summa*, Cotta, 1955, in particolare p. 33, dove si spiega la natura formale di 'bonum commune', che reca la valenza non anzitutto assiologica ma ontologica di «orizzonte della socialità». 'Bonum commune' è, cioè, qualsivoglia rapporto giuridico che si delinea rispetto ad un interesse condiviso, che dà vita a una grande o piccola collettività di persone. Il potere che ivi eventualmente si esercita è, pertanto, finalizzato al perseguimento di quell'interesse – o appunto bene – comune a tutti i membri di quella data comunità. Sul concetto formale di 'bene comune' di cui in S. Tommaso d'Aquino, *qualitativamente* e non solo quantitativamente distinto da quelli particolari e, al contempo, bisognoso degli stessi per la sua realizzazione, si veda, per tutti, Rybka, 2000, pp. 477 ss. Come si può evincere, si tratta di una nozione che presenta molte assonanze con quella romaniana di 'istituzione' ossia di «ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente»: su di essa si rinvia alle osservazioni di Fassò, 2020,

del soggetto che si trovava investito del governo di tale determinato ambito o settore o rapporto. In altre parole, la cessione di quel potere che si categorizzava come *'iurisdictio'* e *'merum et mixtum imperium'* non avrebbe comportato il trasferimento anche del potere che si indicava con *'sovranità'*, in ragione della loro autonomia concettuale. Entrambe le potestà, ovverosia, avevano un *proprium* specifico e non coincidente, cioè si esercitavano e si identificavano ciascuna in certi rispettivi ambiti o (insiemi di) rapporti giuridici. Chiudendo il cerchio, se con la concessione del potere inquadrato come *'iurisdictio'* non si comunicava anche quello racchiuso in *'sovranità'*, ciò avveniva precisamente perché il *proprium* di *'iurisdictio'* (l'ambito – più o meno esteso – in cui essa si delineava) non costituiva altresì il contenuto proprio della categoria *'sovranità'*.

La *Confutazione* del giureconsulto piacentino non lesinava esemplificazioni volte a mostrare come i contenuti concreti del sommo imperio e della sovranità (cioè dei poteri così categorizzati) potessero variare da ordinamento a ordinamento. E come, cionondimeno, quelle stesse potestà non venissero a perdere la loro autonomia concettuale, ma conservassero un proprio ambito di riferimento in

pp. 285 ss. Cfr., in un senso affatto compatibile a quello che ci sembra venire in rilievo dalla trattazione del Nicoli, Costa, 2002, p. 71, il quale riportava la definizione weberiana della «relazione ineguale» che chiamiamo *'potere'*: «Per potere si deve intendere la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto ...»; «Per *'potere'* si deve intendere ... la possibilità per specifici comandi (o per qualsiasi comando) di trovare obbedienza da parte di un determinato gruppo di uomini, e non già qualsiasi possibilità di esercitare *'potenza'* e *'influenza'* su altri uomini» (per i riferimenti all'opera di Weber si veda l'edizione ivi cit.); ancora: «La relazione di potere ... non si svolge in una zona metastorica, ma ha una sua precisa collocazione nel sistema sociale. Ciò implica che i luoghi del suo svolgersi debbano far parte della sua definizione Per questo motivo parleremo di luoghi strutturali della relazione di potere, intendendo indicare un insieme di rapporti, uno schema di relazioni precedente logicamente ai rapporti reali che secondo esso si svolgeranno» (pp. 80-81). Cfr., inoltre, Palazzolo, 1987, pp. 300 ss., per la ontologica priorità del rapporto giuridico rispetto al potere, che trova anzi la sua giustificazione logica proprio nel rapporto: «non vuol dire che la potestà non nasca dal rapporto; al contrario scaturisce dalla composizione, necessariamente imperfetta, di un rapporto conflittuale ...» (p. 308), sicché ogni ambito d'esercizio del potere è, più esattamente, un rapporto. Quando, dunque, si usa l'espressione *'ambito'* di potere, ma anche *'competenza'*, perlomeno intesa questa come *'settore'* o *'campo'* di intervento o gestione, o, ancora, *'funzione'* o *'compito'* pubblico, non ci si riferisce ad altro che al potere che si delinea in determinati rapporti giuridici e che, a sua volta, «si esercita attraverso tanti [sotto-]rapporti quanti sono quelli che si determinano, poi, nel contrasto tra l'interesse funzionale di chi detiene la potestà e di chi vi è soggetto» (ancora Palazzolo, 1987, p. 308). Per una ricognizione di questa nozione di *'funzione'*, atecnica e materiale, sinonimo di ambito di competenza o – appunto – potere, e per una sua netta distinzione da quella invece dogmatica (modalità di esercizio del potere), che qui non interessa, è fondamentale il noto contributo di Benvenuti, 1952, in particolare pp. 118-119; ma si veda anche Benvenuti, 1989, pp. 1 ss.

cui esercitarsi.

... non posso mica poi chinare il capo *in obsequium* della di lui autorità [del contraddittore] in quell'altra parte ... – *essere comune consuetudine di tutti li Regni, e Principi* –, quella cioè, che circa la giusta causa d'impor Dazi ... s'abbia da credere indistintamente a cadaun Principe assoluto;

I Rè della gran Bretagna tengono, non v'ha dubbio, il sommo Impero, e ... Maestà, ma in tal guisa, che soggiace a limitazioni essenzialissime, le quali però non distruggono la sustanza, e l'essenza della somma Podestà, e particolarmente v'è la limitazione, che non possano imporre alcuna, benchè minima gabella, o leggerissimo tributo a' Popoli sudditi, se dalla Camera de' Comuni non ricevano nei casi occorrenti il permesso⁹².

È da chiarire, a questo punto, il motivo per cui i poteri che identificavano contenutisticamente '*iurisdictio*', quando «per concessione del Principe sono trasferiti nei Privati con titolo di Vassallaggio, vestono diversa natura, ritenendo intrinseca dipendenza dal Concedente». Ma la ragione di questo era in realtà abbastanza manifesta, spiegava sempre il Nicoli: tra il potere che si denominava convenzionalmente 'sovranità' ed altri poteri «v'è ... la differenza, che passa tra la causa, e l'effetto»⁹³.

Ciò si può comprendere considerando quel che si leggeva prima circa la necessità di una giusta causa affinché il Duca-Sovrano potesse esercitare il particolare potere corrispondente alla 'giurisdizione'; giurisdizione che egli aveva ceduto in «proprietà» e che dunque non poteva revocare *ad nutum*⁹⁴. La denuncia dello "svuotamento" della *iurisdictio* dei vassalli significava che il Duca stava facendo uso di una potestà che aveva attribuito a terzi e che ricadeva entro il perimetro di detta categoria pubblicistica. Più nel dettaglio, l'esigenza di giuste cause, di

⁹² F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., pp. 407 e 409. Per un ulteriore confronto, sempre in ottica comparatistica, interessante è lo status del Principato Vescovile di Trento, per cui si rinvia a Baisini, 1866, pp. 317 ss.. Il Principato godeva, infatti, dei diritti «di legislazione, di battere monete, la potestà giudiziaria, il diritto di nomina alle pubbliche cariche, di imporre gabelle e di far grazia ai delinquenti». Tuttavia, un significativo divario tra tale entità politica e le altre dotate di quella che sopra si è riportata come 'Superiorità Territoriale' era segnalato da Bussi, 1970, p. 155, che escludeva proprio detta tipologia di potere nel Principe-Vescovo, come sembrerebbero indicare, in effetti, i vari rimandi ai «supremi Tribunali dell'Impero» contenuti nel *Codice giudiziario nelle cause civili pel Principato di Trento*, Trento, Monauni, 1788, Cap. X, § 152; Cap. XXV, § 297; Cap. XL, § 496; Cap. XLI, § 505 (etc.).

⁹³ F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., p. 340; in questi termini anche copiosa dottrina ivi richiamata, per la quale si rinvia al testo.

⁹⁴ È utile peraltro ricordare che, in caso di pregiudizio *modicum*, il titolare del diritto leso – anche, s'intende, senza giusta causa – non avrebbe potuto dolersene davanti al principe: v. Gorla, 1982, p. 642.

motivazioni adeguate per esercitare un potere ceduto, indicava due differenti questioni tra loro legate ma non coincidenti.

L'esistenza, anzitutto, di una 'autonomia', cioè della «capacità» di un centro di potere «di stare e di funzionare per sé, indipendentemente dalle organizzazioni di livello superiore in cui si trova inglobato»⁹⁵. Essa è, in sostanza, la capacità di determinare da sé certi «percorsi» e indirizzi politici, di costruire le linee stesse di priorità tra alcuni interessi senza che queste siano etero-formulate e solo da attuare alla luce del caso concreto⁹⁶. L'autonomia era conseguenza diretta dello specifico rapporto nelle cui forme avveniva il trasferimento del potere, quelle della «proprietà» che fungeva da beneficio feudale. A monte, questo beneficio presupponeva la distinguibilità concettuale tra 'sovrantà' e '*iurisdiction*', come fornendo – per usare un'immagine – un veicolo al passeggero.

Sotto il profilo in discussione, allora, il fatto che ricorresse una giusta causa indicava che il potere che il feudatario stava esercitando non stava procedendo su quel peculiare veicolo rappresentato dal rapporto feudale. La capacità di incidenza del potere ducale scaturiva, cioè, da un potere vassallatico esercitato secondo modalità non consentite o non previste, con il che si spiega l'intervento ducale per «agravio evidente» o «denegata giustizia» tramandatoci dalla fonte anonima dell'epoca Martinozzi⁹⁷. Non per niente, si trattava di ipotesi che avevano come caratteristica essenziale quella dell'*eccezionalità*: l'esercizio del potere da parte del Duca, in ambiti *altrimenti spettanti ai baroni*, era infatti legittimato (solo) dall'impiego distorto che questi ultimi ne avevano fatto⁹⁸. Giusta causa,

⁹⁵ Mannori, 2014, p. 71.

⁹⁶ In questo senso, Raggio, 1995, p. 489: «le politiche delle periferie non sono soltanto resistenze alle istanze istituzionali, ma elaborazioni originali ..., modelli e pratiche capaci di determinare anche i percorsi del centro» (cfr. Mannori, 1997, p. 8).

⁹⁷ Cfr. Palazzolo, 1987, p. 306, il quale segnalava efficacemente come in ipotesi del genere il potere che viene in rilievo è 'antigiuridico', cioè è un «potere meramente soggettivo e privo del riscontro oggettivo capace di legittimarlo». Sul punto, e più specificamente per la materia d'interesse, si possono vedere, altrettanto chiaramente, le ipotesi sussumibili in questa tipologia evidenziate dalla dottrina, ad es. in G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 247, § 238: «Decimus quartus casus est ubi Baro male versaretur erga suos subditos. Nam tunc Princeps cognoscit, & posset etiam de iure eum privare iurisdictione, quia abutitur dominio sibi concesso, ideoque dominari non meretur» (ma si guardi anche alle altre ipotesi di poteri antigiuridici riportate in quei paragrafi).

⁹⁸ F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., pp. 260-261: «... la giurisdizione ... quando il Principe la concede in proprietà, veste allora altra natura, e consiste in un Regale, che può darsi in feudo, ed in allodio; ed in questi casi ancora ritiene essenziale dipendenza dal suo principio, talmente che non ostante qualunque ampiezza di clausole inserite nella concessione, ritiene sempre il Supremo Principe [la città di Sanremo] quell'altra ... essenziale prerogativa, e predicato trascendentale della Maestà, in vigor della quale a lui possono ricorrere li Sudditi, e querelarsi a *denegata justitia* ...». Già in *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., pp. 8-9.

in definitiva, diceva che, sì, si versava nell'ambito contenutistico di potere insito nella *iurisdictio* concessa, ma che il *superior* poteva sostituirsi in quel medesimo in ragione dell'antigiuridicità della condotta di specie dell'*inferior*.

La giusta causa, però, aveva altresì una funzione, se si vuole, 'impropria': segnalare che, in un dato caso concreto, l'identità dell'attività svolta dal *superior* rispetto a quella del feudatario non mirava a ripristinare una legalità violata. Allorché, ad esempio, fosse il Duca a procedere alla risoluzione di certe particolari controversie tra sudditi mediati, oppure all'adozione di certe decisioni – non per forza generali e astratte – per il governo del feudo stesso, ciò non si doveva sempre ad una sua 'sostituzione' al vassallo. L'identità *di attività* materiale e giuridica svolta non necessariamente si accompagnava, infatti, ad una identità anche *di ambito di potere*. Occorre allora chiarire in che senso il titolare originario del potere ceduto potesse intervenire in quei medesimi rapporti⁹⁹ oggetto di concessione. Posto, cioè, che il Duca non deteneva più l'ambito di potere specificamente identificato sotto *iurisdictio* e *merum et mixtum imperium*, non è del tutto preciso affermare che, in ordine a quel contenuto medesimo (ossia a quel potere), il Sovrano estense fosse "più potente" dei suoi feudatari. Sarebbe questa un'immagine di preminenza distorta, benché certamente una preminenza di qualche tipo vi fosse.

La soluzione sembra peraltro implicita nella stessa nozione di 'potere' che Pietro Costa riproponeva e che già abbiamo ricordato: potere è «relazione ineguale» e, quindi, «possibilità di trovare obbedienza ... ad un comando che abbia un determinato contenuto». Una nozione elementarissima, che lo studioso recuperava in quanto «la sua (relativa) elasticità e la sua comprensività riescono a introdurre proficuamente ad un buon numero di fenomeni politici altrimenti difficilmente analizzabili»¹⁰⁰. Più esattamente, dunque, deve parlarsi di diversità degli ambiti di esercizio del potere: designandosi essi, rispettivamente, come '*iurisdictio*' e come 'sovranità', la superiorità si giocava tutta in relazione a quegli ambiti e a quei contenuti puntuali.

Detta altrimenti, il Duca, che era l'originario detentore di quello specifico potere, ne conservava un altro che possedeva un diverso e più ampio *proprium*. La preminenza del Sovrano, allora, aveva carattere 'causale' o 'funzionale', e non prettamente gerarchico-direttiva. Lo svolgimento da parte sua – come poco più sopra accennato – di un'attività del tutto identica, dal punto di vista materiale e della forma giuridica, a quella dei feudatari sarebbe stata, cioè, 'giustificata' dalla necessità di esercitare il suo distinto potere. In altre parole ancora, l'eguale attività posta in essere sarebbe stata legittimata dalla capacità di incidenza causale del rapporto giuridico o ambito di potere più 'generale' – quello appunto affidato

⁹⁹ Per usare un sinonimo dell'ormai abusato 'ambito': cfr. Palazzolo, 1987, p. 308, il quale – si ricorda – metteva in luce come ogni potere sorga e si delinei in seno ad un determinato rapporto giuridico.

¹⁰⁰ Costa, 2002, p. 71.

al Duca – sull'altro più ristretto e 'particolare', attribuito invece in «proprietà» al feudatario¹⁰¹. Ciò che, peraltro, sembrava già notare storiografia non più recentissima, allorché scriveva che «gli ordinamenti della piramide feudale erano sovrapposti in quanto separati; la loro sovrapposizione era condizione della loro separazione». La qual storiografia, soggiungeva altresì che «il rapporto gerarchico non intercorreva quindi genericamente tra ordinamento superiore e ordinamento inferiore, ma tra istituzioni e funzioni specifiche dell'uno e dell'altro»¹⁰². La forma peculiare della sovrapposizione (della *disparitas*) di quegli ordinamenti era dettata, insomma, dalla loro separazione, e questa separazione a sua volta si delineava di riflesso in base agli ambiti di potere del *superior* feudale.

Ecco, dunque, il fondo della questione delle giuste cause di pubblica utilità: esse consentivano al Duca di riassumere – temporaneamente o stabilmente, parzialmente o integralmente – l'ambito di potere denominato '*iurisdictio*' che egli aveva ceduto in un momento pregresso. Naturalmente, se ciò fosse stato necessario affinché egli potesse esercitare il potere che gli apparteneva e che era inquadrato – a segnalarne la descritta preminenza – come 'sovranità'.

Com'è noto, il rapporto giuridico in seno al quale 'sovranità' sorgeva era quello scaturito dalla comune domanda di una trascendente *aequitas naturalis*, che a un livello superiore poteva richiedere di derogare finanche allo stesso *ius naturale* e alle sue rigidità¹⁰³. Era pertanto l'assenza di siffatta necessità che, precisamente,

¹⁰¹ Cfr. S. Thomas Aquinatis, *Summa*, cit., II-II, q. 58, art. 6, *Respondeo*: «Respondeo dicendum quod generale dicitur aliquid dupliciter. Uno modo, per praedicationem, sicut animal est generale ad hominem et equum et ad alia huiusmodi. Et hoc modo generale oportet quod sit idem essentialiter cum his ad quae est generale, quia genus pertinet ad essentiam speciei et cadit in definitione eius. Alio modo dicitur aliquid generale secundum virtutem, sicut causa universalis est generalis ad omnes effectus, ut sol ad omnia corpora, quae illuminantur vel immutantur per virtutem ipsius. Et hoc modo generale non oportet quod sit idem in essentia cum his ad quae est generale, quia non est eadem essentia causae et effectus. Hoc autem modo, secundum praedicta, iustitia legalis dicitur esse virtus generalis, inquantum scilicet ordinat actus aliarum virtutum ad suum finem, quod est movere per imperium omnes alias virtutes».

¹⁰² Silvestri, 1979, p. 92. Non distante da queste conclusioni è quanto notava, in ordine però al panorama odierno, Cassese, 2002a, pp. 296-297, il quale rinveniva nell'«equiordinazione organizzativa degli uffici» (comunitari e nazionali) il tratto caratterizzante della «preminenza funzionale» alla base della «comunione di funzioni». Cfr. anche Cassese, 2002b, pp. 142-167, e Cassese, 2003, pp. 35-52, in generale sulla tematica della ripartizione *non propriamente gerarchica* dei compiti di governo tra piano nazionale e sovranazionale, riguardo alla quale l'A., non a caso, si soffermava – specialmente in Id., 2002b – sul passato pre-rivoluzionario e sul modello dello 'Stato composito'.

¹⁰³ Di conseguenza, spesso le suppliche non contenevano soltanto una richiesta di riparazione ad un aggravio o ad un pregiudizio d'altra sorta, ma altresì una realizzazione di un ordine nuovo e più equo e giusto rispetto a quello contenuto nella *lex scripta* (v., emblematicamente, i casi di deroga a fedecommissi). In questo senso, e per esempi

i feudatari contestavano alla base della riforma ducale del 1763. Ed è di qui, più in generale, che sembrava venire l'immagine tradizionale ed efficace del Sovrano 'custos iusti'¹⁰⁴, la quale certo non eliminava la sottostante pluralità dei centri del potere politico, ma ne razionalizzava le rispettive occasioni del suo esercizio. Un po', del resto, come era avvenuto con la *Constitutio* di Borso del 1457 e secondo quel che, stando almeno alle motivazioni palesate, avrebbe dovuto ripetersi con il Regolamento del 1763.

Solo, dunque, in questo senso complessivo il potere che rappresentava il nucleo contenutistico di 'iurisdictio' era, in effetti, un mero attributo estrinseco o corollario di quello di 'sovranità': quanto, cioè, a capacità di incidenza causale di un (ambito di) potere più generale – quello incluso in 'sovranità' – sull'altro più particolare. Analogamente, quindi, i feudatari rivendicavano a loro volta che «la cognizione ... delle Cause è il principale, e più nobile soggetto della Giurisdizione, e la facoltà di comandare, di costringere, o di mandare ad esecuzione le Sentenze è un puro attributo»¹⁰⁵. Il che, d'altronde, è conforme a quell'antica e fondamentale teorica del potere pubblico per la quale «il potere di comandare non è che un riflesso ... di quello di giudicare»¹⁰⁶.

Inizia, così, ad emergere in che modo le istanze della sovranità e la pluralità dei centri del potere politico potessero convivere in un unico territorio. Potevano farlo perché la superiorità del Duca-Sovrano era l'altro volto di quel frazionamento del potere. Proprio, difatti, perché sovranità stava a *iurisdictio* e *merum et mixtum imperium* come la causa sta all'effetto, anche l'esercizio della *iurisdictio* non era compito che il titolare di quel più particolare potere potesse svolgere in totale separatezza dal Principe. E quest'ultimo, benché ad un diverso e più generale livello, conservava la medesima vocazione, sicché il trasferimento da parte sua di detta specifica potestà non era, né poteva essere, assolutamente definitivo; o, quantomeno, non finché il Sovrano – il Sovrano-soggetto – non avesse cessato di essere tale. Il che, si comprenderà, è però questione che precede logicamente e che sta al di fuori del rapporto di comunicazione del potere.

Che del resto il Duca non vantasse, negli ambiti di potere ceduti in «proprietà» ai feudatari, una potestà in senso stretto 'maggiore' o direttiva, ossia non esercitasse attività preminenti da un punto di vista logico rispetto a quelle dai

pratici, molto chiaramente Tavilla, 1998, pp. 184 ss., e 2002, pp. 55 ss., sul contesto degli Stati Estensi; più in generale Biorchi, 1988, p. 169; Quaglioni, 1992, pp. 43 ss.; Meccarelli, 1998, pp. 97 ss.; Monti, 2003, pp. 128 ss.; Padoa Schioppa, 2003, pp. 251-292. Collegando tale dato con quello della mediatezza del potere che la feudalità realizzava, deduciamo di conseguenza come la domanda di *aequitas* fosse da dirigersi anzitutto al feudatario e solo ad un livello (sempre di *aequitas* ma appunto) superiore al Duca-Sovrano.

¹⁰⁴ S. Thomas Aquinatis, *Summa*, cit., II-II, q. 58, art. 1, ad 5.

¹⁰⁵ *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 5; v. *supra*, § 3.

¹⁰⁶ Mannori, 1988, p. 193.

secondi espletate¹⁰⁷, pare confermato anche da quanto segue. Vi erano infatti ipotesi nelle quali il potere restava attribuito al Duca e non veniva comunicato ai vassalli, sebbene esse ricadessero contenutisticamente in *'iurisdictio'*; ipotesi, cioè, in cui non sembrava venire in rilievo un distinto e più causalmente generale livello di giustizia che – come sopra illustrato – avrebbe consentito al Sovrano di far uso del proprio potere in deroga alle competenze baronali. Erano i casi delle controversie che coinvolgevano le cd. *miserabiles personae*, che in virtù della *Lex Unica* godevano del privilegio del foro dell'Imperatore o, in sua vece, del Principe territoriale¹⁰⁸. Per non citare, poi, le ipotesi censite *ratione materiae* (come le composizioni di delitti, i processi per il crimine di lesa maestà e così via), le quali – salva perlomeno un'espressa concessione al vassallo – restavano parimenti riservate alla cognizione di chi possedeva la veste di Sovrano¹⁰⁹. Simili fattispecie non spettavano, tuttavia, al Duca quale titolare di una differente *potestas* – come invece altre che si avrà modo di approfondire più avanti¹¹⁰ –, ma semplicemente sulla base di criteri di selezione che qui ci è sufficiente riportare sommariamente. Tendenzialmente, o in virtù della rappresentazione del Principe come protettore degli 'incapaci', o perché si trattava di questioni che lo coinvolgevano direttamente¹¹¹.

Nei suddetti casi, la ripartizione del potere non trovava fondamento logico, come poc'anzi anticipato, nemmeno nella superiorità causale o funzionale del Duca-Sovrano. Ma proprio per la ragione che essa non era imperniata che su di un criterio ideale o d'opportunità, ciò prova che, in quegli ambiti o sotto-ambiti specifici, la potestà del Principe non era affatto ontologicamente diversa da quella dei suoi feudatari. L'uno e gli altri contribuivano, piuttosto, ad esercitare un potere nel contesto più globale di quell'insieme di rapporti giuridici che identificavano complessivamente *'iurisdictio'* e *'merum et mixtum imperium'*. Le controversie relative ai *'miserabiles'*, ad esempio, erano di spettanza del Principe, laddove (le) altre categorie di vertenze giudiziarie venivano attribuite ai feudatari.

¹⁰⁷ Differenza 'logica' qual è – per fornire un esempio forse banale – quella che passa tra normazione di principio e di dettaglio, secondo la quale si rapportano oggi, in certi casi, lo Stato con le Regioni e l'Unione Europea con gli Stati membri; oppure quella tra normazione e attuazione della normativa, mediante determinazioni discrezionali e creative, o meno. Cfr. Bin, 1988, pp. 199 ss.

¹⁰⁸ Cfr. *supra*, § 2.

¹⁰⁹ G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 247, § 233 (cause intentate da o contro vedove); B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 310 (circa la lesa maestà) e 410-411 (composizioni di delitti); per un campionario di fattispecie concrete, si veda invece ASMò, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Prodotte civili, Suppliche, Commissioni, Relazioni d'*adeat*, busta n. 879 (1762-1764), ove si rinviene, *ex multis*, il caso di una vedova di San Martino in Rio (località infeudata sino al 1767) supplicante la remissione della propria causa al Supremo Consiglio di Giustizia.

¹¹⁰ *Infra*, § 5.

¹¹¹ Cfr. Padoa Schioppa, 1995, pp. 1274-1276 (già cit. in Tavilla, 1998, p. 180).

Semplicemente, emergeva una allocazione tra soggetti distinti di specifici sotto-contesti di potere all'interno, concettualmente, di quel più vasto macro-settore di esso: ancora una volta, la *'iurisdictio'* e il *'merum et mixtum imperium'*. Tali soggetti, cioè, erano titolari (anche) di potestà indifferenziate quanto a virtualità causale e ad attività espletate e diversificate, invece, quanto a possibilità di esercitarle.

Circa la variabilità dei concreti attributi della «superiorità territoriale degli Stati (*Landeshoheit*)», si trova scritto in un'opera dello storico ottocentesco Cesare Cantù che «questo corpo di diritti ... se non è un'autorità sovrana, pure le si accosta, è una quasi-sovrانيتà, né può essere definita se non col numerare i diritti di cui era composta»¹¹². Analogamente, s'è visto come Nicoli precisasse che «i Regali – vale a dire i singoli poteri –, infin' a che riseggono nella Persona del Principe, si confondono con la Somma di lui Podestà, di cui sono, per dirlo con termine scolastico, predicato essenziale e trascendentale»¹¹³. Il Cantù, per descrivere la potestà designata da «superiorità territoriale», metteva in risalto le prerogative in cui la stessa era solita tradursi. Usava, in sostanza, una nozione di sovranità 'attuale', 'in atto', 'immediata', e non invece una 'potenziale' quale quella che abbiamo recuperato: 'mediata', ovvero, da rapporti giuridici e di potere causalmente più particolari a quello dell'*aequitas naturale*. Al di là di questo, però, le due definizioni di 'sovranità' che ci sono offerte coincidono, perché né l'una né l'altra contrassegnavano compiutamente attribuzioni puntuali, specifiche e *in toto* preventivamente determinabili¹¹⁴. Così, l'«immagine» di 'sovranità' fin qui ricavata risulta «filtrata attraverso quella della gerarchia»¹¹⁵, nel senso che, indicando essa un ambito di potere indipendentemente dalle specifiche attività giuridiche da svolgersi (e non viceversa), «i gradi intermedi della gerarchia» erano «parte essenziale» della sua rappresentazione¹¹⁶. Queste, in sostanza, sono le ragioni per (e i termini in) cui ci sembrava che la difesa della *'iurisdictio'* feudale procedesse parallelamente alla intima deferenza per la 'sovranità' del Duca.

L'indagine sulla feudalità nella seconda metà del Settecento non sarebbe completa, tuttavia, se ci si limitasse ad averne sottolineato l'estrema vitalità; vitalità, appunto, nell'ormai tardo Settecento dal momento che ancora restavano validissimi quegli schemi di potere le cui radici affondavano in un passato molto lontano. Forse troppo.

A questo proposito, ci avvaliamo di nuovo delle ricerche di Pietro Costa per dire che la 'modernità' del potere non può reputarsi acquisita fino a che esso,

¹¹² F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., p. 133.

¹¹³ Di nuovo la citazione già proposta sopra, ivi, p. 115.

¹¹⁴ Ovverosia – per riprendere i termini del Cantù – perché «né può essere definita se non col numerare i diritti di cui era composta». Cfr. Silvestri, 1979, p. 90, ove sottolinea che «non esistevano poteri che caratterizzavano per loro natura la sovranità».

¹¹⁵ Costa, 2002, p. 306.

¹¹⁶ *Ibidem*.

nel suo insieme, sia qualificabile come «'iurisdictio', limitato per contenuto e per estensione, incompatibile per definizione con la pienezza del potere» del Sovrano¹¹⁷. Ecco, si anticipa ora che tale pienezza era precisamente ciò che i feudatari non potevano, almeno di regola, vantare¹¹⁸. O meglio, non potevano farlo i feudatari estensi, mentre il Duca, feudatario pure lui, possedeva una carica la cui distanza da quella dei suoi investiti era sotto questo aspetto praticamente incolmabile.

La feudalità, insomma, regolava con le forme che le erano proprie determinate cessioni di potere. Nondimeno, si illustrerà come i vassalli del Duca non potessero dirsi davvero separati in ogni settore del governo del territorio, e come, anche da un punto di vista qualitativo, non potessero reclamare un potere equiparabile a quello del Sovrano. Osservazioni, queste, che portano a concludere che non ogni potere – magari altrimenti condiviso – si esercitava nelle forme del rapporto feudale. Se questo è vero, significa che in tale complessiva pluralità di centri politici dovevano convivere paradigmi diversi di quella superiorità e sovranità. Ma se la feudalità non aveva il monopolio sulle cessioni di potere, essa non era nemmeno cifra specifica, ma solo rilevante, del sistema giuridico e politico. Naturalmente, non ci è possibile verificare questo in maniera sistematica. Ai nostri fini – valutare l'impatto e il significato effettivi di una riforma della giustizia feudale – sarà sufficiente ricercare conferma dei sopra cennati limiti che il potere dei feudatari incontrava nel suo stesso *proprium* (grosso modo l'amministrazione della giustizia) e la sua natura al di fuori di esso.

5. Tra teoria e prassi: la natura giuridica dei sotto-ordinamenti feudali e la pressoché incolmabile distanza dal potere ducale

La discussa nozione di 'sovranità' è essenziale, ai fini dell'indagine sulla portata della nostra riforma della giustizia, per porre in luce che i feudatari possedevano uno status giuridico ben differenziato da quello del loro infeudante. Per giungere a tale consapevolezza, bisogna chiedersi in che cosa le due distinte cariche – le due distinte potestà – si distinguessero. Poco fa si è visto come la sovranità del Duca, negli ambiti di potere ceduti in «proprietà» ai feudatari, si atteggiasse soprattutto come superiorità 'causale', e richiedesse cioè giuste cause per attuarsi. Ora, vanno invece perlustrati più nel dettaglio i confini di tale convergenza di poteri e, prima ancora, ci si deve chiedere se il potere ducale recasse un peculiare 'quid' non relativo all'estensione, agli ambiti nei quali si esercitava, ma alla capacità in sé di ottenere obbedienza. Va chiarito, oververosia, se tra i due poteri vi fosse un salto anche "qualitativo" oltre che "quantitativo".

¹¹⁷ Ivi, p. 292: la considerazione, espressa in ordine alla potestà papale, sarebbe poi divenuta estendibile a quella dei sovrani degli ordinamenti civili.

¹¹⁸ A questo proposito, non possiamo che riservarci alcune osservazioni a complemento, *infra*, § 5.

Le fonti finora vagliate ci restituiscono alcuni estremi di partenza sicuri: i feudatari erano investiti – comunemente – della ‘giurisdizione’, del ‘mero e misto imperio’ e della ‘podestà della spada’. Onde ricostruire il contenuto di tali moduli di potere, non può omettersi un richiamo alla dottrina feudistica generale. In particolare, in merito alla natura e alle diverse specie di feudi, Giovanni Battista De Luca scriveva, nel XVII secolo, quanto segue:

La prima, e principal divisione de’ feudi, consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati. Li regali, e di vera dignità, sono quei feudi, li quali trasferiscono nel feudatario, quasi il pieno, e total dominio, & impero, in figura di principato supremo, con tutti li regali, anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, & a quelle dispensare; Di imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogative, le quali sono riservate al solo Principe; E tutto il di più che compete al supremo infeudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sovrano, e da alcuni si dice altissimo, a differenza di quell’alto, ch’il medesimo feudatario habbia con i suoi Baroni, e suffeudatari; Comeãco quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovranità.

... se sia feudo regale, e di vera dignità, ... per la regola generale, ... vengono, l’imperio e la piena giurisdizione de’ vassalli, con li regali, anche maggiori, e connaturali à Principi sovrani, atteso che, per tali vengono stimati questi feudatari, li quali perciò, hanno nel loro feudo o principato, tutto quello che ... abbia l’Imperadore nel suo Imperio, eccetto il dominio diretto, che alcuni dicono alto, altri altissimo ...¹¹⁹.

Gli altri feudi minori ... sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali e vera dignità, o di pieno principato, ma importino un dominio più subordinato all’infeudante, e più subalterno, o inferiore, & utile, senza la mistura di qualità di dominio alto, e de’ regali con qualità di principato, onde li possessori di essi si dicono Baroni¹²⁰.

I vassalli estensi erano i feudatari di un feudatario. Questo rilievo, già avanzato di sfuggita, assume un notevole spessore non tanto se ci si collochi sulla scena politica internazionale (ove la qualifica di feudo imperiale, diretto o ‘regale’ – per usare l’espressione del De Luca – aveva di fatto una scarsa valenza¹²¹), quanto

¹¹⁹ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, *De’ Feudi e Beni Giurisdizionali*, Capp. II, §§ 1-4, e XIII, § 1; continuava poi il giurista al § 5 del Cap. II con un elenco esemplificativo: «Di questa sorte di feudi (per esempio), sono in Italia il Regno di Napoli ..., il Ducato di Parma, e Piacenza; Et erano i Ducati di Ferrara, e di Urbino, feudi della Chiesa Romana; E sono li Ducati di Milano, Mantova, Modena, e Reggio, feudi Imperiali ...»; cfr. F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., p. 111.

¹²⁰ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, Cap. III, § 1.

¹²¹ Così il Cardinale in più passi; per restare nei pressi di quelli citati, si veda ad esempio

piuttosto se si rivolge l'attenzione alla dialettica interna tra potere centrale e poteri locali. Su questo fronte, la comparazione tra il Duca Francesco III e i di lui feudatari sembrava far emergere un divario (ed anche, in certa misura, un'alternatività) tra teoria e prassi invalse in materia di prerogative feudali. Segnatamente, De Luca aveva modo, nel prosieguo della propria trattazione, di illustrare con maggior dettaglio quale fosse lo scarto astratto tra le due specie suddette di feudi e feudatari:

Se poi siano feudi inferiori, e subordinati al Principe sovrano, in tal caso viene anche il mero e misto imperio, e la piena giurisdizione, così civile, come criminale, e mista, ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al principe, & à sui Tribunali, né vengono li regali, tra i quali si annovera il rimettere i banditi, e far grazie pure di pene capitali *quando le leggi particolari, o l'uso, del privilegio non lo porti*, sicché lo stile vi ha gran parte. Come anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion pubblica, e peculiare del Principe¹²².

La dogmatica mostrava insomma una realtà ben diversa dalla consuetudine degli Stati Estensi. Se si considera tutto quel che i feudatari 'minori' – quali erano quelli investiti dal Duca di Modena – potevano fare, e soprattutto quel che loro era precluso, se ne ricava il seguente quadro: *i)* anche qualora fosse stato attribuito ai «Baroni» il mero e misto imperio e la giurisdizione civile, criminale e mista, ciò non avrebbe reso le loro decisioni immuni dal sindacato dell'infeudante né dei tribunali di questo; *ii)* non erano loro concesse, di norma, le regalie maggiori, tra cui il commutare le pene, o il dispensare dall'osservanza delle leggi (il che è lo stesso, anche se in una più larga accezione); *iii)* la giurisdizione loro demandata subiva alcune eccezioni specifiche, essendovi ad esempio materie riservate al Sovrano (e ciò – si noti – a differenza di quanto avveniva nei feudi cd. 'regali'¹²³); *iv)* essi infine non detenevano, in virtù della loro qualifica soggettiva soltanto, la prerogativa di nominare ufficiali, magistrati e giudicenti vari, la quale doveva invece essergli esplicitamente concessa.

Non è però questa la sede per affrontare un percorso di approfondimento puntuale sul contenuto di quei moduli di potere denominati '*iurisdictio*', '*merum imperium*', '*mixtum imperium*'; basti quindi dire che non è di difficile reperibilità copiosa dottrina concorde con gli approdi da ultimo elencati¹²⁴. Un altro elemento di cui è imprescindibile tenere conto è poi l'antica disamina baldiana in tema di «*merum Imperium absolutum*», costantemente presa a riferimento dai

ivi, Lib. I, Cap. II, § 6.

¹²² Ivi, Lib. I, Cap. XIV, § 3 (il corsivo è mio).

¹²³ Si veda ivi, Lib. III, *Della Giurisdizione, dell'Imperio, e del Foro competente*, Parte I, Cap. II, § 8.

¹²⁴ Ne tracciava un quadro esaustivo Caravale, 1977, pp. 139-178, cui si rinvia. Nelle pagine seguenti si attingerà soprattutto dai trattati di G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Capp. XVI-XVII (relativi alla *iurisdictio* e ai magistrati baronali), e B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 151 ss.

giurisperiti dei secoli successivi:

Tu dic quod duplex est merum [imperium], & istud residet in presidib[us] & in majorib[us] magistratib[us] ut gl[ossa] dicit. Quoddam est merum Imperium absolutum cum plenitudine potestatis, & non est nisi in Principe ...¹²⁵.

Questo peculiare modulo di potere pubblico conteneva un fascio di sedici prerogative spettanti in via esclusiva al Sovrano¹²⁶. Peraltro, con detto vocabolo non si andava a designare soltanto l'Imperatore (o il Papa), ossia l'infeudante primo e originario *superiorem non recognoscens*, ma anche quel «feudo regale, e di vera dignità, che diciamo del prim'ordine con piena ragione di principato ..., con li regali, anche maggiori, e connaturali a Principi sovrani»¹²⁷. L'alto dominio, di conseguenza, funge da parametro di confronto imprescindibile per indagare la natura dei feudi interni al Ducato di Modena. Nello specifico, tutto ciò che rientrava nella categoria del *merum imperium absolutum* non apparteneva, come spiegava il passo di De Luca citato poc'anzi, al (suf)feudatario estense in virtù della natura della carica.

O appunto non in linea di principio. In certa misura, infatti, le particolari investiture potevano recare alcuni contenuti di quella potestà suprema del Sovrano.

¹²⁵ Baldo Ubaldi, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, Lucantonio Giunta, 1599, *De iurisdictione omnium iudicum (D.2.1.2)*, ad l. *Cui iurisdictione*, c. 69v.

¹²⁶ *Ibidem*: «... quotuplex sit merū imperiū, dico, quod prima distinctio est illa, quae est duplex, s. absolutū ī Principe & limitatū ī inferior, p.ut ē in Principe, diffinit sic merū imperiū est absoluta p.tās cōcessa p. l. Regiā Ad istud imperiū Principis sp.āliter p.tinēt ... Primo l.tīmare illegi.mos Secūdo restituere famae Tertio restituere in integrū p. viā gratiae contra sn.tās [(sententias)] criminales Quarto concedere veniā aetatis Quinto interponere decretū sup. arrogatione Sexto interponere decretū sup. emācipatione infantis, vel absentis Septimo auferre ius alterius licite Octavo dispensare sup. natalib. de ritu nupt. ... Nono, q.a solus Princeps pōt creare g.ñales Tabelliones Decimo q.a solus Princeps p.t facere statuta sup. lite pendente & nō inferior Undecimo q.a solus Princeps delegat libere merū, vel mixtū imp. ... Duo decimo, q.a solus Princeps c̄fert magnas dignitates ... Decimotertio, q.a sol. Princeps assignat insulā deportatis Decimoquarto, q.a sol. Princeps p.cedit omissio quolibet iudiciario ordine Decimoq.nto, q.a p.ñtia solius Prīcipis supplet defectū oīs solēnitatis Decimosexto, q.a sol. Prīceps imponit sup.indictū ...». La distinzione baldiana tra *merum imperium absolutum* e *merum imperium a iure limitatum* si sarebbe conservata per tutto pressoché l'arco dell'Antico Regime. Proprio sulla base dell'ontologica diversità tra il potere sovrano e quello degli apparati subordinati, il *merum imperium* (senza ulteriori aggettivazioni) era locuzione usata ancora, talvolta, per indicare la potestà metagiuridica del Principe, mentre più spesso aveva finito per designare il potere di amministrare l'alta giustizia, ossia di reprimere anche i crimini più gravi irrogando, se del caso, la pena capitale (ma comunque sempre *iuris ordine servato*) (cfr. *supra*, § 3.). Sul punto, si rimanda nuovamente a Mannori, 1990, pp. 371-372 e 401-404.

¹²⁷ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, Cap. XIII, § 1.

Assumiamo come esempio il potere di istituire ufficiali e magistrati. Tale regalìa era considerata da certa dottrina tra quelle riservate al principe, ossia come non rientrante nel modulo di potere del *merum et mixtum imperium*¹²⁸. Così, per tutti, il De Luca, il quale spiegava come,

... quando si tratti di feudi nobili e giurisdizionali, ... questi [sc. gli ufficiali] non si possano dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarij inferiori e subordinati, col mero, e misto impero, e con la giurisdizione, pare che in sostanza siano più tosto governatori e magistrati perpetui, che veri feudatarij con dignità, & imperio¹²⁹.

Lo stesso giurista, come del resto la dottrina più in generale, avvertiva quindi subito che «in ciò ... non può darsi regola, per la varietà delle leggi, o degli stili particolari de' principati». Si limitava solo a ricordare che «la regola generale ..., la quale si ha in questa materia, è che i Regali non possono aversi da privati, o' dagl'inferiori, senza titolo, ovvero senza concessione del Principe sovrano, se non quando vi concorresse un possesso immemorabile»¹³⁰. Questo dato è facilmente

¹²⁸ Oltre ivi, Lib. II, Cap. XX, §§ 1-3, cfr., nel medesimo senso, B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., p. 416: «*An Baro habens merum, & mistum imperium possit in eius terris de iure capitaneos aliosque officiales creare ... nõ spectat ...: nam que [sic] reservantur in signũ supremi Principis nõ transeũt in generali concessione meri, & misti imperii*». Di diversa opinione, G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVII, p. 250, §§ 1-4, il quale, citando Baldo, scriveva: «*Barones ... Magistratus, & officiales subordinatos creare possunt in locis sibi subditis, qui eorum nomine iurisdictionem omnem ordinariam, & delegatam exercent, ... cum sint fructus iurisdictionis, ut voluit Bald.*».

¹²⁹ Ancora G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. II, Cap. XX, §§ 1-3; G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XV, p. 233, § 9, il quale, pur, come detto, non condividendo l'opinione per cui i feudatari minori (con mero e misto imperio) non avrebbero potuto nominare propri magistrati ed ufficiali, affermava che, in ogni caso, «*Baronem investitum cum iurisdictione dici iudicem ordinarium perpetuum suorum vassallorum, nihilque differre ab alijs iudicibus, nisi quod ipsi habent iurisdictionem dominium, & transmissibilem ad suos, alios tamen iudices, & Magistratus habere revocabilem, & ad tempus*».

¹³⁰ L'avvertimento ritorna a più riprese; le citazioni sono tratte da G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., rispettivamente Lib. I, Cap. XIV, § 4, e Lib. II, Cap. I, § 11; cfr. di nuovo, inoltre, B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., p. 417, che si esprimeva in senso analogo: «*Et licet predicta opinio probabilior sit de iure actamẽ opposita opinio tãquam magis comunis substinetur in praxi ut Baro habens merum, & mistum imperium possit suos creare officiales*»; per l'ulteriore dottrina ivi addotta a sostegno di tale conclusione si rinvia al testo. Altra problematica ancora, al confine tra dinamiche legali e politiche, concerneva invece le prerogative di quei feudatari imperiali e signori del tutto indipendenti, ma di minor potenza e peso, i cui possedimenti si trovavano racchiusi in quelli di un altro Principe Supremo o feudatario regale. Accadeva infatti che tali feudatari imperiali, «o perche li astringesse la forza, ovvero perche così ad essi complisse, per loro protezione, e per esser difesi contro quelli, li quali volessero opprimerli, ad effetto di conservarsi in

documentabile – come si anticipava – nell’ambito del Ducato di Modena, di cui tracciava un quadro sintetico anche la già incontrata fonte anonima dell’epoca Martinuzzi. Si leggeva infatti: «la serenissima casa d’Este» aveva sempre infeudato «le giuridizioni de’ suoi stati con tanta ampiezza, che niun altro prencipe soprano d’Italia pratica simili concessioni». E tale ampiezza di concessioni era presto detta: (i) «infeudazioni libere da maggior magistrato»; (ii) «mero e misto impero» e «ttotal cognizione delle cause tutte, civili e criminali»; (iii) «sì nella prima istanza e seconda come nell’altra»; (iv) «fano sangue, possono far gride e proclamare a loro piacere, graziare e comporre li dilitti commessi nel territorio a loro arbitrio». Insomma: le investiture feudali concesse dai Duchi estensi si spingevano a tal punto oltre la natura teorica delle stesse che – si rammenterà la fonte del 1647 – i feudatari «ad altro non tendevano che di girare il ferro della giustizia col braccio imperiale»¹³¹.

Questa – si crede – è la ragione dell’ormai più volte riferito orientamento storiografico, che, magari in maniera implicita, assumeva di fatto i feudatari di Casa d’Este quali “piccoli sovrani”. Posta questa sorta di derogabilità dei caratteri

quel dominio, ... però gli giurassero fedeltà, e le riconoscessero in sovrano, e signore diretto, come la pratica insegna in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di feudatarij in que’ dominij, che anticamente da loro si possedevano in pieno, e libero allodio» (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, Cap. VI, §§ 4-5). Rispetto a tali situazioni, il giurista segnalava che «giova però molto questa considerazione, all’effetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e feudatarij, molte di quelle esenzioni, e regalie, & altre prerogative, le quali regolarmente non competono à gli Baroni ordinarij, e feudatarij inferiori». Un caso di tal sorta che si è rinvenuto nel contesto del Ducato estense è quello di Alessandro Frosini Marchese d’Albinea, Borzano, Mozzadella e Montericco, impegnato in una vertenza giudiziaria con la Città di Reggio per la dichiarazione della sua titolarità esclusiva del diritto di caccia nei suddetti feudi. In particolare, il feudatario si richiamava all’investitura imperiale originariamente concessa nel 1363 ai propri ascendenti (i Manfredi) dall’Imperatore Carlo IV «*ex certa scientia, motu proprio, de Imperialis potestatis plenitudine, derogantes, &c.*», «*cum venationibus, & piscationibus*; ed in somma con tutti quei diritti, e ragioni, quae Nos, & Sacrum Romanum Imperium exercere possumus». Infatti, «dappoiché sortirono i Manfredi il grande onore d’essere riconosciuti, ed ammessi per veri, e fedeli Vassalli della Serenissima Casa D’Este, tutte le Investiture, che per tali Feudi hanno eglino di tempo in tempo ottenute, e riportate da i Serenissimi Dominanti, si leggono sempre uniformi, relative, e consonanti alle precedenti più antiche ... “*cum omnibus, et singulis servari solitis hinc retro*”» (pp. 5 e 7 della «Memoria legale» conservata in ASMo, ASE, Archivi per materie – legali, memorie allegazioni questioni teoriche, busta 17/A; la memoria, priva di data, risale alla prima metà del Settecento visti i riferimenti temporali ivi presenti).

¹³¹ V. *supra*, § 3. Si precisa, inoltre, come le attribuzioni descritte dalla fonte del secolo XVII si rinvengano identiche nel *Codice*, Lib. III, Tit. II (rubricato “*Dei diritti de’ Feudatari, e loro limiti*”); per un esempio tratto da un altro contesto statale di investiture contemplanti diritti ulteriori a quelli legati alla natura della carica feudale, si può vedere Covino, 2013, pp. 336 ss.

del suffeudo, non ci si può peraltro esimere dall'investigarne i limiti.

Anzitutto, si deve notare che l'estensione "*praeter rerum naturam*" delle potestà concesse dai principi estensi ai loro feudatari non giungeva – come è logico – a creare istanze di potere pubblico del tutto paritarie a quella dell'infedante. Il Serenissimo Duca non si spingeva mai, cioè, a reduplicare la propria autorità, benché la lettera di alcune investiture particolari, specie le più risalenti, si abbandonasse a proclami altisonanti.

Dantes, & concedentes eidem Jacopino, filiisque, & Descendentibus suis ut supra, & eorum unicuique, merum & mixtum Imperium, & omnem nostrum liberam Auctoritatem dominandi, agenda, & faciendi, ac puniendi omnes, & singulos quoscumque Dimittentes ex nunc integrum Dominium, ipsi Jacopino, Filiisque, & Descendentibus suis praedictorum Castri, & Villarum, & omnium, & singulorum in eis habitantium; ita ut dominari possint, quemadmodum Nos proprii dominari consuevimus ...¹³².

Circa simili, late formule d'investitura, certamente ricorrenti non solo nella prassi di governo estense atteso l'interesse della dottrina, illuminanti sono nuovamente le parole del Cardinal De Luca, di cui pertanto si reputa utile riportare un brano pur lungo.

I medesimi feudatarij maggiori, di feudo regale, ò di vera dignità, li quali abbiano prerogativa, e ragione di principato, possono concedere feudi veri e proprij nobili, con vassalli, e giurisdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; Anzi ... concedono anche titoli, e dignità, di Principe, Duchi, Marchesi e Conti; Ogni qual volta però, che il titolo dell'infedante sia maggiore ..., per la ragione più volte accennata, che niuno può rendere, ò vero far un'altro [*sic*] in tutto eguale à se stesso ...

Quindi nasce, che questi feudi minori, li quali dal feudatario maggiore si concedono, sono più subordinati, e non portano seco quelle regalie, e preminenze, che porta il feudo maggiore, ò regale;

Laonde in tal'infedazione di sua regular natura, non vengono quelle cose, le quali si dicono de' regali, se non quando le conceda la medesima investitura; *Quando però siano delle minori, non già delle maggiori, poiche queste sono inseparabili dal feudo principale, e dal Principato, per la medesima accennata ragione, che niuno può far un'altro uguale à se stesso.*

¹³² F. Durani, *Summarium*, cit., Num. 2, Litt. A, *Particula Concessionis, seu Investiturae Castri Spilamberti*, 1394. Si rinviengono, ad ogni modo, rogiti nei quali si spiegava meglio il significato del concetto or espresso, nel senso di una sua limitazione. Così, ad esempio, quello già citato (*supra*, § 2.) dell'investitura dei Conti Boschetti: «... e con la liberazione da ogni, e qualunque maggior Magistrato, con tutti gli onori, privilegi, prerogative, ed esenzioni ..., salvo sempre che per la p.nte liberazione dal maggior Magistrato non si apportì pregiudizio alcuno alla Sovranità competente all'A.S. Ser.ma, e suoi»; nel medesimo senso, l'investitura relativa a Montegibbio, per cui v. Tavilla, 2001, p. 423, nt. 39.

Et anche perche la facultà d'inf feudare, ò suffeudare, la quale, implicita, ouero esplicitamente, si concede all'inf feudato, s'intende, purchè non porti deturpazione, ò scissura del feudo; Che però ciò v'è inteso di quella sorte d'inf feudazione, ò vero suffeudazione, così subordinata, la quale non pregiudichi all'unità, & all'integrità del feudo, ma che li feudatarij e Baroni, in sostanza, facciano più tosto una figura di Vicarij, ò vero di Governatori perpetui, che di Signori¹³³.

Dunque, «niuno può far un'altro uguale à se stesso»: questo, in generale, era il limite. Non contraddice così le osservazioni che qui si espongono l'utilizzo fatto ancora dal Codice Estense del 1771 – che di conseguenza deve ritenersi meramente celebrativo – dell'espressione «ad uso di Regno», la quale, *prima facie*, pure sembrerebbe sottintendere una distinzione tra feudi «Giurisdizionali, o aventi annessa dignità, e Titolo» e feudi appunto «concessi *ad uso di Regno*»¹³⁴.

Che cosa riguardava però, più esattamente, detta incomunicabilità totale del potere? A chiarificare l'interrogativo soccorre quello che può definirsi come un discostamento tra teoria legale e prassi. Ai fini del ragionamento complessivo che si segue, non può infatti trascurarsi come sin dalla seconda metà del Seicento la Reggente Laura Martinozzi avesse proceduto a infeudazioni tutt'altro che 'ad uso di regno'. Ella, inoltre, si era premurata al contempo di emanare provvedimenti tesi a riportare l'esercizio del potere da parte dei feudatari entro i limiti della «regolar natura»¹³⁵ della loro investitura, già per vero più ampia della norma. Così, ad esempio, la Provvisione del 3-4 Ottobre 1671, diretta a rimediare alle «... forme di Governo introdotte da' Feudatarii così irregolari, esorbitanti, e contrarie al Jus delle Genti, e naturale, *non che positivo*». Provvedimento teso, altresì, a invalidare tutte le decisioni dai medesimi assunte con le quali si «dasse altra pena così afflittiva, come pecuniaria senza prima essersi proceduto *conforme le regole, termini, e fondamenti di Giustizia*, come intende Sua Altezza Serenissima praticarsi da molti nelle loro giurisdizioni»¹³⁶.

La richiamata Provvisione passava poi a descrivere nel dettaglio i caratteri indebitamente assunti dal governo feudale:

... proibiscono a' loro Sudditi, & habitanti ne' loro Feudi, l'andar fuori delle loro giurisdizioni ad habitare, l'estrarre le loro rendite, & effetti, li far contratti di Grani, Vini, Fieni, Legna, ed altre robbe, annullano tutti li Rogiti d'Instrumenti

¹³³ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, Cap. IX, §§ 8-9 (corsivo aggiunto).

¹³⁴ *Codice*, Lib. III, Tit. I, § VI (corsivo aggiunto).

¹³⁵ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. I, Cap. IX, §§ 8-9.

¹³⁶ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. F, n. 749, *Provigione sopra alcune gride, commissioni, rescritti et ordini de Signori Feudatarii di S.A. Serenissima*, 1671, pp. 3 e 7 (i corsivi sono miei). Il testo citato, in seguito ripubblicato nel *Codice*, Lib. III, Tit. II, §§ XI-XXII, è presente altresì in Tavilla, 2006, p. 117. Cfr. ancora la testimonianza del 1704 di D. de Bellois, *De Vineolae moderniori Statu*, cit., p. 32: «... temporibus istis facilius est feudatarios facere de non delicto processus, quam de delicto procedendi per eos omitti rigorem».

e Testamenti e li Contratti medesimi, & ultime volontà fatti, eseguiti fuori delle giurisdizioni quanto sia per li beni situati in esse, e vietano ancora a Forastieri il poter acquistare Beni ne' loro Feudi, & in quelli succedere in qual si voglia modo, in maniera, che con queste Grida, & ordini resta affatto levato il Comercio trà Sudditi di una, e quelli dell'altra Giurisdizione, anzi trà quelli dello Stato immediato, e tutti indirettamente restano privi della facultà e libera disposizione delle loro sostanze, & aggravati da continue molestie, spese d'Officiali, e Composizioni, che continuamente sono sforzati à fare, per evitare le Confiscazioni, e pene gravissime, & esorbitanti contenute in dette Gride, oltre li Carreggi, & opere, a' quali ò con Gride, ò con Ordini particolari vengono astretti li detti Sudditi a fare servizio privato, e famigliare di essi Feudetarij¹³⁷.

Come ci si potrà avvedere facilmente, queste disposizioni feudali – annullate in buona parte dalla Martinozzi – tendevano a riprodurre lo stile di governo proprio del Sovrano. Al di là, cioè, dei servizi di natura personale che i feudatari imponevano ai loro sudditi¹³⁸, si trattava di normative esprimenti un certo indirizzo politico, che in molti casi il Duca stesso aveva per primo emanato o che comunque riteneva di poter far proprie. Per questa ragione, evidentemente, tali due specifiche categorie di prescrizioni venivano peraltro fatte salve dal provvedimento che dichiarava la nullità delle grida feudali.

Intende però Sua Altezza Serenissima sin' hora, e sino ad altra sua risoluzione, che fosse necessario à farsi per la pubblica utilità, e buona direzione del suo governo, che sotto la dichiarazione di nullità di tutte le sudette Gride, Ordini, Provigioni, Statuti, e Rescritti, non siano comprese, ne contenute quelle ... che prima dell'Infeudazione fatta Feudatario, fossero state pubblicate, e rispettivamente fatte dal Prencipe sopra le suddette materie, quando anche fossero poi dopo le Infeudazioni state confermate dal Feudatario (cosa pur troppo praticata da molti, come se le gride del Prencipe supremo havessero bisogno della loro approvazione) purché siano state fatte, & ordinate dal Prencipe per il Governo particolare di quel luogo, e così fossero locali, poiche se fossero universali, e spettanti al Governo universale dello Stato, in tal caso fatta l'Infeudazione, in vece di regolarlo,

¹³⁷ *Provigione sopra alcune gride*, cit., p. 3; cfr. anche Fregni, 1999, pp. 61-62. Erano questi i ricorsi riservati al Duca di cui negli Editti sul Buon Governo del 1753 ed anni successivi, per i quali cfr. *supra*, § 4.1.

¹³⁸ Tra i quali, solo per darne un'idea, quelli «per mantenimento di castelli, rocche, case d'uffiziali di giustizia, molini feudali, carceri e simili»; «[fornire] uve alle loro cantine, fieni alle stalle ed ogn'altra cosa per servizio delle case loro». Sul punto, già Tavilla, 2019, pp. 51-52. E, del resto, un riscontro oggettivo di ciò lo si ha anche dagli *Statuti e Leggi per il Marchesato di Vignola*, cit., ad esempio a p. 68: «Di più Sua Eccellenza Ordina, e Commanda espressamente, che ogni persona di qualsivoglia grado, stato, conditione si sia, così terriera, come forastiera, non debba per l'avenire macinare fromento né altra sorte di Biade e grani che occorrerà macinare altri Molini che alli molini di Sua Eccellenza di Vignola, et Savignano, sotto pena della perdita della robba, e di due scudi per staro d'applicarsi per tre quarti alla Camera Marchionale ...».

distruggerebbono il governo contra la mente del Prencipe, che le fece, e così dichiara Sua Altezza Serenissima, che s'intendino abolite, e rivate¹³⁹.

... dichiara nulle, e di niuna sussistenza, e fermezza tutte le Grida, Proclami, Provigioni, Rescritti, e qualsivoglia Ordini, ... colle quali ... venga in qualunque modo, e sotto qualsivoglia speciosità di titolo, e di pubblica utilità proibito, e vietato a' loro Sudditi, & habitanti ne' loro Feudi.

Il poter andare ad habitare fuori con le famiglie, ò senza, e per quel tempo, & in quei Luoghi così mediati, come immediati di S.A. Serenissima, che à loro piacerà, purché non vadino ad habitare ne' Stati d'altri Principi, e Signori, poiche contra questi solamente si contenta Sua Altezza Serenissima, che si osservino le Gride, e Provigioni de' Feudetarij, come se fossero del Principe à favore de' Feudetarij¹⁴⁰.

E ancora:

Il poter estraere, portare, e condurr fuori dalla Giurisdizione senza licenza, denuncia, ò pagamento alcuno Formenti, Grani, & ogni altra sorte di Legumi, Uve, Vini, Legna ..., purché non l'estraessero dal Luogo infeudato ne' Stati d'altri Principi Che se per qualche accidente occorresse penuria grande di dette cose nella Giurisdizione del Feudetario, in tal caso potrà per quell'Anno solamente provvedere con Gride penali ancora al bisogno proprio, e de' suoi Sudditi, mà sempre, e non altrimenti con partecipazione, & assenso di S.A.S.¹⁴¹.

È altamente significativo – si crede – che a tutte queste limitazioni del potere dei (suf-)feudatari ducali, e ad ulteriori che per economicità d'esposizione non si sono considerate, corrispondessero in effetti altrettante ipotesi astratte di preclusione che la dottrina da lungo tempo aveva registrato ed esaminato. Anzitutto, si chiariva che, in via generale, «Barones habentes merum, & mistum imperium non possunt edere statuta contra ius comune nec contra alias leges superiores»¹⁴², nonostante agli stessi fosse di regola riconosciuta la facoltà di emanare grida, bandi, ordini (etc.). La potestà dei feudatari minori incontrava, poi, un ulteriore ordine di limiti, quello precisamente nel quale rientravano tutte le fattispecie denunciate dalla Duchessa Martinozzi. Limite che va individuato in quello *ius naturale* che tutti i provvedimenti feudali andavano invece, immancabilmente (e illegittimamente), a derogare¹⁴³.

Volendo esemplificare, si può allora constatare che, rispetto a quanto

¹³⁹ *Provigione sopra alcune gride*, cit., p. 6.

¹⁴⁰ Ivi, p. 4.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 329-332.

¹⁴³ Cfr. nuovamente Gorla, 1982, pp. 639-644, per l'inquadramento di tutti gli ordini dei feudatari sin qui menzionati fra quelli che derogavano allo *ius naturale* (nella specie, ad esempio, alla capacità di stipulare contratti liberamente).

stigmatizzato nella Provvisione del 1671 a proposito dell'amministrazione della giustizia¹⁴⁴, la scienza giuridica si spingeva ad ammettere anche una capacità dei feudatari di emanare norme *praeter ius (positum)*, ma pur sempre *secundum rationem et aequitatem* e dunque mai *contra ius (naturale)*:

Barones habentes merum, & mistum imperium possunt edere banna penalia preter ius, dummodo sint iuxta, & honesta ac rationi consona Et ratio est in promptu: nam Baro debet habere iurisdictionem circa statum moralem, & cõsequenter debet statuere honeste, & rationi cõsonum preter ius, & tale iustum, & rationi consonum dici videtur secundum ius¹⁴⁵.

Così, più in particolare, alla questione «*an* Barones habentes merum, & mistum imperium in causis criminalibus possint procedere ex abrupto» – ossia se potessero essi tralasciare di procedere in base al diritto e alla *tela iudiciaria* – la dottrina rispondeva in senso negativo:

respondetur negative, quod probatur primo quia Barones habentes merum & mistum imperium tenentur procedere iuris ordine servato ...: nam idem est procedere ex abrupto ac iuris ordine non servato. Secundo probatur procedere ex abrupto est de reservatis supremo Principi, Bal. in l. imperium ... quia procedere ex abrupto, est procedere supra legem, & Princeps absolutus est supra legem Civilem ... ergo talis potestas nõ transit in generali delegatione meri, & misti imperii¹⁴⁶.

¹⁴⁴ *Provvisione sopra alcune gride*, cit., p. 7: «... si dichiarano nulli, e di niun valore ... ancora quelle Commissioni, & Ordini, con li quali da' Feudetarij ... si dasse altra pena così afflittiva, come pecuniaria senza prima essersi proceduto conforme le regole, termini, e fondamenti di Giustizia».

¹⁴⁵ B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 329-332. Sulla intima correlazione tra '*ius dicere*' ed '*aequitatem statuere*', si rinvia a Costa, 2002, pp. 134 ss., e alla limpida analisi sul punto di Mannori, 1988, pp. 181 ss. Fondamentale, inoltre, il contributo di Meccarelli, 1998, pp. 102-103 e ss., ove si evidenzia che l'*arbitrium a iure limitatum* «*servat* lo *ius* inteso non come regola specifica ma come contesto normativo. La sua dipendenza dallo *ius commune* è ... dipendenza dalla *ratio* del sistema, è dipendenza dall'ordine giuridico ..., è dipendenza cioè dallo *ius* inteso come oggetto di *interpretatio*. In tal senso possiamo dire che il parametro dello *ius commune* costituisce il modo in cui l'*arbitrium regulatum* vive la sua dipendenza dal trinomio fondamentale *aequitas-ratio-justitia*, trinomio che, a sua volta, appartiene alla nozione generale di *arbitrium*»; «Tutto ciò pone l'*arbitrium regulatum* nel ruolo di esplicitazione dei contenuti impliciti dell'ordinamento giuridico dato. Il rapporto di dipendenza dallo *ius* ... non è strutturato in relazione ad una o più norme specifiche, ma in relazione al sistema *iuris* nel suo complesso. È in questo modo che il giudice [nozione generica nella quale va inserito anche il Barone], titolare del potere arbitrario, rispetta il vincolo dello *ius*, adempiendo al suo dovere fondamentale di *facere iustitiam*. Il giudice ... cioè va a cercare nel sistema giuridico costruito dagli *interpretes* non una soluzione già data, ma una soluzione immanente, contenuta in potenza nella *lex*» (ivi, p. 106).

¹⁴⁶ B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 336 ss.; nel medesimo senso, anche G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 246, § 207: «Barones, & alij

Analogamente, si veda quanto prima riportato circa i vari divieti baronali relativi al trasporto di materie prime o di beni al di fuori del territorio infeudato:

... infertur, non posse Barones habentes merum, & mistum imperium edere nonnulla banna ... prohibentia extractionem rerum seū victaliū extra territorium; nam de iure gentiū cuilibet data est facultas rerū suarum libere administrandi, & deducendi ubiscumque voluerit¹⁴⁷.

Solo, invero, in caso di pubblica necessità o utilità il Barone avrebbe potuto emettere bandi e ordini simili, e comunque siffatta causa avrebbe dovuto essere provata, non presumendosi come invece per gli atti del Principe¹⁴⁸:

Maximopere enim discriminatur in praxi quod Baro passim posset facere bannū prohibens extractionem victualium sive rerū, & quod possit facere ex iusta, & rationabili causa: nam ... certum est in inferiore a Principe supremo nō presumi iustam causam in dispositione alteri preiudicali¹⁴⁹.

Cerchiamo, in conclusione, di individuare il filo conduttore di questo genere di limitazioni al potere feudale. Nei casi di scontro tra Duca e feudatari appena esaminati, uno dei principali interrogativi che la dottrina si era posta – cioè l'oggetto della *generalis delegatio* della *iurisdictio* e del *merum et mixtum imperium*¹⁵⁰ – ne racchiudeva un altro e duplice. La normativa introdotta dalla Duchessa Martinozzi mirava a riportare i feudatari entro i limiti del loro potere, «non potendo più ... lasciar correre forme di Governo ... così irregolari, esorbitanti, e contrarie al lus delle Genti, e naturale, non che positivo»¹⁵¹. Potere che incontrava, come si è detto, sostanzialmente i due limiti dello *ius civile* o *positivum* e degli *iura* a questo sovraordinati. Non si confonda tuttavia la diversa natura di questi vincoli, perché in realtà solo lo *ius naturale* operava come 'limite' in senso proprio, cioè esterno, ed era altresì invalicabile per i feudatari e per ogni soggetto che non fosse dotato

feudatarij, habentes merum, & mixtum imperium, teneantur, & debeant illud exercere iuris, & ritus ordine servato; non autem ex abrupto, ... quia Rex concedendo alicui merum, & mixtum imperium, intelligitur concessisse, ut illud exerceat cum debita causae cognitione, & non cum illa plenitudine potestatis, quam Rex concedens habebat».

¹⁴⁷ B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 329-332.

¹⁴⁸ Deve peraltro ricordarsi che – come precisato dall'Avvocato Nicoli (cfr. *supra*, § 4.2) – tale presunzione operava a favore del Sovrano solo nel caso in cui non vi fosse stato un patto limitativo in qualche modo, misura o ambito della sua potestà.

¹⁴⁹ B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., p. 331.

¹⁵⁰ V., ampiamente, B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 297 ss.; G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI; cfr. inoltre G. Menochio, *De arbitrariis iudicium, quaestionibus et causis, centuriae sex. Quibus tota iuris pars, quae a iudicium arbitrio & potestate pendet ... Omnia nunc emendatius & ordinatius quam antehac edita*, Genevae, Samuelis de Tournes, 1690, Lib. I, Quaestio LXXIV.

¹⁵¹ V., per le diverse interpretazioni della normativa della Martinozzi, che confermano tutte la descritta dinamica del contrasto tra teoria e prassi, Tavilla, 2001, p. 426, nt. 50.

di *plena absoluta potestas*¹⁵². Nei riguardi dello *ius civile*, infatti, al potere feudale non era preclusa ogni possibilità di deroga, benché ciò non tolga che rispetto ad esso vi fosse un'altra e fondamentale differenza tra la sovranità ducale e la *iurisdictio* baronale su cui bisognerà soffermarsi.

Procedendo con ordine, si deve intanto riprendere in mano la fattispecie – altamente pregnante – del procedimento '*ex abrupto*'. In particolare, «Barones habentes merum et mistum imperium tenentur procedere iuris ordine servato»; al contrario, il Duca poteva invece «procedere ex abrupto ac iuris ordine non servato ..., quia procedere ex abrupto, est procedere supra legem, et Princeps absolutus est supra legem Civilem ... ergo talis potestas non transit in generali delegatione meri, et misti imperii»¹⁵³. Così era comunque solo in linea di principio: «non transit in generali delegatione». '*Procedere ex abrupto*', che «est procedere supra legem», era manifestazione chiara ed evidente di un potere che derogava al primo e più fondamentale *ius naturale* nonché al più certo degli *iura reservata principii*, ossia la *citatio-defensio*. Di conseguenza, ogni eccezione a tale diritto naturale andava strettamente soggetta a *iusta causa*¹⁵⁴.

Per il Duca, che era Sovrano, e pertanto capace di derogare allo *ius naturale* quando necessario, era ben possibile attribuire ai suoi feudatari una potestà di quella sorta: proprio come per la grazia in materia penale che, del resto, costituiva anch'essa potere *extra ordinem*¹⁵⁵ e che parimenti doveva essere attribuita ai feudatari in maniera espressa. Dunque, il procedimento *ex abrupto*, che recava anzi una deroga manifesta all'*ordo iuris*, poteva competere ai feudatari '*minori*'¹⁵⁶, ma non in virtù della loro carica, bensì di una ulteriore e specifica concessione. Ciò che il Duca non poteva fare era, piuttosto, operare un trasferimento in loro favore generalizzato e contenutisticamente indeterminato della capacità di derogare allo *ius naturale*. Essendo, infatti, tale ambito di potere il nucleo di quello ceduto al Duca stesso dall'Imperatore (dotato di Sommo Imperio o altissimo dominio), ciò avrebbe effettivamente violato il precetto «niuno può far un'altro uguale à se stesso» di cui parlava il De Luca¹⁵⁷.

¹⁵² Si vedano, in proposito, i già citati passi di Meccarelli, 1998, pp. 102-106 sull'*arbitrium regulatum* e le pp. 108 ss. sull'*arbitrium liberum*.

¹⁵³ V. il passo di B. Abruzzo subito sopra citato.

¹⁵⁴ Gorla, 1982, pp. 639-640; Mannori, 1990, pp. 427 ss.; Quagliani, 1992, pp. 56 ss.; Meccarelli, 1998, p. 123, nt. 81.

¹⁵⁵ Gorla, 1982, p. 635; cfr. Meccarelli, 1998, p. 126.

¹⁵⁶ Cosa che puntualmente si verificava, seppur appunto nei limiti prescritti dalla normativa ducale: cfr. *Codice*, Lib. IV, Tit. XIV, § IV.

¹⁵⁷ Anche qualora il principe avesse operato una scelta di tal genere, il feudatario non avrebbe avuto poi alcuna pretesa (giuridica) da far valere in caso di eventuale violazione del patto da parte del direttario: «*resultantibus ex suprema iurisdictione, in quibus etiam quod Rex promisisset non se intromittere, non teneretur promissionem servare, quia tenderet in laesionem supremae auctoritatis, et alti dominij*» (G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 240, § 39). Cfr. Quagliani, 1992, pp. 69-73. L'A.,

Quanto appena rilevato, ci consente di trarre conferma del peculiare rapporto di sovraordinazione causale o funzionale che, come più sopra si è cercato di spiegare, legava il Duca ai suoi vassalli. Il Duca non aveva cioè perduto del tutto, con la cessione ai feudatari dell'ambito di potere inquadrato come *'iurisdiction'*, la possibilità di far uso di quello stesso potere che più non gli apparteneva. Avrebbe al contrario potuto riassumerlo, allorché ciò si fosse reso necessario per esercitare il proprio nell'ambito – più causalmente generale – che egli conservava in quanto nucleo contenutistico di *'sovranità'*. In questo modo, dunque, il feudatario non era mai del tutto separato dal resto dell'ordinamento, a dispetto di quanto alcune altisonanti investiture letteralmente proclamavano.

Sul punto, a rivelarsi illuminanti sono il risalente tema della *duplex sententia* e quello, più in generale, delle appellazioni contro le decisioni delle cause assunte in sede feudale¹⁵⁸. Ancora il Codice del 1771 recava infatti la prescrizione per cui «soltanto per le Cause Civili si continuerà la pratica sin quì osservata di portarle dopo le due Sentenze conformi al Supremo Nostro Consiglio di Giustizia in grado di Revisione» (Lib. III, Tit. II, § VII)¹⁵⁹. Anche più pregnante, poi, la disposizione di

ripercorrendo il pensiero giuridico di Paolo di Castro (XV sec.), riportava come la dottrina tendesse a non riconoscere la facoltà di derogare agli «iura ... diuinum, naturale, gentium» ai «signori *superiorem recognoscentes*», salvo che non fossero vicarii imperiali ossia delegati del principe supremo (ciò che appunto era predicabile per il Duca di Modena, ma non per i suoi vassalli). In quel caso, infatti, «“... factus est in dictis terris Princeps perpetuus non temporalis, censeatur in ipsum translata in consequentiam omnis potestas Imperialis in terris praefatis, vt ea possit vti vice Imperij, cum Imperator ibi nullam iurisdictionem exercent per alium, quam per ipsum”» (p. 73, nt. 83; per i riferimenti bibliografici all'opera di Paolo di Castro si rinvia al lavoro di Diego Quagliani). Il Duca, cioè, in qualità di vicario imperiale, esercitava complessivamente il potere che apparteneva all'Imperatore, sicché trasferirlo, *in toto*, a terzi avrebbe significato concedere una potestà ed una carica – quella appunto di vicario imperiale – che non appartenevano *ab origine* al Duca medesimo, il quale, in questo senso, sembra fosse piuttosto titolare *suo iure* degli attributi estrinseci di tale potere. La dinamica, insomma, ci appare identica a quella che regolava i rapporti tra il Duca ed i suoi feudatari, sulla quale si è detto *supra*, § 4.2.

¹⁵⁸ Cfr. *supra*, § 2.

¹⁵⁹ Per un campionario, ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Affari in via economica o delegati – Memoriali ed ordini diversi (1608-1760), busta n. 904 (1734-1760). Fra le molte, la supplica al Duca di revisione di sentenza civile emessa dal giudicante di Gombola, feudo della famiglia Cesi fino al 1796 («Serenissima Altezza. Angelo e fratelli Cabrj da Gombola sudditi ... umilissimi ... sentendosi lesi da certa esecuzione commessa dal Podestà di Gombola contro d'essi loro, ad istanza di Camillo Poggi di colà, ricorrono perciò genuflessi alla Clemenza grande di V.A.Ser.ma e la supplicano degnarsi concedere, che ne sia riveduta la causa»). Altre, poi, provenivano dai feudi di Arceto dei De Mari-Spinola e di Ravarino dei Rangone Terzi. Ancora, in ASMo, Archivi giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia, Affari in via economica o delegati – Memoriali ed ordini diversi (1761-1800), busta n. 127 (1761-1776), la supplica contro una sentenza d'appello emessa proprio dal Governatore di Vignola, feudo Boncompagni, come ci è noto: «Ser.ma Altezza.

cui al successivo § VIII:

passando in giudicato una Sentenza per essere trascorso il termine ad appellare, o per essere andato deserto l'appello, dovrà bensì ricorrersi a Noi, o al Supremo Consiglio Nostro suddetto per la restituzione in intiero, ma questa ottenuta dovrà poi ritornare la Causa al Tribunale de Feudatarj, e sarà immancabilmente giudicata in grado d'Appello dai Giudici deputati, o da deputarsi dai medesimi Feudatarj.

La normativa in esame, lungi dal costituire una novità del Codice del 1771, rappresentava piuttosto una ripubblicazione degli *Ordini da osservarsi dal Consiglio di Signatura* emanati da Francesco II il primo Febbraio 1683, provvedimento che a sua volta confermava quello più risalente di Cesare d'Este del 22 Dicembre 1620¹⁶⁰. La soluzione di cui nel citato articolo del Codice sembra d'altra parte conforme agli orientamenti della dottrina, laddove essa legava la capacità (o la incapacità) di concedere la restituzione nei termini alla titolarità (o alla non titolarità) della potestà di grazia.

Ma, per la precisione, è indispensabile considerare come non tutte le tipologie di remissione in termini dipendessero dalla peculiare potestà di natura *extra ordinem* (graziosa *stricto sensu*) del principe, bensì bisognasse distinguere tra restituzioni «*ex iustitia*» ed «*ex gratia*»¹⁶¹. Da un lato, infatti, v'era l'«insufflatione delle istanze» e dall'altro le «desertioni» «*ex causa*», e solo per le prime occorreva in realtà il ricorso alla 'grazia' ducale. All'inverso, le seconde andavano decise in base ad un iter argomentativo fondato sul diritto, anche se magari in via meramente equitativa, e, quindi, sempre previa grazia, ma questa volta di 'giustizia'.

In causa civile in prima istanza vertita nel Foro di Savignano tra il Sacerdote D. Giacomo Odorici ... attore da una, e Gian [illegg.] Cassanelli settuagenario del luogo istesso reo convenuto dall'altra parte, riportò questi dal Podestà di Savignano sentenza contraria, da cui per sentirsene leso appellò al Governatore di Vignola, il quale forse perche non sono state dedotte le ragioni di d.o Cassanelli settuagenario hà confermato detta sentenza. E sentendosi il p.to Cassanelli oltre modo aggravato e desideroso di provvedere alla propria indennita; perciò il medesimo umil.mo ser.e, e suddito dell'A.V.Ser.ma supplica ossequiosamente la somma clemenza, e retta Giustizia della medesima, a volersi degnare di concedergli la revisione al Supremo Consiglio di Giustizia che della Grazia quam Deus etc.».

¹⁶⁰ Per la ricognizione di questi dati, si rinvia a Tavilla, 2006, p. 169.

¹⁶¹ In questo senso, B. Abruzzo, *Lectura practicabilis*, cit., pp. 426-428: «Respondetur primo loco si loquimur de restitutione in integrum iustitiae [sic], potest illam cōcedere Baro [§894]. Probatur primo ... quod Barones habentes merum, & mistum imperium sunt iudices dati a Regia maestate, ergo possunt in integrum restituere, quando restituito competit ex iustitia [§895] [etc.]»; sicché «Secunda principalis conclusio, restitutio in integrum ex gratia concedenda non a Barone habente merum, & mistum imperium cōcedi potest, sed solū a supremo Principe Et ratio est nam talis Baro aggratiare non potest ut supra dixi [§903]». Conformemente anche G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 249, § 285; cfr., segnatamente, Meccarelli, 1998, p. 126, nt. 87; Tavilla, 2002, pp. 80-81 e 164-166.

Ora, il punto è che i feudatari estensi non avevano una possibilità – come si diceva – *generica e indeterminata* di procedere *iuris ordine non servato*. Di conseguenza, riguardo alla disposizione in esame («passando in giudicato una Sentenza per essere trascorso il termine ad appellare, o per essere andato deserto l'appello, dovrà bensì ricorrersi a Noi ... per la restituzione in intiero»), deve ragionevolmente propendersi per la riferibilità della stessa alle sole «insuflationi» d'istanze nell'ambito delle cause civili. Il motivo, in conclusione, è che esse richiedevano l'esercizio della *potestas* sovrana, *absoluta* – previa ricorrenza di una *iusta causa* – anche dallo *ius naturale*; potestà che ai feudatari minori non poteva competere se non in virtù di limitate ed espresse attribuzioni¹⁶². Non era cioè sufficiente il *merum et mixtum imperium*, che, al massimo, avrebbe consentito di mitigare il *rigor iuris* «*ex iustitia*». Occorreva, invece, quella *potestas plena* e «*gratiosa*» che era «assoluta», cioè slegata, dalle contingenti rigidità anche dello *ius naturale*. Del resto, i rapporti imperniati su di esso costituivano complessivamente l'ambito contenutistico specifico e più causalmente generale entro cui si delineava il potere definito «sovranità»¹⁶³.

Si è detto, così facendo, e come già anticipato, che i feudatari minori potevano derogare in certi casi allo *ius civile*. In ciò (e solo in ciò) stava in effetti la nota che rendeva il loro *imperium* «*merum*», ossia «nudo», «puro» in questo pur limitato senso. Tuttavia, tra la *potestas* del feudatario «minore» e la *plena potestas* del Principe vi era non solo un dislivello contenutistico (per ambiti di potere più o meno generali), ma anche una diversità ontologica. Mentre, cioè, la *potestas* del primo doveva dirsi *ordinata* o – citiamo Baldo – *a iure limitata*, la peculiarità della seconda risiedeva nella capacità di derogare indefinitamente allo *ius civile*¹⁶⁴. In altre parole, la *potestas* del Principe si diceva «*plena*» non tanto per i sovraordinati ambiti di «dominio»¹⁶⁵ in cui si esercitava, bensì per la differente posizione in cui essa si trovava nei confronti degli stessi rapporti giuridici nei quali si delineava. Posizione evidentemente non equiparabile a quella del potere denominato «*iurisdictio*» e spettante ai feudatari¹⁶⁶.

¹⁶² Considerazioni analoghe, ragionevolmente, possono spendersi anche per la *duplex sententia*, specie prestando attenzione al fatto che essa andava a stabilire i diritti delle parti in maniera definitiva (cfr. Tavilla, 2002, pp. 175 ss.). Per la materia penale, invece, ogni dubbio viene fugato dalla esplicita attribuzione al vassallo estense della potestà di grazia, su cui non occorre tornare.

¹⁶³ Cfr. Quagliani, 1992, pp. 43 ss.; Meccarelli, 1998, pp. 97 ss.; Luongo, 2018, pp. 210-217.

¹⁶⁴ Cfr., per tutti, Gorla, 1982; Cortese, 1966 e 1990; Quagliani, 2015, pp. 34 ss. In aggiunta, e in chiave comparatistica, McIlwain, 1990, pp. 99-110, in merito in particolare al salto qualitativo tra «*iurisdictio*» e «*gubernaculum*» (la continentale «*potestas absoluta*» o «*merum imperium absolutum*»), connotantesi rispettivamente per la necessità, o meno, di un esercizio «giustificato» del potere.

¹⁶⁵ Per riprendere di nuovo l'espressione già impiegata di Fioravanti, 1990, pp. 750-751.

¹⁶⁶ Gorla, 1982, p. 636: «... il problema dei limiti tratti dal diritto naturale sorgeva soltanto se il *ius*, cui si derogava, era quello *naturale*. Se invece si trattava del *merum* o *solum ius*

Tale diverso modo di porsi del potere rispetto a determinati rapporti giuridici rende peraltro possibile svolgere due osservazioni complementari a chiusura di questa parte del percorso. Anzitutto, che il potere esercitato dal Duca nell'ambito della giustizia naturale era qualitativamente identico a quello che i feudatari esercitavano sul più causalmente particolare piano della giustizia positiva o civile che dir si voglia¹⁶⁷. Specularmente – ed è forse superfluo esplicitarlo – si può affermare che l'alterità qualitativa tra potere denominato 'sovranià' e potere inquadrato come '*iurisdictio*' era limitata sempre al livello della giustizia civile e fino a che l'intervento nel contesto di questa non fosse trasmodato in un intervento in quella superiore.

Tutti quelli sin qui passati in rassegna erano – certo – piani o settori dell'attività di governo sui quali, nel tempo e in via di prassi, si era costruito il proprio ruolo il ceto aristocratico feudale¹⁶⁸. L'importanza del divario prima cennato tra

positivum dello Stato, non sorgeva il problema: la deroga era senz'altro ammessa, poiché il Principe (si supponeva) aveva agito con la *plena potestas*... Né era allora in gioco il nostro principio costituzionale dell'eguaglianza» sotteso all'edificio dello *ius naturale*. Cfr. Quaglioni, 2015, pp. 36 ss..

¹⁶⁷ Era, in altri termini, '*iurisdictio*' anche quella ducale su questo piano: cfr. Costa, 2002, p. 292. Sulla controversa riconducibilità dello *ius gentium* allo *ius naturale* piuttosto che a quello *positum*, Cotta, 1955, in particolare pp. 105-107.

¹⁶⁸ Sembra di poter affermare che la questione dei margini concreti per l'esercizio di un pubblico potere sia di rilevante spessore, come si può percepire anche intuitivamente dalla vicenda che si esamina e da altre di simil sorta. In proposito, si richiama l'attenzione ai fatti, ricchi di assonanze con quelli che ci occupano, che coinvolgevano il Marchesato di Spigno, feudo imperiale nell'odierno Piemonte, a metà del XVII sec., i quali avevano ad oggetto i contrasti istituzionali sorti per l'imposizione da parte del feudatario di una nuova tassa – la cd. «corradia» – e che erano analoghi, per molti versi, a quelli estensi. Per le dinamiche dell'episodio contenzioso, che coinvolgeva il Marchese Federico Asinari Del Carretto e le proprie istituzioni, il Podestà di Spigno – subordinato non al Marchese ma al Governatorato spagnolo di Milano –, gli abitanti e il Consiglio della Comunità del predetto borgo, il Senato milanese, il Governatore di Alessandria nonché il Vicario imperiale, si rinvia a Giana, 2012. Qui di seguito si riportano soltanto le conclusioni cui l'A. giungeva alla luce dell'intricata vicenda e che ben paiono dare riscontro delle dinamiche che si vogliono descrivere in queste righe: «La complessità giurisdizionale del feudo imperiale è una caratteristica particolarmente interessante per osservare come le diverse istituzioni competono e convivono tra loro rivendicando *differenti principi di superiorità e peculiari status legati all'appartenenza politica*, tra i quali quelli legati all'Impero sono i più dirimpenti. La sola analisi della normativa che descrive le gerarchie tra istituzioni non spiega le forme del conflitto e le modalità di convivenza delle istituzioni locali. ... Gli episodi criminali, i saccheggi, i rapimenti, i contrasti con e tra istituzioni non ci raccontano la cronaca di disordini sociali ma il *modo in cui un potere legittima la sua presenza su un territorio*. In questa prospettiva, l'analisi di questi casi alla scala locale rivela che un feudo non è organizzato solo in base alle prerogative del suo feudatario o delle istituzioni presenti in esso, ma in base alla loro capacità di produrre azioni. L'analisi di questi casi descrive con

teoria generale e consuetudini legali degli Stati estensi, da un lato, e pratiche ufficiose, dall'altro, si pensa stia proprio in questo. Poiché, però, si trattava di un'espansione solo appunto informale delle prerogative feudali, essa era al più in grado di adombrare e di sviare l'attenzione dalla vera realtà giuridica sottostante, che proprio nella generale titolarità della *plena absoluta potestas* individuava un limite rigoroso oltre il quale la *iurisdictio* feudale difficilmente poteva spingersi.

Si è così aggiunto un nuovo tassello alla ricostruzione della dimensione specifica di questi molti Stati 'mediati' dei domini estensi. Realtà politiche di natura altra da quella ducale, la dialettica che le legava al potere sovrano non poteva svolgersi, o non prevalentemente, nelle forme di un'interazione fatta di meri rapporti di forza. Ad escluderlo v'era che gli scontri che si registravano si esplicavano, dopo tutto, secondo paradigmi di sovra-subordinazione che mal si sarebbero sposati con la mutevolezza congenita in relazioni del tipo appena descritto. Le forme di quei rapporti, piuttosto, erano quelle peculiari della feudalità, che trovando però applicazione limitata a poteri con determinati caratteri e inerendo – come fra poco si vedrà – a determinati ambiti soltanto, non consentivano alla feudalità stessa di assurgere a fattore assorbente dell'ordinamento. L'emergere, anzi, di un secondo e distinto paradigma della sovranità sembra dirci una volta di più come i feudatari estensi non potessero vantare, nell'indiscutibilità della loro posizione di autonomia di potere, una separatezza totale e netta dal resto dell'ordinamento, e nemmeno una tipologia di *potestas* ontologicamente equiparabile a quella ducale. La loro netta subordinazione allo *ius naturale*, da una, e la loro limitata capacità di deroga allo *ius civile*, dall'altra parte, rendono bene l'idea dell'interdipendenza tra i vari, e pur appunto autonomi, centri di potere. Effetto, insomma, e non causa, dell'ordine giuridico di quell'esperienza storica: i nostri feudi confermano che la «inesistenza di un concetto moderno di sovranità»¹⁶⁹ era sostituita da

precisione la costruzione dinamica degli assetti istituzionali» (pp. 125-126 e 151; i corsivi sono aggiunti). Un ulteriore riscontro esterno a queste dinamiche di 'prassi' si può trarre dall'identità della dialettica che si registrava sotto Francesco II (1662-1694) e che vedeva stavolta quest'ultimo – che pure, come detto, poteva vantare un ben differente titolo feudale rispetto a quello dei feudatari da lui investiti – a dover seguire un'oculata politica per preservare la propria influenza in un panorama internazionale vieppiù sfavorevole alle entità statuali di ridotta entità. Francesco II si permetteva infatti, nel 1683, di licenziare il commissario cesareo Georg Adam von Martinitz – recatosi a Modena per richiedere il contributo alla guerra contro i Turchi (1683-1699) – «con dirli, che li cedeva un credito antichissimo, che ha la serenissima casa sopra la vicaria di Napoli» (*Compendio della cronaca di Modena scritta da Andrea e da altri membri della famiglia Carandini, fatto da Pellegrino Loschi*, in Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, filza 39.17.b, Modena, data imprecisata del sec. XVIII, p. 22). Radicale cambiamento d'approccio lo si registrava, invece, sempre in Francesco II quando l'esercito imperiale di Leopoldo I (1658-1705) veniva ad essere di stanza in Lombardia qualche anno più tardi: cfr. Cont, 2010, pp. 182-184; Bonacini, 2019, p. 69, nt. 232.

¹⁶⁹ Cfr. di nuovo Silvestri, 1979, p. 90.

una convivenza tra le due declinazioni di quel potere. Ciò che, in particolare, è dimostrato dal fatto che l'autonomia che il rapporto feudale garantiva all'investito soffriva di importanti eccezioni e limitazioni.

Il discorso, sicuramente più complesso e articolato, non ci è possibile approfondirlo oltre. Quel che premeva era segnalare il salto qualitativo che, nonostante la vitalità dell'istituzione feudale che si è cercata di far emergere nel paragrafo precedente, ne indicava comunque la non netta separabilità dal resto dell'ordinamento. Ciò che ora andrà verificato anche sul diverso fronte – come si accennava – dell'estensione della *iurisdictio* feudale, ossia delle concrete competenze, degli ambiti di potere, che tale categoria serviva a designare.

6. La generale competenza pubblicistica del feudatario e la sua limitata autonomia funzionale

Il discostamento tra le prerogative giuridicamente vantabili dai feudatari e quelle da essi esercitate di fatto – con ampi margini di variabilità – sembra muovere ad una consapevolezza diversa circa la persistenza così protratta nel tempo di simili istituzioni, che per altri versi potrebbero forse considerarsi antistoriche rispetto all'epoca di cui si tratta¹⁷⁰. La rilevanza della feudalità, ricavabile d'altra parte dalla stessa attenzione che le fonti le riservavano, spinge a ricercare il ruolo complessivo di quei poteri che ne erano espressione¹⁷¹. Si ritiene insomma riduttivo ricondurre il valore (e la causa medesima) dell'ingombrante e vitale presenza dell'istituzione feudale fin a ridosso dell'invasione francese entro i soli, angusti confini della soddisfazione di un'esigenza di pronta liquidità, pur certamente tutt'altro che trascurabile. Del resto, come è indubbio che il Duca ricavasse una utilità sul piano finanziario dalle molte infeudazioni che concedeva (tutte o quasi erano, nel Settecento, a titolo oneroso), lo è però altrettanto che con quelle stesse esigenze di liquidità e prelievo tali concessioni urtassero finanche sul piano concettuale e teleologico¹⁷². A scontrarsi, in definitiva, erano la intrinseca spinta al particolarismo di cui le investiture – come cercato di illustrare – erano foriere e la tensione alla razionalizzazione delle pratiche di governo, tanto fondamentale invece per la progressione e il miglioramento dell'andamento economico, e tanto incessantemente alimentata da Francesco III¹⁷³. Sempre al riguardo, si potrebbe considerare, *a contrario*, come al rientro

¹⁷⁰ Cfr. l'acceso dibattito sulla corruzione della natura dei feudi quando concessi a titolo oneroso, secondo la crescente tendenza registrabile tra i secoli XVII e XVIII. In tema, Del Gratta, 1994, pp. 162 ss.

¹⁷¹ Facciamo così nostra la considerazione dell'A. da ultimo citato, *ivi*, p. 281.

¹⁷² Posto, anzitutto, che non poche delle *regaliae fisci* sarebbero spettate al feudatario locale e non più al Duca, come risulta dalle investiture. V. *supra*, § 2.

¹⁷³ Emblematico, in questo senso, uno dei considerando del precedente *Regolamento ed ordini di S. A. Serenissima da osservarsi Dai Consigli, Magistrati e Tribunali di Modena Per lo Governo politico, civile, ed economico de' Suoi Domini*, 30 Dicembre 1740, in ASMO,

nel 1814 – reduce da un esilio quasi ventennale – la Casa regnante non avesse ripristinato proprio l'istituzione feudale¹⁷⁴, pur non essendo certamente meno bisognosa di risanare le casse pubbliche che nel periodo che ci occupa. Ciò fa pensare che, a quel punto sì, fosse intervenuto un importante – anche se forse non completo o radicale¹⁷⁵ – cambiamento nell'ordine giuridico di fondo, che si rifletteva sullo stile di governo. Di conseguenza, prima di detto cambiamento, mutuato senz'altro dall'impianto accentrato francese, è ragionevole ricercare il motivo della persistenza del feudalesimo pubblicistico non solo in mere esigenze finanziarie, ma nell'attitudine a mantenersi stabile nel tempo che è connotata ad ogni ordinamento giuridico e ad ogni peculiare pratica di governo¹⁷⁶.

Vediamo ora di tracciare un quadro d'insieme, pur indubbiamente sommario, di quello stile di governo del territorio estense, sempre tenendo al centro la figura del feudatario e delle sue competenze o ambiti di potere.

Questi Baroni erano titolari, anzitutto, di una 'giurisdizione' generale nel territorio affidato al loro governo¹⁷⁷, eppure ben diversa indole presentavano la

ASE, Cancelleria – Sezione Generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. V, n. 168, p. 5: «abbiamo osservato esservi del disordine prodotto forse dal dover fare li Ministri, che li compongono [i Tribunali] più figure formali, o perché non sono state tenute separate le materie contenziose dalle graziose, e miste, o perché nella distribuzione, e disamina di esse non si osserva il buon ordine de' Tribunali». Cfr. Tavilla, 2000, pp. 47 ss.

¹⁷⁴ Decreto n. 103/1814, § 9, in *Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ec. per gli Stati Estensi*, Modena, Soliani, 1814, tomo I, pp. 15-16. Cfr. Venturi, 1822, p. 131; Bertuzzi, 1978, p. 143.

¹⁷⁵ In merito, ci si riservano alcune considerazioni *infra*, § 7.

¹⁷⁶ Eloquenti, a questo proposito, le parole di Grossi, 2006⁷, p. 21: «Se è vero che il diritto è storia, è mutevolezza, è relatività estrema nel tempo e nello spazio, è anche vero che il diritto è la traduzione di certi schemi organizzativi dall'indistinto sociale al più specifico terreno dei valori, e, in quanto percezione di valori, non può non essere percorso da una tensione a consolidarsi, a mettere radici spesso profonde, a diventare anche schema logico, sistema. Il valore – anche se espressione della varietà e variabilità storica –, proprio per quel minimo di certezza che deve in sé contenere, tende a fissarsi, a separarsi dal variabile, a permanere».

¹⁷⁷ Il *Codice*, Lib. III, Tit. II, § X, stabiliva senza margini di ambiguità: «Per il migliore Governo, e Reggenza dei loro Sudditi, e delle predette Giurisdizioni potranno fare quegli Ordini, Rescritti, e Determinazioni, che troveranno a proposito, eseguirle, e farle eseguire ...». Ciò è del resto conforme alla tradizionale e onnicomprensiva definizione bartoliana di *merum et mixtum imperium* e *iurisdictio (stricta)*, qualificazioni giuridiche di moduli di potere pubblico sempre – come visto – ricorrenti nelle formule d'investitura: «merum imperium; est iurisdictio quae officio iudicis nobili expeditur vel per actionem publicam utilitatem respiciens principaliter Mixtum imperium est iurisdictio quae officio iudicis nobili expeditur privatam utilitatem respiciens iurisdictio stricta ... est iurisdictio quae officio iudicis mercenario expeditur privatam utilitatem respiciens» (Bartolo da Sassoferrato, *Super prima ff. veteris*, cit., cc. 50r-51v, §§ 6, 15 e 23). In questo senso, cfr. G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XV, p. 233, §§ 1-9, il quale, sulla base di altra

competenza dei medesimi ad amministrare la giustizia¹⁷⁸ e quella ad intervenire in altri settori di pubblico interesse. Solo nel primo ambito, e sempre entro i limiti brevemente enunciati nei paragrafi precedenti, pare sostenibile che le potestà del vassallo e dell'infeudante tendessero ad eguagliarsi.

Questa considerazione può trovare conforto in una casistica da cui si evince il carattere non vicendevolmente escludente tra potere feudale ed espletamento di compiti di rilevanza pubblicistica da parte dell'istituzione ducale. Come si è già avuto occasione di anticipare, l'esercizio del potere ducale nei territori infeudati aveva in certi casi natura eccezionale, mentre altre volte si connotava per una maggiore ordinarietà. Ciò sarà da confrontare con quel tipo di relazione di sovra-subordinazione che caratterizzava l'ambito di potere appunto corrispondente all'amministrazione della giustizia e del quale s'è già detto.

Peraltro, che i paradigmi delle interazioni tra ordinamenti feudali e ducale non potessero esaurirsi nei due finora descritti (relativi all'amministrazione della giustizia ed a quelle fattispecie in cui emergeva l'esercizio di un potere di natura diversa da quello dei vassalli¹⁷⁹) è cosa ragionevole. Ne costituiscono indizio forte tutti quei feudi in sé considerati che, viste le ridotte o ridottissime dimensioni, non potevano in alcun modo assurgere a compagini statuali autosufficienti, ma si attestavano essere financo semplici agglomerati di alcune ville, spesso con meno di 1.500 anime¹⁸⁰. Al riguardo, si potrebbe osservare come tali feudi, più

e conforme dottrina, classificava i feudatari minori – i 'Baroni' – come giudici ordinari: «Barones Regij officiales, ac Magistratus dicuntur Quinimo iudices ordinarij dicuntur suorum vassallorum ...»; «... ubi ait Baronem investitum cum iurisdictione dici Iudicem ordinarium perpetuum suorum vassallorum, nihilque differre ab alijs iudicibus, nisi quod ipsi habent iurisdictionem dominium, & transmissibilem ad suos». Già così G. Bolognetti, *In secundam Codicis partem. Repetitiones aureae, doctissimae, ac copiosissimae, ad omnes rubricas, leges et materias quae matutinis horis in publicis Gimnasij interpretantur, hac nouissima editione ita partitae, ordinatae, & restitutae, innumerisque erroribus omnis generis expurgatae*, Venetij, Variscum, 1572, ad Rubr. C. qui admit, §§ 42-43. Cfr., in letteratura, Meccarelli, 1998, p. 135, nt. 17, il quale, citando dottrina di fine XVI secolo, riportava che «giudice ordinario è colui che "reputabitur is cui a lege, consuetudine populo seu universitate, vel principe aut legitima praescriptione, iuris dicendi potestas competierit"». Per un'utile ricognizione sull'estensione del concetto di *iurisdictione*, si veda, infine, quanto precisato da Mannori, 1988, pp. 181-182, il quale sottolineava la irriducibilità della nozione di 'giurisdizione' d'Antico Regime a «una funzione consistente nella semplice facoltà di dichiarare e sanzionare la mera *lex scripta*».

¹⁷⁸ Espressione necessariamente generica con la quale ci si riferisce, in buona sostanza, al disciplinamento dei rapporti inter-privati e alla sua applicazione, quindi alla risoluzione delle controversie tra i sudditi ma anche al controllo dell'ordine pubblico – per usare un termine a noi vicino –. Tutto ciò, per l'esattezza, che, salvo quanto si dirà nel prosieguo di questo paragrafo, afferiva alla giustizia civile o, che dir si voglia, positiva.

¹⁷⁹ *Supra*, rispettivamente §§ 4.2 e § 5.

¹⁸⁰ Per questo dato, Folini, 1999, pp. 108-109: l'A., richiamando L. Ricci, *Corografia*, cit., riportava come all'epoca di quest'ultima opera 94 feudi sui 124 registrati nella Camera

che costituire ciascuno uno Stato mediato, finissero piuttosto per inspessire quella parte mediata dello Stato estense. La qualificazione feudale – certo – portava con sé le prerogative di cui nell'investitura particolare; essa, però, non poteva dare luogo a un diaframma tale da slegare la podesteria o il semplice borgo o castello abitato dalla vita complessiva della Provincia o del comunque denominato più vasto ambito giurisdizionale¹⁸¹. Già Giovanni Santini riportava, in questo senso, l'esempio della podesteria di Montecuccolo, parte del piccolo feudo della famiglia dei Marchesi Montecuccoli-Laderchi e con una popolazione di circa 1.050 abitanti¹⁸². Il feudo in parola dipendeva per gli adempimenti relativi alla realizzazione e manutenzione della Via Giardini¹⁸³ dal Podestà di Montefiorino e quindi dal Governatore di Sestola: entrambe giurisdizioni dello Stato immediato¹⁸⁴.

L'indagine sul complessivo ruolo dei feudatari di S.A.S. spinge, a partire da simili constatazioni quasi intuitive, a valutazioni più ampie e approfondite¹⁸⁵. Ci si riferisce, in particolare, allo statuto funzionale delle numerose magistrature 'economiche', che infrangeva il suddetto diaframma feudale non meno, ma in maniera forse più netta, del tanto dibattuto § XIII del Regolamento del 1763¹⁸⁶. Si

dei livelli e dei feudi contassero meno di 1.500 abitanti; cfr. anche Campori, 1866, p. 5, il quale riferiva ad esempio che «il conte Bartolamasi feudatario di Torricella non trovava intorno a sé se non 46 sudditi».

¹⁸¹ 'Giurisdizionale', qui, nel senso generico ed indeclinato di ambito territoriale di competenze pubblicistiche.

¹⁸² L. Ricci, *Corografia*, cit., p. 167.

¹⁸³ Si trattava della nuova via di collegamento tra gli Stati Estensi e la Toscana.

¹⁸⁴ Santini, 1987, pp. 135-136.

¹⁸⁵ Già Tavilla, 2001, pp. 441-442, rilevava il frequente intervento degli organi ducali nei feudi soprattutto in materia di giurisdizione ecclesiastica.

¹⁸⁶ Per i settori di competenza o ambiti di potere che rientravano in questa categoria, si veda in particolare Gorla, 1990, § 7., p. 241: «Acque, Fiumi, Agricoltura, Alimentazione (Grascia e Abbondanza), Vie, Strade (urbane, extraurbane, inter statali), Edilizia e Urbanistica, Vigilanza su commerci e mestieri, controllo sulla *oeconomica administratio* delle comunità od enti locali (comprese la «tutela sostitutiva» e la responsabilità dei funzionari locali), Tesoreria, Debito pubblico (c.d. *Loca Montium*), Dogana, Zecca, etc.». Il lemma '*oeconomia*', pertanto, lungi dal significare soltanto 'finanza', o 'commercio', sembrava ricorrere in almeno due distinte accezioni nella dottrina giuridica dell'epoca: appunto settore funzionale o ambito di potere, da un lato, e tipologia in senso stretto di *potestas* dall'altro. Sulla prima declinazione (che è quella che qui interessa), G.B. De Luca, *Il Principe cristiano pratico*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680, pp. 66 e 80: «Per un certo uso comune però di parlare il detto governo si distingue in tre specie; Una, la quale si dice *Politico*, l'altra *Civile*, e la terza *Economico*»; «Et il governo economico consiste propriamente nella buona, e diligente amministrazione dell'erario pubblico; così acciò le rendite sieno con fedeltà, e diligenza amministrate ... E sotto questa specie di governo economico cade ancora tutto quello, che riguarda l'economia, e la ricchezza de' sudditi per mezzo delle arti, delle industrie, e dell'agricoltura». Indi pare

trattava infatti di Magistrature speciali le quali, se non avevano «che il direttivo nelle Incombenze a loro sotto poste»¹⁸⁷, erano però dotate almeno tendenzialmente di competenza estesa a tutto il Ducato. Così, ad esempio, il Magistrato di acque e strade, la cui attività veniva riassunta da Francesco III con il Chirografo del 2 Gennaio 1739¹⁸⁸ ed era confermata nuovamente con Notificazione del 24 Luglio 1750.

... allorché in Gennaro dell'Anno 1739. rimettessimo ... in attività il predetto Magistrato dell'Acque, e registrato nel regolamento de' Tribunali, ... dichiarassimo, che la Giurisdizione di detto Tribunale, dovesse estendersi, come così per quanto potesse occorrere, l'estendessimo a tutti i Paesi, e Luoghi del Nostro Dominio *tanto Immediato, come Mediato*, sicché da esso dovessero esaminarsi, conoscersi, e definirsi *tutte le controversie riguardanti gli Argini de' Fiumi, Torrenti, e Canali, le vie pubbliche, e Cavi pubblici* (giacché quelle che potessero insorgere tra particolari sopra Vie, Sentieri, e Cavi privati devono spettare alla cognizione de'

tratta la lettera del già cit. *Regolamento* del 30 Dicembre 1740, pp. 33 ss.: «Riguardando il Governo Economico la buona, e diligente Amministrazione dell'Erario del Principato, acciò le rendite sieno con fedeltà, e diligenza amministrate, ... e tutto quello che esser possa dell'Economia, e ricchezza de' Sudditi per mezzo delle Arti, delle industrie dell'Agricoltura, de' mezzi per rendere più facile, e comodo il Commercio, ... e venendo questa spezie di Governo esercitata dal Tribunale della Nostra Camera, del Magistrato dell'Acque ...». Per l'*'oeconomia'* quale forma di potere, si veda invece C. Crespi De Valdaura, *Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii*, Lugdunij, Deville, 1677, *Observatio III, De usu, & exercitio Oeconomicae, & Politicae potestatis*, p. 46: «Residet tamen in Principe alia oeconomica, & politica potestas ... Haec autem potestas, non eisdem regulis, quibus contentiosa jurisdiction metitur, sed omnino diverso exercetur. ... Non enim criminum punitionem, sed praeservationem continet, ad quam non plena necessaria est probatio, sed suspicio»; cfr. Mannori, 1990, pp. 427-433, in particolare nntt. 264 e 274. Circa, in generale, la tematica – culturale, politica, giuridica, ma anche letteraria – della 'oikonomia', si rinvia a Frigo, 1985a, pp. 75-94; Frigo, 1985b, pp. 49-57; ancora, Frigo, 1995, pp. 29-49.

¹⁸⁷ Così lo stesso Francesco III in un dispaccio diretto ai Segretari di Stato in risposta al loro del 3 Gennaio 1767, nel quale egli traccia il quadro delle istituzioni centrali a fini di chiarimento. In ASMò, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 95, p. 16 del primo quinternetto contenente le risposte del Duca. Tra i vari, i Magistrati dell'Annona, di Acque e Strade, del Commercio e dell'Agricoltura (poi Consiglio di Economia), Buon Governo delle comunità, etc. Per le possibilità di delega del potere, si veda segnatamente Meccarelli, 1998, pp. 134-138, ove si riporta che «*iudex delegatus*» è «“qui utitur iurisdictione aliena” e dunque ..., di regola, ha un mandato specifico, che può essere più o meno ampio perché riferibile “ad aliquam speciem causarum vel ad unam tantum causam”». Per una panoramica generale su queste magistrature si può fare riferimento a Valenti-Spaggiari, 1983, pp. 1009 ss.; v. anche Santini, 1987, pp. 71 ss. e 241 ss.; per alcune notizie in più sul Magistrato di Acque e Strade, Dotti Messori, 1992, pp. 7 ss.

¹⁸⁸ *Regolamento* del 30 Dicembre 1740, cit., pp. 65-66.

Giudici ordinarj rimanendo per altro al Magistrato la facoltà, e cognizione, in rapporto al mantenimento, ed escavazione de' Cavi privati sempreché ciò abbia relazione al *pubblico beneficio, e interesse*) siccome tutt'altro, che in qualunque maniera possa appartenere alla Coltura delle Campagne Ordinassimo finalmente, che allo stesso Magistrato, dovessero essere subordinate, ed ubbidire tutte le Congregazioni, Giudici d'Acque del Nostro Dominio, e chiunque parimenti esercitasse qualunque ufficio, che appartenesse, e concernesse la Coltura delle Campagne¹⁸⁹.

Deve prestarsi particolare attenzione a che proprio il campo semantico dell' 'economia' era quello in cui si erano maggiormente sovrapposte nel tempo le provvisioni ducali e dei feudatari, secondo una possibilità che la dottrina ammetteva peraltro esplicitamente¹⁹⁰. Giova ricordare, al riguardo, che il Codice

¹⁸⁹ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. Z, n. 499 (corsivi non originali). Fra l'altro, il Magistrato di acque e strade avrebbe deciso «senz'alcuna formalità di giudizio, e senz'alcun processo ma semplicemente udite le ragioni delle Parti, e riconosciuta la sola verità del fatto». Inoltre, era stabilito «che dalle dichiarazioni, pronunzie, sentenze, provvisioni, ed ordini, che da esso Magistrato fossero proferite, fatte, e rispettivamente dati, non potesse appellarsi, né dirsi di nullità, né implorarsi alcun altro rimedio, e che quand'anco fosse stato fatto ricorso a Noi, non potesse sospendersi, né ritardarsi in conto alcuno l'esecuzione». Negli stessi termini anche il Codice del 1771, Lib. III, Tit. VII, § XLVI.

¹⁹⁰ Circa il mantenimento e, più in generale, la cura di strade e fiumi pubblici, G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. III, Cap. X, pp. 179-180, §§ 266-276 e 283-286, secondo il quale tali compiti erano riservati al Principe (con l'ausilio, evidentemente, dei giudicanti locali), mentre – come si dirà meglio a breve – la cognizione dei crimini commessi in tali luoghi rimaneva comunque attribuita al feudatario. Simile il sistema in Francia, cfr. C. Loyseau, *Traite des Seigneuries*, cit., Cap. IX, *Des droicts de Police*, §§ 11 e 76: «*ie ne veoy point comment ou pourroit soustenir que le droict de police fust purement Royal, c'est à dire inseperable de la personne du Souverain, ainsi que de faire les loys generales. Que si ainsi estoit, il ne seroit non plus communicable aux luges Royaux des provinces, qui n'ont pas l'exercise des droicts purement Royaux*»; «*le dy notamment la garde principale, c'est à dire la superintendance: car en France ce qui concerne l'interest public est commis en premiere instance aux Seigneurs hauts iusticiers, qui on le premier degré de Seigneurie publique, notamment la Police, et la punition des crimes, comme ie diray son lieu. C'es pourquoy ie conclu, que la Police ou iustice ordinaire de tous les grands chemins, tendant à la conservation et manutention d'iceux, appartient aux luges ordinaires des lieux, du moins à ceux, qui ont droit de Baillia et Chastellenie, et partant c'est à eux de cognoistre de la reparation d'iceux, et des entreprises qui s'y font: comme ont decidé presque toutes les coustumes, qui ont tracté de ceste matiere*». Il feudatario possedeva, insomma, la cognizione delle controversie relative alla violazione dei regolamenti di polizia nella prima istanza, mentre nelle successive subentrava la competenza dei giudici reali: «*Mais quant à la superintendance et Police generale d'iceux, sans doute elle appartient au Roy seul privativement à ses propres Officiers: come d'abolir, de changer, de croistre ou diminuer les chemins: voire mesme c'est un cas Royal de cognoistre si un chemin est public ou non: et sur tout à cause de ceste superintendance du Roy, c'est la vraye charge du grand*

estense concedeva ai feudatari la potestà di «fare quegli Ordini, Rescritti, e Determinazioni, che troveranno a proposito» per «il migliore Governo, e Reggenza dei loro Sudditi»¹⁹¹. Inoltre, era abbastanza univoca la disposizione riportata poco

Voier de France, auquel le Roy l'a remise, et qui represente le Roy au fait de sa charge, de suppleer à la negligence des Iuges ordinaires, soit Royaux ou subalternes, qui laissent entreprendre sur les chemins publics, ou qui n'ont soin de les faire entretenir en bon estat: voire mesme il est tolerable, que les Iuges Royaux en cognoissent en cas de negligence, ou connivence des Subalternes» (ivi, § 77). Cfr. anche F.C. Dedell, *Favente supremo numine, cuius praesidio unice suffultus Dissertationem inauguralem juridicam de conservatione et reparatione viarum publicarum, von Unterhaltung gemeiner Wege und Strassen*, Altdorf, Literis Magni Danielis Meyeri, 1728, pp. 20-21, § XI: «*Cura autem viarum urbanarum non ita immediate ad principem sive dominum territorii spectat, uti pertinet cura viarum rusticarum*». Per qualche esempio pratico in tema di cura del patrimonio fluviale e stradale, v., fra le molte, la *Notificazione* del Magistrato di Acque e Strade del 15 Luglio 1751 (ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. AA, n. 562), recante disposizioni a carattere generale dirette a contrastare i «disordini, e [le] contravvenzioni, che succedono nel Canale, che serve a' Molini di Nonantola nel Territorio di S. Cesario» (feudo dei conti Boschetti); la *Notifficazione* marchionale di Vignola dell'11 Giugno 1729 sopra l'obbligo, per chi intenda irrigare i campi, di «operare che detta Acqua non [si] sparga e vada scorrendo per le pubbliche strade in danno e pregiudizio de' passeggeri e Carreggianti ...»; *Notificazione* del 21 Aprile 1786 sopra l'obbligo per i frontisti delle strade pubbliche e maestre di scavare i fossi necessari allo scolo delle acque, entrambe conservate in ASCVignola, Archivio marchionale, Gride, bandi e notificazioni marchionali (1697-1799), busta n. 39. È sufficiente, insomma, anche un vaglio sommario di tali fondi d'archivio per rendersi conto della sovrapposizione di competenze tra organi ducali e feudali nei settori in parola.

¹⁹¹ *Codice*, Lib. III, Tit. II, § X. Ma sempre, in ogni caso, nel limite in cui, indipendentemente dalla materia, non fosse disposto diversamente dalla normativa sovrana. Infatti, le disposizioni ducali «si dovranno attendere, osservare, ed eseguire in tutti i Nostri Dominj tanto immediati, che mediati, e da qualunque Persona, e Ceto di che stato, qualità, prerogativa, e condizione essere si voglia, ed in tutti indistintamente i Tribunali esistenti nei Nostri Dominj, niuno affatto eccettuato, come unica Sovrana Legge fondamentale in ogni, e singolo di que' Casi, e di quelle materie, in cui è stato provveduto, e fissata massima dalle presenti Costituzioni, alle quali vogliamo, e ordiniamo, che si dia ogni preferenza, ed estensione, ove si oppongano al Gius antico, al Municipale, e a qualsivoglia altra precedente Legge, Prammatica, Opinione, e Consuetudine» (*Codice*, pp. VII-VIII). Ma sulla effettività, all'atto pratico, di siffatta gerarchizzazione delle fonti, si veda segnatamente la problematizzazione – peraltro attualissima – di Gorla, 1969, pp. 112-132. Inoltre, più specificamente, andrebbe valutato il coordinamento effettivo tra la norma di cui al citato § X e le “disposizioni preliminari” nello stesso Codice contenute: se cioè nell'istituire una più netta – rispetto al passato – gerarchia delle fonti, non si intendesse tuttavia far salva proprio la capacità normativa dei feudatari, che lo stesso Codice sovrano in fin dei conti contemplava. Occorrerebbe verificare, in definitiva, se e quanto radicalmente la nuova gerarchizzazione delle fonti mutasse il paradigma di sovra-subordinazione tra Duca e feudatari di cui si è detto (*supra*, § 4.2) e quello di cui si sta per dire.

sopra nella parte in cui sanciva la subordinazione al Magistrato di ciascun ente che esercitasse l'ufficio della cura delle acque e delle strade ad uso pubblico. Tale norma, cioè, non escludeva affatto competenze contestuali di altre istituzioni, ma le raccordava piuttosto al centro. Ecco, allora, che sulla competenza generale e residuale dei feudatari – attribuita loro espressamente (da ultimo) dal Codice del 1771, e comunque ricavabile dalla qualifica di giudicanti ordinari che i medesimi rivestivano – si innestava quella del Magistrato appena re-istituito. E d'altra parte, il cerchio sembra chiudersi osservando come, a livello locale, fosse sempre richiesto in materia di acque e strade l'intervento del giudicante, il quale avrebbe dovuto disbrigare i relativi adempimenti da solo, ovvero sarebbe stato chiamato a fornire il supporto potestativo alle Congregazioni o agli altri ufficiali addetti a quel compito¹⁹².

Insomma, il rapporto di subordinazione che si instaurava tra i vassalli e il Duca con riferimento all'eterogenea materia 'economica' non aveva carattere meramente temporaneo o eccezionale¹⁹³ rispetto a competenze ordinarie e riservate dei primi. Non sempre, cioè, nell'ambito di potere così tradizionalmente denominato era richiesta al Duca una '*causa rationabilis*' per esercitarvi la propria potestà. Era anzi questa l'ipotesi normale, come stabiliva chiaramente, ad esempio, la già vista Notificazione 24 Luglio 1750¹⁹⁴.

¹⁹² Dotti Messori, 1992, pp. 10-11.

¹⁹³ Cioè giustificato da una pubblica necessità o utilità limitata a singoli casi concreti.

¹⁹⁴ Giusta la quale si ricorda che la giurisdizione del Magistrato di acque e strade doveva «estendersi ... a tutti i Paesi, e Luoghi del Nostro Dominio tanto Immediato, come Mediato, sicché da esso dovessero esaminarsi, conoscersi, e definirsi tutte le controversie riguardanti gli Argini de' Fiumi, Torrenti, e Canali, le vie pubbliche, e Cavi pubblici». Ci si potrebbe peraltro interrogare sulla correttezza della ricostruzione qui proposta osservando che, nel caso invece dell'Editto sul Buon Governo delle Comunità del 25 Marzo 1754 (v. *supra*, § 4.1), il Duca non aveva previsto per il relativo, speciale Magistrato la possibilità di indirizzarsi ai giudicanti ed ufficiali feudali pretermettendo i feudatari, e ciò anche se esso aveva autorità su tutto lo Stato, mediato compreso. Sul punto, cfr. la relazione inviata dai Segretari di Stato al Duca datata 18 Marzo 1754, conservata in ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Controllo sulle Comunità, busta n. 29, che si trascrive nei punti di interesse: «... comanda l'A.V.S. che fatto un diligente esame sul metodo, e contegno tenutosi dallo stesso Intendente [al Buongoverno] nel soddisfare al suo incarico, confrontandolo col metodo dell'Editto ultimamente emanato per il buon regolamento, e Governo delle Com.tà [cioè l'Editto del 25 Marzo 1754, già citato], le si riferisca prontamente, se le Comunità anche mediate abbisognassero dell'intromissione d'alcun Tribunale à correggere il passato, e regolare l'avvenire Giunto ò portato all'A.V.Ser.ma qualche ricorso di tali Comunità [mediate], il primo rescritto che facevasi era = *Si senta il Feudatario* =. Venuta, ed esaminata maturamente la relazione prendevasi quel provvedimento che giudicavasi opportuno a sollievo delle Com.tà, commettendone l'esecuzione al Feudatario medesimo, ò anche ad altri, quando l'affare avesse involto il di lui Interesse. Che se in alcuni casi le cause meritavano un esame giuridico, e contenzioso, s'avocavano al Cons.o di Segnatura, o talvolta ancora venivano commesse ai Giudici

Il Magistrato di acque e strade provvedeva infatti alle proprie incombenze

competenti alle Persone che ricorrevano. Lo stesso metodo quanto sia al Governo economico delle Com.tà infeudate assicura d'aver tenuto il Co: Santagata, non avendo ne pur'esso creduto d'aver obbligo, ò facoltà diversa di quella che portavano gli Ordini che erano allora in osservanza, e vigore, e che gli venne ancor conferita nel Chirografo della di lui destinazione alla Carica di Prefetto del Buon Governo. Ciò premesso, ... non può negarsi che pubblicato l'Editto di V.A.S. coll'istituzione dell'Ufficio dell'Intendente G.rale non abbia esso tenuto un metodo diverso dà quello praticato in passato. A riserva di tre ricorsi ..., ne quali si vede che li Feudatarj ... sono andati uniti alle Comunità ricorrenti, di tutti gl'altri ne hà l'Intendente Generale assunto l'esame, ed hà ordinato, e fatt'eseguire i provvedimenti che hà stimato proprj, ommesso il mezzo de' Feudatarj, a quali in addietro si chiedeva conto de' ricorsi, e si commetteva l'esecuzione delle risoluzioni che si prendevano. Questo metodo sarebbe certamente stato più conforme alla disposizione delle Leggi, le quali non estendono le Costituzioni del buon Governo economico alle Comunità dello Stato mediato [così anche il successivo Editto del 6 Giugno 1755, v. *supra*, § 4.1]; e ne pure sarebbe stato opposto all'Editto di V.A. Ser.ma, poiche questi ordina bensì aj Feudatarj che col mezzo de' loro Giusdicenti, sempre che ne saranno richiesti, debbano mandare all'Intendente le Note de' debiti e crediti delle loro Com.tà come pure lo stato delle entrate, e spese ad effetto di poter darsi dall'A.V.Ser.ma quei provvedimenti che avesse stimati proprj, mà non gli prescrive già ne forse gli permette di tralasciare il mezzo de' Feudatarj, à quali siccome non può controvertersi il diritto di regolare anche nell'economico le Comunità de' loro Feudi, così pare che non possa ommettersi di sentirli, ove si creda, o si trovi che i sudditi delle loro Com.tà sieno stati difettosi, e meritevoli di castigo, che compete loro d'inferire ai delinquenti di Giurisdizione ordinaria in vigore delle loro Investiture, che ne' Stati di V.A.S. sono molto più ampie di quello che sieno in altri Stati. ... ne [*sic*] i casi che si allegano adesso sono così antichi che possa ascrivere a carico Nostro, né tampoco al del Conte Santagata il non averli prevenuti o impediti, trattandosi massime di Comunità nelle quali regolarmente non deve porsi la mano, come giustifica di non avercela posta ne pur l'Intendente se non a ricorso delle Co.ità, ò di chi si è stimato aggravato dale med:e; Riflesso, che avrà probabilmente trattenuto la Ser.ma Sig.ra Duchessa Laura, ed i suoi Ministri dal far parola del Governo economico delle Comunità mediate nella Celebre Grida risolta, e stesa nell'Anno 1666, e pubblicata nel 1671. Sopra li Feudatarj [cfr. *supra*, § 5], per quanto vi fosse allora di bisogno d'impegno, e di premura di provvedere agl'abusi che facevano della loro Autorità». Al di là dell'apparente contraddittorietà tra il metodo da seguirsi dal Magistrato di acque e strade e quello proprio del Magistrato (prima Prefetto e Intendente) del Buongoverno, la coerenza interna del sistema si recupera, invero, alla luce di una duplice considerazione: *i*) la materia (il controllo sulle finanze comunitative) era anche per unanime dottrina di prerogativa feudale (G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, p. 243, §§ 134-138: «Barones ratione iurisdictionis quam habent, possint cogere universitates eorum ad reddendum computum administrationis publicae pecuniae, in quam causam sit consumpta in pluribus locis Baronum mittuntur delegati per tribunal Regij Patrimonij pro visione computorum, ubi tamen aliqua suspicionis causa cum vassallis considerari posset, alias negandum minime erit, de iure ad Barones hoc ius pertinere, ex ... Doctoribus nemine contradicente»); *ii*) in ogni caso, la *mala gestio* dei patrimoni delle comunità o delle *universitates* si sarebbe risolta tendenzialmente nella

acquisendo, in primo luogo, il parere dei due giudici delle acque operanti all'interno del Distretto di Modena, oppure, al di fuori di esso, quello delle omonime Congregazioni o dei giurisdicenti locali. Il passo successivo consisteva nel trasmettere ai medesimi enti i piani di lavoro e il comparto delle spese, formati da appositi ufficiali subalterni, come il Commissario della carreggiatura. Infine, era il giurisdicente o la Congregazione (questa, comunque, con l'intervento dell'altro) che si occupava della soprintendenza alle opere nonché della risoluzione dell'eventuale relativo contenzioso, e tutto ciò sempre in rapporto di subordinazione rispetto al Magistrato¹⁹⁵.

commissione di crimini. Pertanto, doppiamente era in tal materia preclusa ogni diretta amministrazione ducale, posto che diversamente facendo, per l'una e l'altra delle ragioni esposte, il Sovrano avrebbe violato il patto d'investitura, sottraendo al feudatario in via sistematica un ambito d'esercizio che connotava contenutisticamente la sua *iurisdictio*, e precisamente secondo la dinamica appurata al *supra*, § 3, con riferimento al § XIII, Reg. 1763. Il Magistrato del Buongoverno, nei confronti dei ricorsi proposti contro i feudatari, fungeva piuttosto – come già rilevato – da segretario che da vero e proprio ministro.

¹⁹⁵ Il metodo di attività del Magistrato è descritto dettagliatamente in Dotti Messori, 1992, pp. 11-17. Cfr. ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Processi repertoriati (civili), busta n. 483, ove si dà atto precisamente della procedura poc'anzi segnalata relativamente ai lavori di riattamento dell'«argine detto della Carrata» nella Giurisdizione di Soliera (lettera del Magistrato del 15 Settembre 1769 alla Congregazione di Carpi). Si legge in particolare: «... si trasmettono a V.S. i Comparti formati di mio ordine dal Commissario della Carreggiatura sopra le due Villi di Limidi e Gargallo soggette a codesta giurisdizione»; ancora, «sarà dunque V.S. Ill.ma contenta di passare lo stesso Comparto alla Congregazione dell'Acque, e Strade, con commissione di farlo tenere a codesto Deputato al Carreggio per la dovuta esecuzione, tosto che ne sarà essa Cong.ne eccitata dal Podestà di Soliera, cui contemporaneamente scrivo di dover Egli andare inteso colla medesima» (lettera del Magistrato del 20 Marzo 1770 al Governatore di Carpi). Soliera era feudo Campori fino all'arrivo dei francesi nel 1796. Per altri casi di intervento ordinario del Magistrato all'interno di feudi, si può spogliare ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Acque, strade, boattiera, lavori pubblici, busta n. 2. A titolo di esempio, si cita la lettera del 15 Dicembre 1756, circolata internamente al Magistrato di acque e strade e relativa ad un reclamo ad esso inoltrato da un gruppo di «comandati» per i lavori di «giaratura delle Ville di S. Donino, Arceto, e Corticella, a norma della compiegata Copia di Lettera, ch'è l'ultima scritta al Governatore di Scandiano, Podestà anche di dette Ville». Nella lettera, anzi, il Magistrato si doleva dell'«arbitrio solito da prendersi da SS.ri Giurisdicenti, e di ciò il S.r Seg.rio degnissimo ne potrà più facilmente venire in chiaro di quello, che far possa il Mag.to dell'acque, a cui i Giurisdicenti talvolta si danno aria di non rispondere, come troverassi in debito di rappresentare a S.A. Ser.ma quanto prima» la poca diligenza dei giurisdicenti locali in rapporto all'esecuzione dei suoi ordini. Scandiano era stato in origine feudo – con il titolo di Contea – dei Boiardo, passando in seguito alla famiglia Thiene, quindi ai De Mari nel 1750 e fino al 1777 (Giambattista De Mari, già feudatario di Arceto nonché Governatore di Reggio), e venendo infine ceduto, nel 1787, a Ercole Rinaldo d'Este, figlio illegittimo del Duca Ercole III (per queste notizie, Venturi, 1822, in particolare p. 120). Ancora, si segnala fra le ordinanze del Ministro

Peraltro, la normativa or ora richiamata puntualizzava – ed è cosa per noi di grande aiuto – che le controversie di cui avrebbe dovuto occuparsi detto Magistrato sarebbero state *esclusivamente* quelle relative a vie e cavi «pubblici». A ben vedere, la ragione di una simile precisazione è tutt'altro che inafferrabile: trattandosi di vertenze «tra particolari sopra Vie, Sentieri, e Cavi *privati*», l'interesse o fine perseguito non sarebbe stato più l'«economia», ma, evidentemente, la preservazione della giustizia, che però già aveva – e proprio nel Feudatario – l'Ufficiale preposto alla sua amministrazione. Ad ulteriore conferma di questa lettura della disposizione in esame, il periodo seguente della stessa: «rimanendo per altro al Magistrato la facoltà, e cognizione, in rapporto al mantenimento, ed escavazione de' Cavi privati sempreché ciò abbia relazione al pubblico beneficio, e interesse». Pertanto, nel momento in cui, pur trattandosi di strade o canali privati, la loro cura avesse avuto ripercussioni sul «governo economico» oltre (e prima ancora) che su quello «civile»¹⁹⁶, ciò avrebbe fatto sì che quel «pubblico beneficio, e interesse» fungesse da presupposto per l'esercizio di una diversa funzione pubblica e di una distinta competenza soggettiva¹⁹⁷.

Sovrintendente alle acque e strade (organo del Consiglio di Economia), reperibili in ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Acque, strade, boattiera, lavori pubblici, busta n. 3, quella del 3 Giugno 1772, con la quale il Ministro incaricato, March. Ippolito Bagnesi, accoglieva il ricorso di due privati che avevano il possesso di una bocchetta sita in Fellegara, giudicando «destituite finora di ogni assistenza di ragione» le presunzioni di abuso e clandestinità addotte dal Governatore di Scandiano che ne aveva previamente disposto la demolizione. Si veda, inoltre, l'analoga ordinanza del 1769 relativa al feudo di Cabbianca del Marchese Lancellotto Villa di Ferrara, nella quale il Bagnesi scriveva al Luogotenente di Finale ricordando che, benché in effetti quest'ultimo non potesse astringere la comunità predetta a contribuire agli oneri di realizzazione di un nuovo ponte, ciò era invece possibile per il Ministro ducale, che aveva giurisdizione sull'intero dominio.

¹⁹⁶ Fondato, in sintesi, sulla massima “dare a ciascuno il suo” secondo giustizia: «Il governo civile ... abbraccia tutto quello che appartiene all'amministrazione della giustizia distributiva, e commutativa, & alla pubblica quiete, utilità, comodità, libertà del commercio, e vita felice de' sudditi; così nell'ovviare, che non seguano le oppressioni, e che ciascuno goda quel che è suo, e nel castigo de' delitti; come anche in quel, che riguarda l'abbondanza de' vittuali, la conservazione della sanità, il traffico, & il commercio, & altre cose simili necessarie, ovvero opportune per l'umana società, e per la vita civile, comoda, e felice de' Popoli, che dev'essere lo scopo principale del Principe» (G.B. De Luca, *Il Principe cristiano pratico*, cit., p. 79). Così, testualmente, anche la Notificazione del 24 Luglio 1750, p. 4. Le particolari categorizzazioni impiegate in dottrina erano spesso ricche di ambiguità e di reciproche sovrapposizioni, e se ne trovano varianti più o meno omogenee: cfr., fra le molte, quella coeva per «giustizia», «finanze» e «buon governo» repertoriata da Di Noto, 1984, pp. LXXIX ss. Al di là di ciò, l'aspetto rilevante è che esse erano tutte impiegate su un criterio di distinzione delle competenze per materia o ambito di potere, che appare fondamentale ai fini della ricostruzione che si propone dei rapporti tra i feudatari e il Duca.

¹⁹⁷ Fondamentale è, al riguardo, il rinvio a Gorla, 1990, in particolare alle pp. 245-246.

Giova quindi ribadire che simili ipotesi non contemplavano una deroga da attuarsi – per causa di pubblica necessità o utilità limitata a singoli casi concreti – a certi diritti preesistenti (qui, quelli pubblicistici dei feudatari). Esse, infatti, nonostante il contenuto giuridico della rispettiva attività da condurre fosse sostanzialmente identico (la risoluzione di controversie piuttosto che l’emanazione di norme generali o particolari finalizzate a provvedere a determinate situazioni), erano legate a una diversa materia: quella appunto dell’*oikonomia*. Questo, con buona approssimazione, pare di conseguenza essere il criterio distintivo delle diverse pubbliche funzioni e delle competenze dei vari enti. Distinzione sulla cui base, poi, si possono puntualmente individuare i diversi paradigmi di superiorità che tra Duca e feudatari venivano ad instaurarsi.

Con riguardo specifico alla materia ‘economica’, tale preminenza intercorreva direttamente tra le tipologie di attività svolte, configurandosi inequivocabilmente un dualismo tra direzione ed esecuzione.

«Ordinassimo finalmente, che allo stesso Magistrato, dovessero essere subordinate, ed ubbidire tutte le Congregazioni, Giudici d’Acque del Nostro Dominio, e chiunque parimenti esercitasse qualunque ufficio, che appartenesse, e concernesse la Coltura delle Campagne»¹⁹⁸.

Non, dunque, un rapporto di superiorità incentrato sulla differente capacità di incidenza causale di un ambito di potere sull’altro. In questo settore del governo del territorio vi era piuttosto una relazione maggiormente schietta tra chi impartiva gli ordini e chi, appunto, quegli ordini doveva eseguirli ed applicarli.

L’A., citando ivi G.B. De Luca, *Theatrum Veritatis, et Justitiae, sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonici et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel consultu respondit*, ed. Venetiis, Balleonium, 1734, Lib. III, parte I, *De iurisdictione et Foro competenti*, disc. LXXVIII, CVII-CVIII, e Lib. IV, parte I, *De servitutibus*, disc. XXVI, XXVIII, XXX-XXXI e XCIII, riportava quanto segue: «De Luca ... ci spiega le ragioni per cui, nelle cause connesse, la *iurisdictione* dei *Tribunalia* speciali ... assorba la *iurisdictione* del *judex ordinarius* E cioè che essi non sono stati istituiti “*ad certum personarum vel causarum genus, ex privilegio vel gratia speciali, sed ex causa publica et favore Reipublicae, cujus intersit quoddam causarum genus non nisi sub uno iudice esse debeat; et tunc iste iudex specialis privative* (rispetto a) *ad alios loci iudices et Magistratos ordinarios et unversales deputatus censeatur*”. ... Al giudice ordinario spetterà la *iurisdictione* su un certo *negotium* (cui quindi non potrà estendersi o “protendersi” la *iurisdictione* del giudice speciale) soltanto quando tale *negotium* non abbia connessione con la materia, *ex causa publica* oggetto della giurisdizione speciale, *vel a tali causa dependente, sed de re urbana et mere privata*, o di un *actus* compiuto come da *un quisque de populo ...*»; e infine concludeva: «risulta che, mentre le controversie concernenti acque private *tractantur coram iudicibus ordinariis*, le altre vengono trattate avanti la *Congregatio Aquarum* o avanti la Camera o sue articolazioni, come concernenti acque pubbliche o che servono all’uso pubblico o sono di pubblica utilità (di cui si offrono esempi, come quello dei mulini)».

¹⁹⁸ Ancora la Notificazione del 24 Luglio 1750, già cit.

Si trattava di una distinzione dei centri di potere, e di una allocazione di questo, di carattere più puramente gerarchico, che non lasciava spazio ad una 'autonomia' decisionale, ma al massimo – diremmo probabilmente oggi – ad una più modesta 'discrezionalità' amministrativo-attuativa¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Si tenga a mente, in questo senso, quanto precisato da F.M. Nicoli, *Confutazione*, cit., p. 260: «Infin a che la giurisdizione stà nei Magistrati, consiste ... in un semplice Offizio; ma quando il Principe la concede in proprietà, veste allora altra natura, e consiste in un Regale, che può darsi in feudo, ed in allodio»; cfr. *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, cit., p. 9. Sulla 'discrezionalità' quale operazione logico-razionale consistente in una autonomia di scelta limitata dall'eterogenesi dei fini, è fondamentale il rinvio a Giannini, 1939, pp. 165-167; Modugno, 1969, pp. 309-310; Silvestri, 1985, pp. 694-695. Da questi lavori si ricava – per quanto d'interesse – che il titolare del potere subordinato è chiamato più a 'inverare' i fini alla luce del fatto concreto (Silvestri) che non a determinarli egli stesso, benché la verifica delle condizioni di realizzazione dell'elemento teleologico predeterminato possa presentare anch'essa un margine di creatività di valori giuridici. Si è insomma convinti che proprio in siffatto divario stia la differenza dirimente con l' 'autonomia' vera e propria e con i diversi rapporti di preminenza istituzionale cui essa dà luogo, dei quali si è detto *supra*, § 4.2. Naturalmente, l'aver citato questa dottrina non ha il significato di equiparare due realtà – quella pre-rivoluzionaria e quella del successivo cd. Stato a Pubblica Amministrazione, nelle sue varie, peraltro, declinazioni – tra loro sicuramente incomparabili sotto molti aspetti. Ha soltanto lo scopo di segnalare un tipo di relazione di sovra-subordinazione molto diversa da quella che legava il Duca e i feudatari in altre materie e che, a riserva delle precisazioni che seguiranno conclusivamente (*infra*, § 7), non sembra troppo distante dai rapporti interni agli apparati di potere tipici dell'epoca successiva e di carattere maggiormente verticistico. Ciò che il modo di agire seguito, nelle materie di competenza, dal Magistrato di acque e strade e dagli enti da lui dipendenti (tra cui anche, appunto, i feudatari e i giudicanti da loro nominati) sembrava confermare, riservando al Magistrato un ruolo normativo-regolamentare e direttivo e incaricando gli altri dell'esecuzione e attuazione di quelle linee di intervento. Detta preminenza, peraltro, nulla ha a che vedere con la possibilità che il Magistrato, su ricorso del privato, eventualmente controllasse le decisioni delle istituzioni subordinate e ad esse sostituisse le proprie. Tale circostanza dipendeva dall'assenza di una preclusione all'esercizio di 'funzioni' tra loro differenti (in mancanza del principio di separazione dei poteri), piuttosto che dal paradigma di supremazia secondo cui gli stessi enti si organizzavano. Per un esempio di rapporto di direzione tra Magistrato di acque e strade e feudatari, si veda, fra le molte, la lettera del Podestà di Reggio del 22 Giugno 1759. Con tale scrittura, questi, in qualità di «Proconsultore» del Magistrato su delega del Governatore di Reggio, Marchese Giambattista de Mari, dava conto al Magistrato medesimo di aver indirizzato al giudicante di Gualtieri (Stato immediato) e a quello di Castelnuovo di Sotto (feudo dei Marchesi Gherardini fino al 1796) «gli ordini opportuni» per il «riattamento ordinato farsi recentemente a norma delle clementissime Sovrane provvidenze degli Argini del Crostolo ... soggette alla immediata direzione di questo Sig. re M.se Governatore». In particolare, si trattava dei segmenti degli «Argini opposti situati nelle due Giurisdizioni di Gualtieri, e Castelnuovo di Sotto». Con sua risposta datata 25 Giugno 1759, il Magistrato scriveva quindi: «Non possiamo che approvare l'esecuzione

Un esempio ulteriore potrà forse aiutare a cogliere meglio la rilevanza del criterio di competenza esposto in ordine alla ricostruzione del ruolo del feudatario. Si tratta della importante vertenza che, fra più interruzioni, si sviluppava negli anni 1741-85 davanti al Magistrato di Acque e Strade (più tardi Supremo di Consiglio di Economia) tra alcuni privati e feudatari del territorio di Secchia, Rubiera e Campogalliano. Molto brevemente, nel 1741 alcuni possidenti di Fontana elevavano una supplica con la quale indicavano nella palude esistente nelle omonime “basse” la principale causa della malaria nella zona²⁰⁰. Il Supremo

data da V.S. agl'Ordini del S.re M.se Governatore, di cui ci rende intesi ...; avrà però ella l'avvertenza, che li detti venghino con tutta esattezza eseguiti, dandocene conto in seguito per regola nostra» (ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 120, anno 1759 (primo semestre)). Come si vede, il Governatore di Reggio e, per lui, il Podestà cittadino quale delegato avrebbero potuto e dovuto non solo impartire gli «ordini opportuni» – genericità che prova una certa loro discrezionalità decisoria – per attuare le «clementissime Sovrane provvidenze», ma anche controllare l'esecuzione di quelli da parte dei giudicanti locali. Anche feudali. Il tutto sotto la supervisione del Magistrato, che, puntualmente, chiedeva conto dell'operato complessivo. Peraltro, va anche detto che in altre ipotesi la discrezionalità del feudatario sembrava maggiore, forse perché non era necessario coordinare l'azione di più Comunità, restando confinato l'affare – pur di acque e strade pubbliche e quindi di competenza del Magistrato – entro la dimensione di una sola giurisdizione (benché feudale). Non era cioè necessario, in simili evenienze, ricorrere all'intervento di chi presiedeva a un intero 'Stato' degli 'Stati' Estensi (il Ducato di Reggio nel caso precedente). Così, ad esempio, per un caso relativo al feudo di Spilamberto appartenente ai Marchesi Rangone, e per questi tenuto da un Governatore di loro nomina, si veda ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 107, anno 1752. Si tratta della supplica del sacerdote Don Pietro Stradi (o Strada: il nome compare scritto in due modi diversi) indirizzata sempre al Magistrato di acque e strade per il rilascio dell'autorizzazione all'«occupazione di uno stradello in Gorzano», villa soggetta a Spilamberto. Qui, il Magistrato trasmetteva l'istanza al (giudicante con titolo di) Governatore di Spilamberto, «che prenderà le necessarie intuizioni* [illegg.] per farne piena Relazione a S.E. il Sig.re Marchese Lodovico Nostro Capo, e Presidente, il quale come Padrone del Feudo darà in appresso le disposizioni sue particolari». Sembra dunque che al giudicante titolare del luogo, cioè al feudatario, fosse qui lasciato un più ampio spazio propriamente valutativo; sempre però – ed è il dato che ci interessa sottolineare – in dipendenza dal Magistrato delle Acque, come conferma abbastanza chiaramente anche la circostanza che la supplica fosse diretta a quest'ultimo. È evidente, peraltro, che il frequente assommarsi nella stessa persona di più ruoli – Lodovico Rangone era Presidente del Magistrato ed anche feudatario di Spilamberto e Gorzano – rende più difficile per noi ricostruire l'esatto ruolo della decisione che la stessa persona poteva assumere ad un titolo e quello della valutazione che ella poteva effettuare in diversa veste. Sulla figura di Lodovico Rangone, cfr. Marini, 1979, p. 122.

²⁰⁰ I documenti inerenti alla vicenda sono contenuti in ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 28 (96), anno 1741, e soprattutto nel Fondo Venturi della Biblioteca Municipale Antonio Panizzi di Reggio-Emilia. Per un resoconto accurato della vertenza e per più puntuali e dettagliati riferimenti archivistici, si veda Antonini,

Consiglio di Economia decretava quindi di procedere alla bonifica integrale della stessa, decisione che incontrava però, fra le varie opposizioni, anche quella iniziale del Marchese Paolo Rango d'Aragona, feudatario di Campogalliano. La palude, infatti, benché per una ridotta porzione, ricadeva nel feudo del Marchese. È interessante, tuttavia, che quella opposizione non fosse affatto legata a rivendicazioni relative all'esercizio del potere, ossia alla mediatezza del territorio. L'unico obiettivo del feudatario era, in realtà, quello di preservare il diritto di caccia che, per concessione ducale, vantava su un canneto di quella palude. Nessuna delle doglianze del Marchese aveva cioè a che vedere con problematiche di natura pubblicistica e, nello specifico, concernenti la competenza a ordinare la bonifica della frazione 'mediata' dell'acquitrino. Quasi, insomma, a poter dimenticare che un qualsivoglia crimine commesso nella parte feudale della palude sarebbe spettato alla cognizione e alla decisione suprema del prefato Marchese²⁰¹. Allora, il profilo che più risalta è che in tale attività di cura della salute collettiva ogni separatezza fra i due ordinamenti era presto dissolta. Eppure, non si hanno motivi per dubitare che, in circostanze diverse, ben avrebbe potuto lo stesso locale feudatario emanare 'provvisori' del tutto simili a quelle che nella fattispecie venivano adottate dall'organo ducale. Nessuna preclusione, del resto, le fonti prospettano ad un intervento dei vassalli di S.A.S. in tale settore del governo del territorio.

Va riconosciuto, così, come la generale competenza 'giurisdizionale'²⁰² dei feudatari estensi non sempre fosse anche oggetto di un loro diritto di «proprietà» che li 'separava' – nei termini dianzi spiegati – dal resto del Ducato. Queste ipotesi si individuavano in base alla materia o ambito o interesse da perseguire, in ordine al quale la posizione di potere veniva concretamente a delinearisi²⁰³.

1998, pp. 71-80 e 117-119.

²⁰¹ G. Mastrillo, *Tractatus de Magistratibus*, cit., Lib. IV, Cap. XVI, pp. 243-244, §§ 146-151: «*Barones habentes merum, & mixtum Imperium cognoscere possunt de delictis etiam in via publica commissis, ut notat Baldus ...*»; C. Loyseau, *Traite des Seigneuries*, cit., Cap. IX, §§ 78-79: «*Moins encor y a-il d'apparence, de vouloir soustenir que la cognissnce des delits commis dans les grands chemins appartienne aux Iuges Royaux à l'exclusion des Barons de France, attendu qu'on ne peut nier qu'ils n'ayent leur territoire tout entier, et veu ce quei vient d'estre dit, que la proprieté des chemins n'appartient non plus au Roy, qu'à eux. Mais quand elle luy appartendroit voire quand la Police entiere des grands chemins seroit cas Royal, si ne s'ensuivroit-il pourtant, que les delits faits en iceux fussent cas Royaux*».

²⁰² Non, ovviamente, nel senso odierno, ma in quello di *iurisdictio*.

²⁰³ Secondo quella definizione di potere elementare ma efficace che autorevole dottrina enucleava: *supra*, § 4.2. Cfr. C. Loyseau, *Cinq livres du droit des offices*, Paris, Abel l'Angelier, 1610, pp. 73-75, il quale avvertiva l'esigenza di classificare i pubblici apparati francesi sulla base dei compiti svolti, affiancando tale distinzione a quella più antica fondata sul binomio *iurisdictio-imperium*. Tale griglia consentiva, così, una più precisa radiografia degli apparati, individuando funzioni ulteriori rispetto all'amministrazione

Disponiamo peraltro, in questo senso, di una autorevole testimonianza diretta, quella del già conosciuto Avvocato Fiscale Tonani. In particolare, questi, dovendosi giustificare del proprio rapportarsi immediato con i giudicanti feudali in materia di «spatriazioni», rammentava, ad esempio, che la Camera ducale e i suoi funzionari, del tutto normalmente, «per ciò che riguarda le Cause de' dazi risservati nelle Investiture fraudati ne' Feudi s'indirizzano direttamente a que' Giusdicenti»²⁰⁴.

La validità del suddetto criterio di distinzione delle competenze soggettive sembra corroborata anche da alcune lettere ducali. Lo stesso principio di distribuzione delle attribuzioni si riproponeva, infatti, nei rapporti tra «governo civile» e «governo politico» nel contesto dello Stato immediato²⁰⁵. Era Francesco III stesso, in risposta ad un dispaccio dei Segretari di Stato del 3 Gennaio 1767, relativo a due fattispecie criminose di differente natura, ad esemplificare efficacemente la linea che informava la ripartizione delle competenze tra Segnatura e Supremo Consiglio di Giustizia. Segnatura cui «spetta di giudicare ... con i principii politici, e governativi», laddove al Consiglio di Giustizia «è appoggiato il giudicare tanto nel Civile, che nel Criminale secondo le Regole legali, ed a tenore delle leggi, e statuti veglianti»²⁰⁶. Si trattava, invero, di distinzioni che non sempre venivano colte

della giustizia che aveva tradizionalmente rappresentato il contenuto, l'ambito di potere, più identificativo di tali due categorie. In particolare, segnalava il giurista tre grandi gruppi di funzionari: magistrati militari ed ufficiali del Governo – titolari del *merum imperium* inteso come «*pur commandement qui s'exerce sans observer le formes de lustice*» –, magistrati della giustizia – titolari del *merum imperium* nel significato però di «*haut & principal commandement, que nous appellons haute lustice*», ed eccettuato «*qu'aucuns d'inceux sont liez par l'appel*» – e, infine, ufficiali di finanza – i quali «*n'ont point de commandement*» –. Cfr., in merito, Mannori, 1990, p. 403.

²⁰⁴ Si veda la relazione del Tonani precedentemente trascritta, *supra*, § 4.1.

²⁰⁵ Il politico comprendeva – attenendoci ancora alla definizione di De Luca – «tutto quello, che riguarda gli affari pubblici dello Stato per la conservazione, aumento, e felicità del Principato, e per conseguenza dell'istesso Principe, e de' popoli, dà quali questo, mistico, ovvero politico corpo è costituito. Che però questa parola *Politica* è sinonima, e dinora l'istesso, che la ragione di stato; posciaché la parola, *Ragione*, abbraccia tuto quello, che di giusto, e di ragionevole dalle leggi Divina, naturale, delle genti, positiva, e di convenienza si dispone, ovvero si richiede anche tra privati; onde vi si accoppia l'altra parola, *di Stato*, per dinotare una ragione pubblica, e singolare del Principe, e della Repubblica in universale. ... cioè per quel sovrano, & alto governo del Principato in generale, come proprio, e singolare del Principe, e contradistinto dall'altre due specie di governo civile, & economico, ... che si possono adempire da' Magistrati, & ufficiali» (G.B. De Luca, *Il Principe cristiano pratico*, cit., pp. 66-67).

²⁰⁶ ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta n. 95, pp. del 15-16 del primo quinternetto contenente le risposte del Duca ai Segretari di Stato: «La Signatura, o sia Tavola di Stato è quel Tribunale Supremo, a cui abbiamo confidata la Podestà Governativa, la quale porta seco di necessaria conseguenza l'attenzione, e vigilanza più scrupolosa sopra tutti li Dicasteri ...

con immediatezza dai diversi tribunali e magistrati, tanto che il Duca si vedeva costretto in più occasioni a riprendere i Segretari stessi²⁰⁷.

Potrà allora inferirsi come una stessa attività giuridica (nell'esempio appena ricordato un giudizio applicativo di sanzioni penali) fosse riconducibile all'espletamento di compiti tra loro profondamente diversi. E nient'affatto avrebbe dovuto incidere sulla determinazione dei rispettivi settori di competenza istituzionale la circostanza per cui le provvidenze di più enti potessero in concreto sovrapporsi. Questo sembra il senso del rimprovero ai Segretari di Stato e, del resto, si trattava di cosa quantomai facile quando l'evento verificatosi postulasse un intervento d'egual sorta sotto il profilo strettamente giuridico. Ciò detto, siamo di fronte ad una ulteriore prova che il criterio fosse impiegabile anche sul versante dei rapporti con i feudatari. Essi, come visto, non avrebbero potuto definire autonomamente le controversie che sorgevano al di fuori del campo dell'amministrazione della giustizia e che, ad esempio, concernevano la cura dell'interesse alla viabilità pubblica²⁰⁸.

// Noi intendiamo dunque per Tribunale la Signatura, perché ad essa spetta di giudicare e deffinire le materie di Stato con i principii politici, e governativi; Il Consiglio di Giustizia, a cui è appoggiato il giudicare tanto nel Civile, che nel Criminale secondo le Regole legali, ed a tenore delle leggi, e statuti veglianti ...».

²⁰⁷ Ivi, pp. 16-17: «L'esame però di varii casi recentemente occorsi, ci anno [*sic*] fatto comprendere con nostro rincrescimento, che [non] siano bastantem.te impresse queste massime de Nostri Ministri. Ed in fatti nella Processura formata inutilm.te a scoprimento degli Assassini, si è il Governo intromesso oltre il suo dovere, ed Istituto, togliendo in certo modo ... la libertà al Consiglio di Giustizia di diriggere in via ordinaria, e regolare questa medesima Processura E nel tumulto, ossia commozione popolare contro le Guardie della Ferma, che doveva essere terminato per tutte le buone regole, ed in forza delle nostre Istruzioni, e Chirografo in questa materia emanati con instantaneo, e sommario provvedimento vale a dire in via economica, anno in vece li Nostri Segretari lasciata in strada la Cognizione di questa Emergenza per la lunga, e ordinaria via della Giustizia inopportunistissima in casi di simil fatta ...». Lettera del 25 Febbraio 1767: «... Rapporto al Processo intrapreso per l'occorso strepito popolare, e che sempre si è da noi riguardato per inopportuno, non meno che opposto allo spirito, ed alla lettera de' nostri ordini in materia di Finanze ..., non trattandosi qui ne di sollevazione formale, ne di delitto contro lo Stato, ma di una semplice ed assai picciola commozione senza conseguenza, come chiaro apparisce dal suo principio e dall'immediato suo fine senza il minimo seguito importava solo di dare un pronto esempio ad istruzione, e disinganno del Popolo Ciò replichiamo anche questa volta per avvertire li N.ri Ministri a non confondere in altre incidenze li casi, che esigano il corso rigoroso della Giustizia, con quelli che meritano soltanto una pronta, ed economica Risoluzione» (ivi, pp. 21-22).

²⁰⁸ Il rischio di conflitti di competenza pare fosse alimentato da una duplice dinamica. In primo luogo, infatti, «si danno dei casi particolari, ne' quali ... li giudici ordinarj non habbiano la suddetta cognizione», casi come quelli di «alcune arti, ò collegi, ò professioni, ovvero luoghi pij, li quali hanno li loro giudici particolari; O pure sono alcune materie che riguardano il ben pubblico, come per esempio li giudici dell'annona, ò della grascia, ovvero

Proviamo quindi a tirare le fila di quanto sin qui illustrato seguendo questa partizione, tipica d'*Ancien Régime*, per competenze 'materiali' ovvero per interessi perseguiti. Nei vari ambiti passati in rassegna, non vi sono tracce di doglianze dei feudatari per "interferenze" ducali (se così è lecito a questo punto definirle), a rovescio di quanto accadeva nel contesto della giustizia. In tali campi, in verità, di doglianze è bensì dato registrarne, ma si trattava di quelle sollevate dai Duchi, come si apprende dalla Provvisione del 1671 della Reggente Laura Martinozzi. Le riferite, apparenti incongruenze sembrano peraltro trovare una plausibile conciliazione qualora si circoscriva all'amministrazione della giustizia, e della giustizia penale forse in particolare, la funzione e il compito che i feudatari del Duca erano chiamati a svolgere. In altre parole, qualora si assuma tale ambito di potere quale ragione legittimante delle prerogative politiche loro concesse.

Procede da ciò una rivalutazione tanto delle autonomie feudali quanto, di riflesso, della portata effettiva del § XIII del Regolamento del 1763, che non pare quindi essere manifestazione di una politica di accentramento. I feudatari estensi potevano vantare un'ampiezza di potere se si vuole insolita rispetto alla natura giuridica della carica, e di ciò le investiture a suo tempo passate in rassegna offrono una sicura testimonianza. Se tuttavia essi potevano fregiarsi del privilegio di non dipendere che dal Sovrano per l'amministrazione della giustizia penale, una sì grande autonomia non ricorreva invece in altri settori di governo. La *iurisdictio* feudale contrassegnava – *ab origine*, cioè per natura della carica, o all'esito di dinamiche successive – un potere attribuito per un preciso scopo; e solo in materia di giustizia penale essa poteva porsi in una posizione più vicina rispetto all'autorità ducale.

Negli ambiti di potere diversi da quello appena indicato, il diaframma feudale tendeva ora a irrobustirsi ora ad assottigliarsi, oscillando variamente il feudatario

gli Edili, che in Roma si dicono li maestri di strada e simili»: così G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. III, Cap. X, §§ 15-16; in tema, cfr. nuovamente a Gorla, 1990, pp. 245-246. Al contempo, accadeva però che la specializzazione delle magistrature si andasse tendenzialmente perdendo a livello locale, sicché ciò che era separato al centro tornava, in periferia, ad assommarsi nella indefinita competenza dei giudici ordinari (tra cui, si ribadisce, andavano ricompresi anche i feudatari). Il che, in ogni caso, costituisce però questione diversa dai paradigmi di sovra-subordinazione, legati invece, come abbiamo cercato di dimostrare, all'esistenza e all'ampiezza di un'autonomia decisoria. Ad essere semmai ravvisabile (ma non sempre) era una separazione, anche a livello locale, tra enti incaricati della mera *administratio* di certi beni o interessi (cura del patrimonio: es. le Congregazioni di acque e strade), ma non anche nella titolarità delle potestà coercitive, che rimanevano immancabilmente in mano all'unico giurisdicente locale. Cfr., per la ricognizione delle località cui era associata una delle Congregazioni predette, Dotti Messori, 1992, pp. 7 ss.; per la separazione tra titolarità della *administratio oeconomica* e della *iurisdictio* (cioè della capacità di incidere sui diritti altrui), nonché per la differenziazione tra pluralità delle strutture di governo centrali e monismo di quelle locali, Mannori, 1994, pp. 450 ss.

tra la veste del piccolo Sovrano e quella – come chiariva per tutti il De Luca – del «governatore o magistrato perpetuo». Così era, ad esempio, in ordine a forme di *aequitas* superiori a quella civile e legale, ovvero in altri rapporti giuridici completamente distinti. A ben vedere, alla base di una simile dinamica, vi erano i mutevoli equilibri di natura sociale e politica interni allo Stato²⁰⁹. Ma c'entrava forse, altresì, quella rappresentazione del Principe come “padre” dei sudditi che, in nome della «pubblica felicità»²¹⁰, ravvisava una gamma eterogenea di cause di necessità o utilità collettiva che giustificavano un'erosione della latitudine della *'iurisdictio'* feudale. È plausibile, allora, che siffatta incidenza su quest'ultima tendesse a trasformarne il contenuto – l'ambito di potere che tale categoria convenzionalmente indicava – in quello, appunto, dell'amministrazione della giustizia. Ciò che, peraltro, non implicava che l'istituzione feudale riuscisse di per sé delegittimata da questo processo²¹¹.

²⁰⁹ Non stupisce che tra i momenti di maggior floridità del potere feudale si annoverino quelli immediatamente antecedenti alla Reggenza di Laura Martinozzi ed all'ascesa di Francesco III, coincidenti entrambi con un periodo di elevata precarietà del potere ducale, rispettivamente a causa della peste del 1630-31 e della Guerra dei Trent'anni (regnante Francesco I) e delle occupazioni dovute alla Guerra di Successione Spagnola e, poi, Austriaca. Cfr., per questo interessante dato statistico, Tavilla, 2006, pp. 333-334.

²¹⁰ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni Principi*, Lucca, 1749, Cap. I; sulla continuità con l'esperienza precedente dell'umanesimo civile, per tutti, Frigo, 1995, p. 46.

²¹¹ Che, cioè, nei secoli passati, l'ambito contenutistico di *'iurisdictio'* e *'merum et mixtum imperium'* fosse (più) esteso anche in ordine al macro-settore della *'oeconomia'*, o a parte di esso, ciò indica solo la maggiore o minore “diffusione” di uno o di un altro paradigma di preminenza tra Duca e feudatario. Il che, peraltro, non significa che il potere che il feudatario o il Duca vi esercitavano fosse, qualitativamente parlando, diverso da *'iurisdictio'*. Circa, in particolare, il cambiamento nel tempo del contenuto di *'iurisdictio'*, cfr. le già citate categorizzazioni di *'iurisdictio'* e *'merum et mixtum imperium'* elaborate da C. Loyseau, *Traite des Seigneuries*, cit., Cap. X, *Des petites seigneuries ou simples iustices*, § 7, il quale le utilizzava soprattutto per indicare la bassa (*iurisdictio*), la media (*mixtum imperium*) e l'alta (*merum imperium*) giustizia. Cfr. anche Id., *Cinq livres du droit des offices*, cit., pp. 73-75, ove si ripartivano i pubblici apparati sulla base dei compiti svolti, affiancando tale distinzione a quella fondata sul binomio *iurisdictio-imperium*: magistrati militari ed ufficiali del Governo, magistrati della giustizia – titolari del *merum imperium* nel significato però di «haut & principal commandement, que nous appellons haute iustice», ed eccettuato «qu'aucuns d'inceux sont liez par l'appel» – e, infine, ufficiali di finanza. Cfr. di nuovo Meccarelli, 1998, pp. 134-138: il fatto che il Magistrato di acque e strade, ad esempio, fosse inquadrabile come «*iudex delegatus*», ossia che fosse dotato di un «mandato specifico», è indice che la *iurisdictio* generale apparteneva al feudatario munito di *merum et mixtum imperium*, il quale infatti era qualificabile – lo si già rilevato – come *iudex ordinarius*. È così ragionevole pensare che dalla competenza baronale fosse stato scorporato successivamente, in senso logico se non cronologico, l'esercizio del potere nel particolare ambito della *'oeconomia'*. Ambito di potere che era

Quel che è abbastanza sicuro, ormai, è che quella peculiare forma di superiorità degli enti ducali rispetto a quelli feudali, la quale richiedeva per definizione un contemporaneo frazionamento del potere, era paradigma limitato ad un ambito dal perimetro tutto sommato ben tracciato. L'unitarietà dell'ordinamento, così, si assicurava non sempre mediante il controllo del rispetto o il perseguimento di un interesse e di una giustizia *diversi e superiori*. Essa era altrove raggiunta per la via di un comune e coordinato agire in vista di un *medesimo* scopo; attraverso l'incanalamento, in tali ambiti, di ogni residuante libertà decisoria dei feudatari in indirizzi prefissati o comunque rivedibili anche successivamente dalle istituzioni ducali. Varcato il confine della loro *'iurisdictio'*, la separatezza degli ordinamenti feudali tendeva cioè a dissolversi rapidamente. O in una *plenitudo potestatis* che era essa stessa cifra e perfetto componimento del rapporto giuridico in cui si inseriva; oppure in una distribuzione del potere che, stemperata nelle forme di una 'più moderna'²¹² superiorità gerarchico-direttiva, non lasciava però molti margini per un esercizio autonomo del potere feudale.

È dunque ragionevole concludere, da un lato, per un impatto meno rivoluzionario della normativa del 1763, che forse "voleva essere" meno prodromica di soluzioni statuali successive di quanto tradizionalmente sia stato giudicato dalla storiografia. L'innovatività della riforma, astrattamente innegabile²¹³, sembrava infatti inserirsi complessivamente nel solco di una dialettica tra Sovrano e poteri intermedi abbastanza consolidata. Quella dialettica presupponeva certe rispettive qualifiche, certe rispettive attribuzioni ed un certo tipo di relazioni tra ordinamenti. I quali, sì distinti, presentavano pur sempre un novero ricco – e antico – di rinvii reciproci.

7. Considerazioni conclusive

Il percorso scelto ha condotto a interrogarsi non solo sulla novità introdotta dal paragrafo XIII del Regolamento del 1763, ma anche sull'attualità dell'istituto feudale a metà del XVIII secolo. Il problema di partenza era l'ambivalenza di quella riforma, alla quale poi si è aggiunta, e specularmente, quella delle doglianze feudali. L'una e le altre tendevano infatti a mettere in luce certi aspetti e ad adombrarne altri al contempo. Così, il chiarire il significato di quella vertenza, e quindi della predetta riforma, ha richiesto di stabilire con la maggior puntualità possibile la trama delle competenze dei feudatari. Inoltre, ciò ha reso necessario

stato, cioè, *lato sensu* riattratto, per causa di pubblica utilità o necessità stabile e non limitata a singole ipotesi concrete, alla *iurisdictio* ducale. Di conseguenza, la dinamica rappresentava sostanzialmente "l'eccezione che conferma la regola", nel senso che, nel ridurre l'estensione applicativa del paradigma di superiorità sotteso agli ambiti di potere in cui vigeva l'autonomia feudale, si dava a tale paradigma implicita conferma.

²¹² Il 'più' è da intendersi in senso meramente cronologico.

²¹³ Come si è cercato di porre in evidenza *supra*, § 3.

concentrarsi sui punti d'intersezione fra queste e quelle ducali e sui paradigmi secondo i quali tali intersezioni si esprimevano.

La riforma in sé era chiara, o chiare, o perlomeno ragionevoli, erano le motivazioni che la sorreggevano: migliorare l'amministrazione della giustizia. Attraverso questo prisma, si è poi ipotizzato che la riforma andasse – come dire – ricollocata nel contesto e nell'ordine giuridico che le erano propri. In particolare, si da non accedere semplicisticamente alla retorica feudale che auspicava la più ampia separatezza possibile del proprio potere da quello ducale; ma onde nemmeno aderire alla negazione potenziale o all'impressione di ormai maturata sterilità di quell'ordine plurale. Questo permaneva invece vitale, e solo isolatamente considerata la novità di quella riforma sarebbe stata tale da stravolgerlo.

Fissati i cardini di quella che è parsa l'ipotesi ricostruttiva più aderente alla complessiva realtà politica presa in esame, si è cercato di verificare la cifra specifica di quell'ordine. Così, il dato assorbente che è emerso dalle relazioni tra gli ordinamenti feudali e quello ducale è che alla plurale titolarità o finanche «proprietà» del potere pubblico – come ricordavano i libelli di doglianza dei feudatari – si era sempre accompagnato un esercizio condiviso di quello stesso potere. Unitamente a questo, va considerata altresì la posizione mai nettamente prioritaria dell'elemento del potere rispetto al rapporto. Vi erano infatti limiti – quelli segnati dallo *ius naturale* e *divinum* – che mai il potere politico poteva ignorare, ma che era chiamato piuttosto a inverare in base alla mutevolezza delle situazioni della vita. Queste, precisamente, ci sembrano le chiavi di lettura più calzanti alla realtà storica che abbiamo tentato di indagare, così come ci sembra che queste fondamenta non fossero state mai – dopo tutto – messe in discussione.

L'enorme variabilità delle prerogative dei feudatari rifletteva indubbiamente un'ampia cavità vuota da riempire con i contingenti, e appunto mutevoli, equilibri sociali e con le relazioni di forza tra Sovrano ed esponenti eminenti della società. Eppure, va tenuta sempre presente, in questo scenario sconnesso, la natura primigenia dell'istituzione feudale, fondata su una congenita subordinazione – molto o molto poco marcata che fosse – tra le parti. Questa considerazione, da un lato, riporta quelle relazioni di forza entro una dimensione diversa, giuridica prima ancora che politica. Detto rapporto, cioè, sebbene avesse per contenuto il potere politico, era rivestito da un manto spesso di giuridicità, nella declinazione della quale è sembrato di poter ritrovare una tensione di non poco conto all'unità dell'ordinamento complessivo. Una giuridicità che – certo – era costituita da uno *ius singulare* estremamente eterogeneo e puntiforme, differente in parte da investitura a investitura, ma di cui è comunque tracciabile il perimetro esterno. Diritto e prassi si integravano vicendevolmente, l'una precisando l'altro e in seno all'altro, ad un tempo, costruendosi.

Da altro lato, si è anche osservato – ché altrimenti si avrebbe avuta una visione solo parziale della dinamica – che quel tipo di rapporto giuridico non esauriva le forme di allocazione del potere sul territorio. Il feudatario, dotato di quante

prerogative si vuole, altisonanti quanto si vuole, non riusciva a liberarsi totalmente dai vincoli di una potestà qualitativamente meno incisiva, e contenutisticamente meno estesa, di quella del Duca Sovrano. In particolare, il potere che le istituzioni ducali esercitavano ordinariamente nei feudi segnalava che rispetto a determinati compiti pubblici la 'mediatezza' di quei territori e di quegli ambiti di potere politico era alquanto evanescente.

Si trattava di un complessivo disciplinamento giuridico al quale la dialettica tra le due parti era tutt'altro che nuova. Lungi, pertanto, dal rappresentare una conquista del 1763, esso era invece una costante insita nella natura stessa del feudo concesso dal Duca estense: il feudo 'minore', che era il solo concedibile dal nostro Sovrano. In sostanza, pare che la riforma mirasse ad attuare più che altro una rimodulazione di quel rapporto, che la nuova normativa si proponeva – per il particolare scopo, vero o pretestuoso, di una migliore amministrazione della giustizia penale – di rafforzare e rinsaldare, ma sempre, in ogni caso, nei limiti delle regole peculiari di quel tipo di relazione giuridica. Anzi, per certi profili, il tentativo pareva quello di riportare detto rapporto agli equilibri contenuti nei patti d'investitura, che nel tempo e nell'avvicinarsi delle circostanze storiche si erano andati perdendo; e spesso, obbiettivamente, a favore dei feudatari. Non si tratta, insomma, di negare né l'innovatività (l'eccentricità, come si è precisato) del Regolamento del 1763, né tantomeno lo spessore delle attribuzioni di natura pubblicistica dei feudatari. Né, infine, con tale spessore, la rilevanza politica di accordi – le investiture – che finivano per regolare l'allocazione geografica del potere. Se, difatti, la feudalità aveva probabilmente perduto la sua originaria funzione di controllo dei poteri locali concorrenti che il Principe non era in grado di vincere, essa non aveva abbandonato mai la sua connotazione pubblicistica, intimamente legata, ancora a fine Settecento, ed anche se per ragioni nel tempo mutate²¹⁴, al governo del territorio²¹⁵. E – s'intende – lo stile di governo sarebbe di lì a pochi anni cambiato radicalmente sotto questo aspetto, con il virare verso la fine della partecipazione del tessuto sociale al potere²¹⁶. È, allora, proprio siffatto duplice riconoscimento, unito all'ulteriore elemento della fitta

²¹⁴ Cfr. Tavilla, 2000, pp. 113-114, ove si segnala la «irriducibile ambiguità di fondo» insita in investiture feudali vendute a soggetti che, al tempo stesso, le avevano meritate per i servizi allo Stato.

²¹⁵ Così Cancila, 2013, p. 10, che citando Musi, 2012, p. 15, scriveva: «il feudalesimo, insomma, è pienamente integrato nella modernità, ne costituisce una chiave di lettura fondamentale, purché con tale termine non si continui ad indicare soltanto un sistema di produzione, quanto un vero e proprio regime delle terre e degli uomini, una particolare organizzazione sociale del potere, che nella lunga durata della giurisdizione feudale ha condizionato in modo rilevante i diversi percorsi verso la modernità di una parte consistente del nostro continente e dell'area mediterranea».

²¹⁶ Il riferimento è ovviamente agli eventi del 1796 e anche alla successiva Restaurazione estense, alla quale – come si accennava al § 6 – non sembrava corrispondere anche un ripristino delle prerogative giurisdizionali dei feudatari.

trama di nessi con la sovraordinata istituzione ducale, che porta a inquadrare gli ordinamenti feudali come un qualcosa, ad un tempo, di essenziale per la pratica complessiva dell'amministrazione territoriale e, però, anche di essenzialmente diverso dall'istanza di potere superiore.

Lungo il percorso seguito si è fatta strada l'immagine complessiva di un ordinamento in cui gli apparati pubblici esercitavano una molteplicità di compiti in relazione alla collettività. In questo può avvertirsi la sensibilità nuova o, se non nuova, comunque caratteristica di quel tempo, per cui il Principe era chiamato a essere 'padre' dei propri sudditi e a procurare la «pubblica felicità». Non solo, dunque, l'amministrazione della giustizia. Essa era, indubbiamente, il principale compito che gli apparati pubblici dovevano espletare, per ragioni legate al substrato e alla conformazione stessa dell'istituzione politica del tempo²¹⁷. Non tutto il governo del territorio, eppure, era comprensibilmente amministrazione della giustizia, nel senso che si rendevano visibili uffici dotati di una propria competenza specifica per materia²¹⁸. In questa prospettiva, l'individuazione delle attribuzioni dei diversi enti costituisce per l'osservatore uno strumento fondamentale. Esso serve a comprendere la forma, il funzionamento e le caratteristiche di una 'unità plurale', i cui punti di intersezione esprimevano le esigenze unitarie di una molteplicità di livelli ordinamentali e garantivano l'equilibrio tra le singole unità²¹⁹. In altre parole, la raffigurazione geometrica della dimensione delle autonomie feudali e dei loro rapporti con le istituzioni ducali non è quindi ottenibile dalla sovrapposizione di tanti cerchi concentrici. Siffatta immagine si attagliava meglio – se si vuole – alla porzione immediata dello Stato, ma in generale, i rapporti di sovra-subordinazione si realizzavano più o meno compiutamente a seconda appunto del compito da svolgersi.

Tentando quindi di tracciare un quadro, pur approssimativo e provvisorio, delle competenze del Duca nelle giurisdizioni infeudate, potremmo a questo punto isolarne due tipologie di massima: *i*) interventi *straordinari ed eccezionali*, sorretti da una giusta causa di pubblica utilità o necessità e legittimati dal suo essere titolare della sovranità (o alto dominio che dir si voglia); *ii*) interventi, invece, di natura *ordinaria*. Nell'ambito di questi ultimi, deve peraltro operarsi un'ulteriore distinzione.

Da un lato, infatti, andavano annoverati i poteri il cui esercizio era legittimato sempre dall'alto dominio del Duca²²⁰: sostanzialmente, gli *iura reservata principum* (o «regali di prim'ordine»²²¹), i quali, salvo espressa concessione, non appartenevano

²¹⁷ Al riguardo, per tutti, il già più volte citato Fioravanti, 1990, in particolare pp. 750-751.

²¹⁸ Segnatamente, si ricorda in questo senso il contributo di Gorla, 1990.

²¹⁹ Russo, 2011, pp. 251-252. L'espressione 'unità-plurale' era già utilizzata da Grossi, 2001, p. 66.

²²⁰ Si pensi, ad esempio, alla materia fiscale, alla possibilità di far grazie penali, di nominare ufficiali, di procedere *ex abrupto*, e così via (cfr. *supra*, § 5).

²²¹ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., Lib. II, Cap. I, pp. 14-15.

anche a terzi, benché investiti del *merum et mixtum imperium* come i vassalli. Si trattava, invero, di fattispecie tra loro eterogenee: alcuni di quei poteri, cioè, non erano di per sé trasmissibili da parte del Sovrano, ma non perché possedessero un qualche elemento giuridico differenziale rispetto ad altri. Così, fra tutti, i casi dei crimini di cognizione sovrana ovvero delle controversie che coinvolgevano le *miserabiles personae*. Fattispecie di potere, queste, che restavano al Sovrano, ma che non si vede dogmaticamente perché non avrebbero potuto essere comunicate ai feudatari, come invece il relevantissimo potere di grazia in materia penale. Ad ogni modo, non possiamo che constatare come il Duca si trovasse a esercitare tali poteri ordinariamente.

Da altro lato, poi, vi era il caso importante dell'«economia». Al riguardo è chiaro soprattutto che i feudatari non vi esercitavano un potere autonomo e di loro «proprietà» e che dipendevano dalle Magistrature specializzate attive nei vari settori di quel macro-ambito. Probabilmente si trattava di ipotesi in cui, per la sempre persistente necessità pubblica di avere un unico centro di amministrazione uniforme, il Duca esercitava un potere nato – come dire – straordinario e poi stabilizzatosi successivamente. Tant'è che, ad esempio, il Magistrato di acque e strade non aveva svolto la propria attività ininterrottamente nel tempo e non fin da subito su tutti, indistintamente, i domini estensi²²².

Molto più interessante, comunque, è che nonostante 'sovranità' designasse concettualmente una «posizione di potere assolutamente dominante (o, se si preferisce, assolutamente non dominata)»²²³, tale 'dominanza' si declinasse poi variamente, dando luogo alla convivenza di tre distinti paradigmi. Questi paradigmi individuavano o ambiti di potere differenti, o, nell'identità di questi, modi diversi di relazione del potere con il rapporto medesimo e le posizioni giuridiche nel quale e sulle quali esso si esercitava. Oppure ancora, infine, attività giuridiche di diversa natura che ciascun ente o centro politico era chiamato a svolgere sotto la direzione di quello superiore. Volti molteplici di 'sovranità', che trovavano il proprio minimo comun denominatore nella persistenza di un ordine giuridico connotato da tensioni sia per la pluralità che per l'unità del potere e per la limitata disponibilità dei diritti 'naturali'.

Così, molto brevemente, si registrava anzitutto una superiorità di natura causale o funzionale. In questo caso, i feudatari e il Duca si trovavano dunque a svolgere attività giuridicamente identiche, ma curando profili o livelli distinti, più e meno 'generalì', di uno stesso ambito di potere (generalì causalmente, nel senso di *potenzialmente* capaci di condizionare quelli particolari)²²⁴. In tale attività non vi era pregiudizio alcuno per quei centri politici che operavano nel livello inferiore o, per meglio dire, più, appunto, particolare. La titolarità plurale del potere

²²² *Supra*, § 6.

²²³ Costa, 2002, p. 186; cfr. Quaglionì, 2015, p. 20.

²²⁴ Come non richiamare, a questo proposito, la trattazione temporalmente trasversale di Cassese, 2002a e 2003.

richiamava allora una declinazione di ‘sovrantà’ come (mera) ‘superiorità’; superiorità che, proprio perché di carattere causale, non contraddiceva una tendenziale equiordinazione *qualitativa* della potestà del Sovrano e di quella feudale. Entrambe erano, in effetti, ‘*iurisdictio*’, benché in ambiti diversi. A monte di tale paradigma stava, evidentemente, l’autonomia che il rapporto feudale, con la patrimonialità della *iurisdictio* che veniva data in beneficio, ingenerava negli investiti.

Questione a sé, invece, è quella della *potestas plena e absoluta*: un paradigma di potere inaccessibile per i vassalli, costituito dalla sovranità intesa quale potere assorbente rispetto allo *ius civile*. Un potere che non aveva bisogno, cioè, di una *causa rationabilis* per limitare i diritti che trovavano unicamente nello *ius positivum* la propria fonte; semperché, peraltro, la lesione degli stessi non si traducesse in una violazione dello *ius naturale*²²⁵.

Al di fuori, infine, dell’ambito di potere munito del crisma dell’autonomia, scopriamo anche una ‘sovrantà’ che aveva natura più schiettamente gerarchico-direttiva. La quale, pur potenzialmente non pregiudicativa di una titolarità plurale del potere, non ammetteva tuttavia posizioni di separatezza equiparabili a quelle di cui nel campo della giustizia. Ciò che caratterizzava, nello specifico, lo Stato immediato²²⁶ e che si rinveniva, inoltre, rispetto ai feudatari nell’ambito del

²²⁵ Scrive Meccarelli, 1988, pp. 123-124, citando Menocchio: «sussistendo un obbligo di rispettare lo *ius naturale*, va salvaguardato anche lo *ius positivum* se “naturalem aequitatem sapit”». Cfr. ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Esenzioni e privilegi, serie III, Atti del Tribunale camerale concernenti le esenzioni e i privilegi dal 1767 al 1796, filza A, dove si rinvencono diverse missive con cui, nel 1767, la Comunità di Camposanto sul Panaro rivendicava davanti alla Camera ducale il rispetto di certi privilegi fiscali invece revocati dalla Grida ducale sopra le Ferme Generali del 21 Dicembre 1766. In particolare, la sentenza, datata 7 Giugno 1768, motivava il rigetto dell’istanza della Comunità come segue: «L’Ill.mo Tribunale Camerale ... ha dichiarato e dichiara non competere alla Comunità, ed Abitanti di Camposanto le Esenzioni ed Immunità concesse dalla felice memoria del Ser.mo Sig.e Principe Leonello M.se d’Este dell’anno 1443. li 28: Feb.o per riguardo di Benemerenza alli Giovanni Bianchini, ed Agostino Villa, l’uno Fattore Generale, l’altro Cancelliere ducali, siccome quelle, che essendo di loro natura Graziose sono state abolite, e rivate dal Sovrano Editto 21 Xmbre 1766». La natura ‘graziosa’ e non ‘corrispettiva’ dell’esenzione faceva sì, in definitiva, che non venisse in rilievo alcuna violazione dello *ius naturale*, il quale, in assenza come già spiegato di *causae rationabiles*, non ammette altrimenti deroghe di sorta al principio *pacta sunt servanda*.

²²⁶ Illuminante, al riguardo, il lungo passo di Mannori, 1994, pp. 58-59, che si riporta di seguito: «Se è vera, dunque, la massima comunemente ricevuta secondo la quale «locus, de territorio est, ex qua rectores ad regendum illum mittuntur», le comunità degli Stati medicei fanno capo ad un ‘territorium’ unitario. A cui risulta inapplicabile, in particolare, il dualismo tra luoghi ‘mediate’ ed ‘immediate subiecti’; posto che, ad eccezione delle poche località tardivamente infeudate dai Medici, tutti i Comuni del Granducato risultano direttamente subordinati ad un unico centro – sia esso Siena o Firenze – che vi esercita la giurisdizione in nome proprio e che ha spesso provveduto a ridisegnare i confini delle

potere 'economico'.

Va fatto però, a tal riguardo, un appunto, onde evitare di incorrere in poco plausibili voli pindarici con il modo di esercizio del potere che avrebbe caratterizzato l'epoca storica successiva. In particolare, sembra corretto affermare, in generale, che dove vi è una «sostanziale mancanza ... di un vero centro direttivo di governo», vi sia anche, di conseguenza, una «modesta capacità di indirizzo politico», nel senso che «il ruolo fondamentale non spetta né al Principe né ai suoi consiglieri, ma ad una fascia di funzionari intermedi». Ciò che in realtà, un po' a prima vista inaspettatamente, varrà «come, e forse ancor più che nel Settecento» – quando la «fascia di funzionari intermedi»²²⁷ era costituita dalle nostre Magistrature economiche –, anche per gli apparati delle Monarchie della Restaurazione.

In questi ultimi sistemi politici, che pure erano organizzati in modo complessivamente molto più centralistico di quelli di Antico Regime²²⁸, faceva difetto, infatti, un'opzione decisa per il modello napoleonico. Tale osservazione di Luca Mannori ci sembra, allora, di grande utilità. Da un lato, ci consente di apprezzare il vero aspetto distintivo della forma organizzativa che si delineava laddove non sussistesse una netta autonomia giuridica – una mediatezza – quale quella che il rapporto feudale invece importava. Ci consente, dunque, di cogliere la specificità di paradigma di sovra-subordinazione tra gli enti che esercitavano il potere in quegli ambiti. Al contempo, però, lo stesso rilievo permette anche di non cadere in equiparazioni azzardate: in particolare, non venendo appiattite da quanto detto le diversità che separano «un'autentica macchina dell'obbedienza»²²⁹

circoscrizioni correlative senza sentirsi condizionato dal loro assetto primitivo. La sola forma di preminenza giudiziaria che, qua e là, qualche centro maggiore è riuscito a conservare sulla sua campagna consiste in una più o meno limitata giurisdizione civile d'appello riservata alle magistrature cittadine, in luogo od alternativamente a quella del giudicante fiorentino o al foro d'ultima istanza della Rota. Non stupisce d'imbattersi perciò, fin dai prodromi della costruzione dello Stato regionale, in atti solenni con cui il potere centrale – derogando o sostituendo gli eventuali patti più o meno paritetici precedentemente stipulati – dichiara che l'«olim comitatus» della città tale o tal'altra dovrà essere d'ora in poi considerato senz'altro «verum et originale territorium ... civitatis Florentiae» e che tutti quelli che ci vivono, «sive in civitate, aut in comitatus finibus habitantes, sint, et esse intelligantur in omnibus ... veri et originales comitatini civitatis Florentiae». Si tratta di affermazioni pienamente giustificate nel momento in cui (come accade appunto sul principio del Quattrocento a Pistoia, a cui si riferiscono le espressioni or citate) la dominante finisce di smantellare le vecchie strutture cittadine di governo territoriale, rimpiazzandole con nuovi uomini, insediati in nuove circoscrizioni.

²²⁷ Questa citazione e la precedente sono prese da Mannori, 2015, p. 239, e si riferiscono, per l'appunto, all'assetto statuale toscano della Restaurazione della prima metà del XIX secolo.

²²⁸ Già più volte si è detto che i feudi giurisdizionali non sarebbero stati ripristinati durante la Restaurazione estense.

²²⁹ Mannori, 2015, p. 240.

di stampo normativo-esecutivo – come quella napoleonica e, poi, liberale – da un apparato politico nel quale invece, siffatta strutturazione si realizzava solo incompiutamente. Un apparato in cui, cioè, «il vertice», il Principe, «piuttosto che funzionare da macchina d’impulso rispetto all’amministrazione, è il luogo in cui si contemperano le diverse esigenze dei rami di questa», sostanzialmente attraverso un «governo per rescritto»²³⁰.

Tanto precisato, la presenza di un paradigma più “moderno”, se si vuole, tra i cd. Magistrati amministrativi ducali e i feudatari non cancellava affatto, a ben vedere, le peculiarità dell’esperienza giuridica pre-rivoluzionaria. L’assenza del principio cardine di organizzazione dei rapporti tra enti politici rappresentato dalla separazione dei poteri faceva sì, infatti, che il Duca continuasse a esercitare la propria preminenza in modo quantomeno ambivalente. Da un parte, egli amministrava molti interessi della collettività senza l’intermediazione di soggetti autonomi come i feudatari, ma tramite magistrati da lui pienamente dipendenti; contemporaneamente, egli non rinunciava però ad essere prima di tutto il garante di una giustizia superiore. Nello specifico, nonostante la preclusione per i sudditi ad appellare le decisioni dei Magistrati economici, sempre restava aperta la porta del ricorso al Duca, dal quale, in ultima istanza, e potenzialmente in sostituzione di quei Magistrati medesimi, sarebbe provenuta la decisione sul caso concreto. Sicché, insomma, il compito del Sovrano, in prima persona, seguiva ad essere quello soprattutto di intervenire quando venisse in rilievo un rapporto giuridico più causalmente generale, secondo quanto si è avuto modo di spiegare nei paragrafi precedenti e di ricordare anche poc’anzi. In particolare, il Sovrano continuava a venire interpellato da chi riteneva leso un proprio *ius naturale*²³¹.

²³⁰ Di nuovo *ivi*, p. 239.

²³¹ Si riporta qualche esempio di seguito. In ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Prodote civili, Suppliche, Commissioni, Relazioni d’adeat, busta n. 879 (1762-1764), la supplica del 22 Agosto 1764 di alcuni possidenti della Villa di S. Faustino di Rubbiera. Questi, «sentendosi gravati contro la Giustizia» per essere stati inseriti nel piano di comparto delle spese per la sistemazione di un ponte senza che in passato vi avessero mai concorso, «s’opposero all’operato del Giudice delle strade ... ed avanzarono il loro ricorso al Magistrato dell’acque». Rigettato il ricorso, gli stessi possidenti – si legge nella supplica stessa – «ricorrono alla Sovrana Giustizia ... supplicandola [«l’A.V. Ser.ma»] a degnarsi di commettere tal causa al Supremo Consiglio di Giustizia per una piena revisione della stessa». Il rescritto del Sovrano che seguiva era «Adeant Consilium Iustitiae parte citata». Altro esempio, nella stessa filza, è la supplica dei Monaci del Monastero di S. Pietro di Modena datata 20 Settembre 1764, dove, senza scendere nel merito, di particolare interesse è il passaggio in cui si denuncia la (pretesa) violazione del diritto naturale alla citazione processuale: «Ne [*sic*] serve che dica il pred.o Consultore non potersi sospendere l’esecuzione delli Decreti, o delle Dichiarazioni del prelodato Magistrato, perché ciò è vero parlando in genere, o in astratto, mà non nel concreto caso, in cui l’Ordine sud.o è sortito *inaudita parte* E però in tali circostanze, il Priore, e i Monaci di detto Monistero ... trovansi costretti a ricorrere all’incomparabile Sua clemenza, e rettitudine,

La maggiore verticalità di rapporti tra Magistrati economici e feudatari, che faceva dei primi il centro direttivo e dei secondi l'ente esecutore, non si riproduceva, in altre parole, alla sommità della piramide del potere. Com'è logico, quest'ultima era in tal modo portata ad assumere una funzione specialmente di tipo giudiziale. Interveneva, così, più di frequente su sollecitazione altrui che per iniziativa propria e al fine precipuo di contemperare una decisione finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico con un principio di giustizia trascendente rispetto ad esso.

Tutto ciò per dire che l'«immediatezza» del potere non era sufficiente a stravolgere il consolidato rapporto tra governante e governati, risolvendosi la stessa, soprattutto, in un diverso modello di preminenza organizzativa tra istituzioni territoriali titolari del potere politico: ciò che qui, del resto, premeva, più modestamente, sottolineare. Il che, una volta ancora, ci conferma come la feudalità non fosse tanto la causa – la *condicio sine qua non* – dell'ordine giuridico d'Antico Regime; quanto, per converso, un effetto della più ampia organizzazione delle strutture di potere secondo canoni diversi dalla supremazia della funzione normativa. Il vero scarto con l'epoca successiva deve cioè essere rintracciato specificamente nella mancanza della «traduzione in forma giuridica di quelli che sono stati definiti “i programmi delle decisioni”», la quale costituisce invece il tratto per eccellenza dello Stato di diritto²³². Un diverso modo complessivo di esercitare il potere, dunque, che avrebbe consacrato la divisione tra il momento assiologico-contenutistico e quello formale-giuridico²³³.

La nuova impostazione avrebbe segnato una distanza abissale dagli ordinamenti di Antico Regime e, da questo punto di vista, anche, molto probabilmente, da quelli della Restaurazione. La divisione tra quei due momenti preclude, infatti, o quantomeno rende più macchinosa, la continua, diretta riconduzione della regola di valore – ossia degli assetti di interessi stabiliti – al confronto dialettico tra questi ultimi e, quindi, ai criteri con i quali si determina la prevalenza di un interesse sull'altro²³⁴. Molto diversa la situazione quando, come in Antico Regime,

implorando che si degni ordinare sospesa l'esecuzione dell'Ordine sud.o, e mantenuto il Monistero nel suo immemorabile possesso, e comandare nel tempo stesso, che ... sia esaminata la Causa nel petitorio con metodo, e sentite le Parti, o dal predetto Tribunale [il Magistrato di acque e strade], o dal Suo Supremo Consiglio di Giustizia». Il rescritto, ancor più derogatorio rispetto alla normativa che abbiamo riportato *supra*, § 6, recitava quindi: «Adeant Consilium Iustitiae Parte citata retardata vel non executione». Della stessa natura, la supplica con cui, il 22 Giugno 1779, tale Giuseppe Bertolazzi di Sassuolo ricorreva al Principe perché rivedesse la decisione con la quale il Consiglio di Economia gli aveva inibito il proprio diritto di transito su una strada ducale che rappresentava l'unico accesso ad un terreno di sua proprietà (in ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Acque, strade, boattiera, lavori pubblici, busta n. 3).

²³² Silvestri, 1985, p. 692.

²³³ Sul punto, si veda sempre *ibidem* e *ivi*, *passim*.

²³⁴ Cfr., in tema, Spantigati, 1997, spec. pp. 502 ss., ove spiega che il piano della «creazione

si registri una superiore «sfera di diritto che è indisponibile all'azione derogatoria dell'*arbitrium*» principesco²³⁵. Ma soprattutto, quando ad essere indisponibile sia una sfera di diritto costituita, ad un tempo, da prescrizioni puntuali²³⁶ e da altre 'programmatiche', non 'condizionali', più indeterminate²³⁷. Questo duplice valore del vincolo dello *ius naturale* – «precettivo» e «sistematico»²³⁸ – lo porta quindi ad atteggiarsi tanto come «limite» quanto come «*ratio*» decisoria, come «parametro di orientamento» dell'*arbitrium liberum*²³⁹. Ed è chiaramente tale bivalente declinazione dello *ius naturale* che «attiva un rapporto dinamico in cui esso non agisce solo come argine esterno ma entra nell'*arbitrium* qualificandone il contenuto e orientandone le scelte»²⁴⁰.

In disparte, così, il rischio di appiattimenti tra esperienze giuridiche tra loro molto diverse, il quadro delle competenze ducali nei feudi e i diversi, ma

del diritto, in quanto *composizione degli interessi* nel risultato, e prima di esso la *formazione* del diritto, in quanto modalità di *espressione del dover essere* degli interessi», attengono rispettivamente «al contenuto dei rapporti», potestativamente stabilito, e «al modo dei rapporti» (corsivi originali). «La comunicazione fra società e istituzioni» – continua l'A. – «ha luogo, infatti, sia con la rappresentanza degli interessi nel potere (volontà e parola), sia con la rappresentazione degli interessi fatta al potere per ottenere il risultato (presenza e segni)» (p. 503). «Fonti di formazione del diritto sono i modi di dar forma ed espressione alla capacità di usare interessi e poteri» (*ibidem*). «È chiaro», di conseguenza, «che l'aumento del divario tra assiologia formale dell'ordinamento e assiologia reale della società è una delle cause principali della crisi di un sistema politico» (Silvestri, 1985, p. 694).

²³⁵ Meccarelli, 1998, p. 121.

²³⁶ Le cd. *solemnitates iuris naturalis*, sulle quali si veda ivi, p. 123, ma anche i lavori, richiamati nelle parti pregresse di questo contributo, di Nicolini, 1952; Gorla, 1982; Cortese, 1966 e 1990; Quaglioni, 2015.

²³⁷ Sulle quali si veda la trattazione, ad oggi forse insuperata, del già citato Bin, 1988, pp. 199 ss.

²³⁸ Ancora Meccarelli, 1998, pp. 121 e 126.

²³⁹ Ivi, p. 121.

²⁴⁰ Ivi, p. 127. All'inverso, oggi, il livello superiore di legalità (cioè quello costituzionale) si connota essenzialmente per «la sua indeterminatezza (ossia la tendenziale incoerenza), il suo carattere aperto. ... In una costituzione moderna sarebbe vano cercare "istituti che conciliassero opposte esigenze". ... In esse sono stati riposti valori, interessi, programmi dichiarati in termini assoluti, contrapposti gli uni agli altri, senza che fosse stato possibile fissare già il punto della loro mediazione. La conciliazione è rinviata a decisioni future: la costituzione resta come *open texture*. Non è perciò la *quantità* e la *generalità* dei principi che ne tessono il testo quello che distingue la costituzione (moderna) dai codici e dalle leggi ordinarie, quanto piuttosto il fatto che tali principi vi vengono enunciati come "assoluti" e non già "bilanciati"» (Bin, 2009, pp. 42-43). In altri termini, «la nostra Costituzione "è caratterizzata da una serie di principi non facilmente riconducibili ad uno supremo in cui trovino un'armonia quasi spontanea ..."» (Silvestri, 1981, p. 1708, virgolettato di Mortati, 1972, p. 949).

conviventi, paradigmi di potere sovrano appena riassunti ci restituiscono, in definitiva, l'immagine di un feudatario che era soprattutto 'amministratore della giustizia'. Tutto ciò ci dice inoltre qualcosa sul temporaneo ridimensionamento di ruolo che i vassalli, tra il 1763 e '67, subivano per opera dell'ormai noto Regolamento. Come si diceva, detto ridimensionamento, astratto dal contesto, parrebbe segnalare un'incrinatura irreparabile di quel rapporto e di quel triplice paradigma di potere, ma esso può invero essere riletto nella più ampia ottica di un consolidato confronto politico. Prova eloquente su tutte di questa radicata dialettica ne sia d'altronde la antica *Constitutio* di Borso del 1457. Certo, quest'ultima non aveva la portata del § XIII, ma già incidereva considerevolmente sulle possibilità d'esercizio del potere di '*iurisdictio*' dei feudatari. Precludendo, cioè, alla riconsegna di quei re in territorio mediato che fossero stati catturati in giurisdizioni direttamente soggette al Duca, tale normativa andava di fatto a smussare, e sensibilmente, il maggiore dei benefici baronali, vale a dire la separatezza della giurisdizione criminale. Ciò che precisamente non sfuggiva nel 1779 al Segretario di Stato Francesco Fabrizi, il quale, rilevata la tendenziale ristrettezza geografica dei feudi, si esprimeva dunque per la fondatezza di una doglianza feudale sul tema²⁴¹.

La ciclicità di simili controversie e il loro incardinamento in schemi usati portano a pensare che il disgiungere nel rapporto feudale politica e diritto, autonomia e condizioni di subordinazione; trame sociali e legami funzionali; pubblico e privato, sia metodo fuorviante: l'un aspetto trovava infatti il proprio compimento nell'altro. Finché, in conclusione, l'ordine giuridico complessivo perdurava ad essere quello descritto, valutare un aspetto isolatamente dall'altro potrebbe di conseguenza condurre a scambiare una "*pars pro toto*". Il profilo dell'esercizio variamente condiviso del potere costituiva, insieme con quello della sua titolarità plurale, quella delle due *partes* della questione feudale l'adombrare la quale condurrebbe a sostenere una tesi molto precisa. La tesi, cioè, per cui i feudi interni al Ducato estense (ma la considerazione potrebbe verosimilmente estendersi ad altre realtà coeve) erano centri di potere che tendevano a riprodurre le caratteristiche dell'entità politica da cui venivano legittimate e, su tutte, quella sovranità da cui, pure, vi sono ragioni per distanziarli. Un simile approccio, del resto, obbligherebbe implicitamente a leggere la storia della riforma che ci ha impegnati come il passaggio meramente diacronico ed "evoluzionistico" da un ordinamento ad un altro. Con il non remoto rischio, in questo modo, di un finalistico ritrovare in tanti (e innegabili) aspetti via via inediti un presagio anticipatore di soluzioni future postulanti – come invero sembra – finanche una differente architettura 'costituzionale'.

Dietro la variabilità delle prerogative che le investiture portavano, dietro alle differenze regionali che lo «stile» feudale – come lo chiamava De Luca – presentava; e dietro, altresì, alle problematiche che la riforma che abbiamo

²⁴¹ V. *supra*, § 3.

approfondito aveva suscitato, vi erano invece molte e corrispondenti domande che avevano occupato il pensiero giuridico già da lungo tempo. Quei pochi trattati di cui si è fatto uso nelle pagine precedenti – fondamentalmente quelli di Giovan Battista De Luca, di Garsia Mastrillo e di Baldassare Abruzzo (ma il contributo di Mario Caravale citato è denso di ulteriori riferimenti dottrinali d’egual sorta) – dedicavano tutti un ampio spazio alla domanda “*quod veniat in generali delegatione meri et mixti imperii*”. A testimonianza, insomma, di quel divario tra teoria e prassi dei diritti feudali che rivelava, così, la sua grande pregnanza e che indicava tutto un mondo complesso, dotato di una struttura propria e particolare, difficilmente scardinabile a colpi di legge o regolamento. Un mondo radicato in quello che, reimpiegando le parole di Paolo Grossi²⁴², potremmo dire essere il prodotto della peculiare esperienza giuridica estense prerivoluzionaria, la quale era maturata attraverso un continuo interscambio tra mutevolezza e cristallizzazione delle forme di un certo ordine sociale. È dunque soltanto in tale ordine, politicamente plurale ma sorretto da una comune identità giuridica di fondo, che può forse percepirsi l’esatta portata, ed anche la novità stessa, della nostra controversa riforma.

Bibliografia

*Abbreviazioni:

ANSLA-Mo = Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena

ASCMo = Archivio Storico Comunale di Modena

ASCVignola = Archivio Storico Comunale di Vignola

ASE = Archivio Segreto Estense

ASMo = Archivio di Stato di Modena

C. = Codex Iustinianus

D. = Digestum

Abelson M.A., 1969: *Le strutture amministrative nel Ducato di Modena e l’ideale del Buon Governo (1737-1755)*, in “*Rivista storica italiana*”, 81, fasc. 3, pp. 501-526

Abelson M.A., 1971: *Il Magistrato del Buon Governo e l’opposizione contro il dispotismo illuminato*, in “*Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*”, 10, fasc. 6, pp. 53-65

Abruzzo B., 1644: *Lectura practicabilis ad tit. Inst. quib. alien. licet vel non, & ad l. l. ff. de offic. eius cui mand. &c.*, Panormi, Angeli Orlandi

²⁴² Grossi, 2006⁷, p. 21.

- ANSLA-Mo, Archivio, Atti e sentenze, busta 7, n. 25, Durani F., 1766: *Mutinensis jurisdictionis pro Feudatariis mutinensibus cum Serenissimo Ducali Fisco*, Parmae, Montiana
- ANSLA-Mo, Archivio, Atti e sentenze, busta 7, n. 25, Durani F., 1766: *Summarium in causa feudalis jurisdictionis pro Feudatariis Mutinensibus cum Serenissimo Ducali Fisco*, Parmae, Montiana
- Antonini E., 1998: *Il giardino mancato: luoghi naturali e luoghi artificiali nelle terre di Campogalliano (XVI-XX secolo)*, Campogalliano, Edizioni Comune di Campogalliano
- ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 28 (96), anno 1741
- ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 107, anno 1752
- ASCMo, Magistrato di Acque e Strade, Atti e recapiti, serie A, filza 120, anno 1759 (primo semestre)
- ASCVignola, Archivio marchionale, Cause civili e criminali, busta n. 36, *Ragioni per il Marchesato di Vignola*, Bologna, Istituto delle Scienze, 1765
- ASCVignola, Archivio marchionale, Gride, bandi e notificazioni marchionali (1697-1799), busta n. 39
- ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Affari in via economica o delegati – Memoriali ed ordini diversi (1608-1760), busta n. 904 (1734-1760)
- ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Processi repertoriati (civili), busta n. 483
- ASMo, Archivi giudiziari, Consigli di Segnatura e di Giustizia, Prodotte civili, Suppliche, Commissioni, Relazioni d'adeat, busta n. 879 (1762-1764)
- ASMo, Archivi giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia, Affari in via economica o delegati – Memoriali ed ordini diversi (1761-1800), busta n. 127 (1761-1776)
- ASMo, Archivio Boschetti, filza H, busta XV
- ASMo, Archivio notarile di Modena, Notai modenesi della Camera ducale, reg. 1322
- ASMo, ASE, Archivi per materie – legali, memorie allegazioni questioni teoriche, busta 17/A
- ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Acque, strade, boattiera, lavori pubblici, buste nn. 2 e 3
- ASMo, ASE, Cancelleria, Buongoverno – Controllo sulle Comunità, buste nn. 22, 29 e 141
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, buste nn. 92, 93, 94, 95, 119, 126
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Esenzioni e privilegi, serie III, Atti del Tribunale camerale concernenti le esenzioni e i privilegi dal 1767 al 1796, filza A

- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. AA, nn. 562, 566, 624²⁴³
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. BB, nn. 679, 685, 729, 730, 735
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. EE, n. 1056
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. F, n. 749
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. GG, n. 1226
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. V, nn. 108 e 168
- ASMo, ASE, Cancelleria – Sezione generale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. Z, n. 499
- ASMo, Camera ducale, Investiture di feudi, usi e livelli, registro 146, c. 4
- ASMo, Camera ducale, Rogiti camerali, Registro degli Istromenti, 1757-1759, busta n. 186
- Baisini J., 1866: *Il Trentino dinanzi all'Europa*, Milano, Agnelli
- Baldo Ubaldi, 1599: *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, Lucantonio Giunta
- Balletti A., 1930: *Gli Ebrei e gli Estensi*, Reggio-Emilia (rist. anast. 1969, Bologna, Forni)
- Bartolo da Sassoferrato, 1526: *Super prima ff. veteris. Expolita commentaria domini Bartoli de Saxo ferrato ... in primam partem digesti veteris [etc]*, Venetijs, Baptistam de Tortis
- Bedoni G., 1993: *L'ufficio del governatore nei ducati estensi quale organo periferico con competenza generale (1527-1780)*, "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", 11, fasc. 15, pp. 157-188
- Bellei V., 1975: *Le strutture giuridico-governative nello Stato di Modena alla fine del XVIII secolo*, in "Atti e memorie Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi", 10, fasc. 10, pp. 33-44
- Benvenuti F., 1952: *Funzione amministrativa, procedimento, processo*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2, pp. 118-145
- Benvenuti F., 1989: *Funzione (Teoria generale), ad vocem*, in *Enciclopedia*

²⁴³ Il gridario estense è stato di recente digitalizzato a cura del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulle Digital Humanities dell'Università di Modena e Reggio Emilia (DHMoRe) ed è ora agevolmente consultabile anche in rete sulla piattaforma "Lodovico" (<https://lodovico.medialibrary.it/home/index.aspx>).

- giuridica*, vol. 14, Roma, Treccani
- Bertuzzi G., 1978: *Modena. Vicende e protagonisti*, Bologna, Edison
- Bin R., 1988: *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano, Giuffrè
- Bin R., 2009: *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (curr.), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Napoli, Jovene, pp. 35-60
- Birocchi I., 1988: *Saggi sulla formazione storica della categoria generale del contratto*, Cagliari, CUEC
- Birocchi I., Fabbricatore E., 2013: *De Luca, Giovanni Battista (Venosa, 1613/14 - Roma, 5 febbraio 1683), ad vocem*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (edd.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, vol. 1
- Blanco L., 1994: *Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»*, in "Storia Amministrazione Costituzione. Annale I.S.A.P.", II, pp. 259-297
- Blanco L., 2020: *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci
- Bolognetti G., 1572: *In secundam Codicis partem. Repetitiones aureae, doctissimae, ac copiosissimae, ad omnes rubricas, leges et materias quae matutinis horis in publicis Gimnasij interpretantur, hac nouissima editione ita partitae, ordinatae, & restituae, innumerisque erroribus omnis generis expurgatae*, Venetij, Variscum
- Bonacini P., 2019: *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in "Historia et ius", XVI, pp. 1-70
- Bussi E., 1970: *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, vol. 1, Milano, Giuffrè
- C.3.14.1 (*I. Si contra, Quando imperator*)
- Campori C., 1866: *Notizie storiche del Frignano*, Modena, Tipografia legale
- Cancila R., 2013: *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Palermo, Mediterranea
- Cantù C., 1842: *Schiarimenti e note alla Storia universale*, Torino, Pomba
- Caravale M., 1977: *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, voll. XXIX-XXX, pp. 139-178
- Cassese S., 2002a: *La signoria comunitaria sul diritto amministrativo*, in "Rivista italiana di diritto pubblico comunitario", 12, fasc. 2/3, pp. 291-301
- Cassese S., 2002b: *Che tipo di potere pubblico è l'Unione Europea?*, in "Quaderni Fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno", 31, pp. 141-167

- Cassese S., 2003: *Il diritto amministrativo europeo presenta caratteri originali?*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 53, pp. 35-52
- Cazzola F., 1971: *Il problema annonario nella Ferrara pontificia: il legato Serra e la Congregazione dell'Abbondanza (1616-1622)*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata", 3-4 (1970-1971), pp. 541-578
- Chittolini G., 1979: *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi
- Chittolini G., 1986: *Feudatari e comunità rurali nell'Italia centrosettentrionale (secoli XV-XVII)*, in G. Borelli (ed.), *La rifeudalizzazione nei secoli dell'età moderna: mito o problema storiografico? Atti della terza Giornata di studio sugli Antichi Stati Italiani (1984)*, in "Studi storici Luigi Simeoni", 36, pp. 11-28
- Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena, Società tipografica, 1771
- Codice giudiziario nelle cause civili pel Principato di Trento*, Trento, Monauni, 1788
- Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ec. per gli Stati Estensi*, Modena, Soliani, 1814
- Compendio della cronaca di Modena scritta da Andrea e da altri membri della famiglia Carandini, fatto da Pellegrino Loschi*, in Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, filza 39.17.b, Modena, data imprecisata del sec. XVIII, p. 22 (http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AMO0089_A.M-39.17.b&mode=all&teca=MagTeca++ICCU&viewType=onepage&mediaType=image&objectIndex=25)
- Cont A., 2010: *"Sono nato principe libero e tale voglio conservarmi": Francesco II d'Este (1660- 1694)*, in "Quaderni estensi", II, pp. 143-194
- Cortese E., 1966: *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, Bulzoni
- Cortese E., 1990: *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 43, Milano, Giuffrè, pp. 205-224
- Costa P., 2002: *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè (rist. dell'originale del 1969, Milano, Giuffrè)
- Cotta S., 1955: *Il concetto di legge nella Summa theologiae di s. Tommaso d'Aquino*, Torino, Giappichelli
- Covino L., 2013: *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia Calabria Citra (1650-1800)*, Milano, Francoangeli
- Crespi De Valdaura C., 1677: *Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii*, Lugdunj, Deville

D.2.1.5. (*l. More maiorum, ff. De iurisdictione*)

Dani A., 2011: *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in M.R. Di Simone (ed.), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, Roma, Viella

de Bellois D., 1704: *De Vineolae moderniori Statu chronica enarratio*, in A. Plessi (ed.), 1872: *De Vineolae moderniori statu chronica enarratio Doct. Clerici Dominici De Bellois (Anno MDCCIV) notis ac documentis illustrata et aucta Municipii Vineolensis cura et expensis edita*, Bononiae, Zanichelli

Dedell F.C., 1728: *Favente supremo numine, cuius praesidio unice suffultus Dissertationem inauguralem juridicam de conservatione et reparatione viarum publicarum, von Unterhaltung gemeiner Wege und Strassen*, Altdorf, Literis Magni Danielis Meyeri

De Luca G.B., *Il Dottor Volgare ovvero Il Compendio di Tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673

De Luca G.B., *Il Principe cristiano pratico*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680

De Luca G.B., *Theatrum Veritatis, et Justitiae, sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonicis et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel consultu respondit*, ed. Venetiis, Balleonium, 1734

Del Gratta R., 1994: *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età Moderna*, Pisa, ETS

Di Noto S., 1984: *Gli ordinamenti del Granducato di Toscana in un testo settecentesco di Luigi Viviani*, Milano, Giuffrè

Dodaro F., 1838: *Per D. Antonia Fazzari e gli altri di Casa Staibani, eredi per giudicato. Contro Principio Staibani*, Napoli

Dotti Messori G., 1992: *Magistrato di acque e strade. Inventario*, Carpi, Nuovagrafica

Du Cange C.D., 1733: *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quaestore*, Parisiis, Oliva Caroli Osmont

Fassò G., 2020: *Storia della filosofia del diritto*, vol. III, *Ottocento e Novecento*, ed. aggiornata a cura di C. Faralli, Bari, Laterza

Fioravanti M., 1990: *Stato (Storia)*, ad vocem, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 43, Milano, Giuffrè, pp. 708-754

Folin M., 1997a: *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in "Società e Storia", 77, pp. 505-549

- Folin M., 1997b: *Note sugli ufficiali negli Stati estensi (secoli XV-XVI)*, in F. Leverotti (ed.), *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa, Scuola Normale Superiore
- Folin M., 1999: *Ufficiali e feudatari nel sistema politico estense*, in E. Fregni (ed.), *Archivi, Territori, Poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Roma, Bulzoni, pp. 81-120
- Fregni E., 1999: *Assetti istituzionali, organizzazione amministrativa e produzione documentaria nei territori estensi*, in Id. (ed.), *Archivi, Territori, Poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Roma, Bulzoni, pp. 55-64
- Frigo D., 1985a: *Governo della casa, nobiltà e « repubblica »: l'« economica » in Italia tra Cinque e Seicento*, in M. Bianchini, D. Frigo, C. Mozzarelli (edd.), *Governo della casa, governo della città*, in "Cheiron materiali e strumenti di aggiornamento storiografico", 2, pp. 75-94
- Frigo D., 1985b: *La dimensione amministrativa nella riflessione politica (secoli XVI-XVIII)*, in *Archivio dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica. Nuova Serie. N. 3*, Milano, Giuffrè, vol. 1, pp. 21-94
- Frigo D., 1995: *Amministrazione domestica e prudenza 'oeconomica': alcune riflessioni sul sapere politico d'ancien régime*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", I, pp. 29-49
- Galliani Coccapani G. (G.C. Montanari ed.), 2016: *Vita del segretario Giovanni Galliani scritta da lui medesimo*, Modena, STEM Mucchi
- Giana L., 2012: *Giustizia e istituzioni: la definizione di un feudo imperiale nel XVII secolo*, in "Quaderni storici", 47, fasc. 139, pp. 125-159
- Giannini M.S., 1939: *Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Concetto e problemi*, Milano, Giuffrè
- Gorla G., 1969: *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in "Il Foro Italiano", 92, fasc. 10, pp. 111-132 (<https://www.jstor.org/stable/23158409>)
- Gorla G., 1982: *Iura naturalia sunt immutabilia: i limiti al potere del principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi. Quarto Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, Olschki
- Gorla G., 1990: *Appunti sui «Tribunalia» o «Magistratus» con funzioni amministrative e giudiziarie operanti fra i secoli XVI e XVIII nello Stato pontificio e nel Granducato di Toscana (con qualche traccia per altri Stati)*, in "Il Foro Italiano", 113, parte quinta, *Monografie e varietà*, pp. 229-252 (<https://www.jstor.org/stable/23185180>)
- Gothofredus Knichen R., 1682: *Opus Politicum in Tribus Libris Omnes ad Doctrinam Politicam tam quo ad Pacis quam Belli administrationem, & tranquillum ac turbulentum Rerumpublicarum Statum nec non Jus Publicum Sacri*

- Romani Imperii nostri spectantes materias exactissimè exhibens*, Francofurti ad Moenum, Zunneri, 1682, Lib. II, *De administratione et conservatione Reipublicae*, Francofurti ad Moenum, Zunneri
- Grossi P., 2001: *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè
- Grossi P., 2006⁷: *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza
- Litta Biumi P., 1819: *Famiglie celebri d'Italia*, Milano, Giusti, fasc. 75, parte 1, dispensa 133 (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452339z/f23.item>)
- Loyseau C., *Cinq livres du droit des offices*, Paris, Abel l'Angelier, 1610
- Loyseau C., *Traite des Seigneuries*, Paris, Abel l'Angelier, 1610
- Luongo D., 2018: *La metodologia del Commento nei trattati sull'interpretatio iuris di età umanistica*, in "AION-Sez. di filologia e letteratura classica", 40, 2018, pp. 197-239
- Mannoni S., 1994: *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milano, Giuffrè, tomo I
- Mannoni S., 2019: *Pro e contro Tocqueville. (A proposito di Cédric Glineur, Histoire des institutions administratives. X-XIX siècle, Paris, Economica, 2017)*, in "Quaderni Fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno", 48, pp. 727-734
- Mannori L., 1988: *L'Amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze, Capponi
- Mannori L., 1990: *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in "Quaderni Fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno", 19, pp. 323-504
- Mannori L., 1994: *Il Sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè
- Mannori L., 1997, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi. Atti del convegno, 28-29 giugno 1996*, Napoli, Cuen, pp. 7-42
- Mannori L., Sordi B., 2001: *Storia del diritto amministrativo*, Bari, Laterza
- Mannori L., 2014: *'Autonomia'. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia*, in "Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno", 43, pp. 65-134
- Mannori L., 2015: *Lo stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini
- Marini L., 1979: *Lo Stato estense*, in G. Galasso (ed.), *Storia d'Italia*, vol. 17, Torino, Utet
- Mastrillo G., 1667: *Tractatus de Magistratibus, eorum Imperio, & Iurisdictione*, Venetiis, Balleonium

- Mazzacane A., 1990: *De Luca, Giovanni Battista, ad vocem*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 38, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana
- McIlwain C.H., 1990: *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, il Mulino (ried. it. dell'originale del 1947: *Constitutionalism: Ancient and Modern*, New York, Cornell University Press)
- Meccarelli M., 1998: *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè
- Menochio G., 1690: *De arbitrariis iudicium, quaestionibus et causis, centuriae sex. Quibus tota iuris pars, quae a iudicium arbitrio & potestate pendet ... Omnia nunc emendatius & ordinatius quam antehac edita*, Genevae, Samuelis de Tournes
- Mensi L., 1899: *Nicòli Francesco Maria, ad vocem*, in Id., *Dizionario Biografico Piacentino*, Piacenza, Del Maino
- Meriggi M., 2002: *Gli Stati italiani prima dell'Unità*, Bologna, il Mulino
- Modugno F., 1969: *Funzione, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, Giuffrè, pp. 301-313
- Modugno F., 1985: *Pluralità di ordinamenti, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 34, Milano, Giuffrè, pp. 1-58
- Monti A., 2003: *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè
- Moroni Romano G., 1840: *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, Tipografia Emiliana, vol. 1, *Annona, ad vocem*
- Mortati C., 1972: *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in Id., *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, vol. III, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, pp. 923 ss.
- Muratori L.A., 1749: *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni Principi*, Lucca
- Musi A., 2012: *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, in "Mediterranea – ricerche storiche", 24, pp. 9-22
- Nicoli F.M., 1733: *Confutazione della dissertazione del signor Michele Anastasio circa il sommo Impero, e libertà di S. Remo, fatta dal signor avvocato Nicoli di Piacenza in difesa della di lui scrittura intitolata Ragioni della M. Università di S. Remo*, Piacenza, Giacomazzi
- Nicolini U., 1952: *La proprietà, il Principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano, Giuffrè
- Padoa Schioppa A., 1995: *Discorso conclusivo*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII). Atti del Convegno presso il Centro italiano di studi sull'alto medioevo svoltosi a Spoleto 7-13 Aprile 1994*, Spoleto, Fondazione C.I.S.A.M.

- Padoa Schioppa A., 2003: *La coscienza del giudice*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino
- Palazzolo S., 1987: *Rapporto giuridico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 38, Milano, Giuffrè, pp. 289-313
- Quaglioni D., 1992: *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam
- Quaglioni D., 2015: *La sovranità*, Bari, Laterza (ed. digitale dell'originale del 2004)
- Raggio O., 1995: *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in M. Ayard (ed.), *Storia d'Europa*, vol. IV, *L'età moderna: secoli XVI-XVIII*, Torino, Einaudi, pp. 483-527
- Ricci L., 1788: *Corografia dei territori di Modena, Reggio, e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este*, Modena, Soliani
- Rombaldi O., 1995: *Aspetti e problemi di un secolo di governo estense a Modena e a Reggio Emilia: da Alfonso IV a Rinaldo I, 1658-1737*, Modena, Aedes Muratoriana
- Rybka R., 2000: *L'attuazione del bene comune nel pensiero politico di S. Tommaso d'Aquino*, in "Angelicum", 77, fasc. 3/4, pp. 477-505
- Russo A.M., 2011: *Sussidiarietà e multilevel constitutionalism: principio 'metacostituzionale' del contrapunctual law europeo*, in G. D'Ignazio (ed.), *Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati*, Milano, Giuffrè
- S. Thomas Aquinatis, *Summa theologiae* (<http://www.carimo.it/somma-teologica/somma.htm>)
- Santini G., 1987: *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè
- Severi G., 1986: *Accentramento e divisione dei poteri in alcune riforme politico-amministrative di Francesco III e di Ercole III d'Este (1757-1780)*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi", 11, fasc. 8, pp. 339-366
- Silvestri G., 1979: *La separazione dei poteri*, vol. 1, Milano, Giuffrè
- Silvestri G., 1985: *Poteri dello Stato (divisione dei)*, ad vocem, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Milano, Giuffrè, pp. 670-721
- Silvestri G., 1981: *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in "Giurisprudenza costituzionale", 26, pp. 1684-1721
- Società vignolese di Storia Patria ed Arti Belle (ed.), 1877: *Statuti e Leggi per il Marchesato di Vignola*, Vignola, Monti (rist. dell'originale del 1616)
- Spantigati F., 1997: *La legittimità nel pluralismo (Né i giuristi né i legislatori producono il diritto nella società pluralista)*, in P. Grossi (cur.), *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del*

- diritto. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 settembre 1996*, Milano, Giuffrè, pp. 491-509
- Tarello G., 1976: *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, il Mulino
- Tavilla C.E., 1998: *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi. Dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 71, pp. 177-236
- Tavilla C.E., 2000: *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè
- Tavilla C.E., 2001: *Autonomia feudale e prerogative sovrane nei territori estensi. Il caso di Montegibbio (secc. XVII-XVIII)*, in I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio (edd.), *A Ennio Cortese: scritti*, Spoleto, Fondazione C.I.S.A.M., Tomo III, pp. 416-443
- Tavilla C.E., 2002: *La favola dei centauri. "Grazia" e "Giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano, Giuffrè
- Tavilla C.E., 2006: *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense: lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, Giappichelli
- Tavilla C.E., 2014: *Giurisdizioni, conflitti e giustizia criminale nel governatorato di Carpi (secc. XVI-XVIII)*, in P. Maffei, G.M. Varanini (edd.), *Honos alit artes Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Il Cammino delle idee dal Medioevo all'Antico Regime: diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze, Firenze University Press, pp. 303-312
- Tavilla C.E., 2019: *Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi: il ruolo di Bartolomeo Gatti*, in S. Cavicchioli (ed.), *L'Occidente degli eroi. Il Pantheon degli Estensi in Sant'Agostino a Modena (1662-1663) e la cultura barocca*, Atti del convegno svoltosi a Modena il 25-26 ottobre 2018, Modena, Artestampa, pp. 39-54
- Valenti F., Spaggiari A., 1983: *Archivio di Stato di Modena*, in P. D'Angiolini, C. Pavone (edd.), *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, vol. 2
- Valletta N., 1797: *Delle leggi del Regno napoletano*, Napoli, Morelli
- Venturi G.B., 1822: *Storia di Scandiano*, Modena, Vincenzi
- Voet J., 1778: *Commentarius ad Pandectas in quo praeter Romani Iuris principia ac controversias illustriores, Jus etiam odiernum, & praecipuae Foris quaestiones excutiuntur*, Coloniae Allobrogorum, Fratres de Tournes